SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 280

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 30 novembre 2012** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni"*, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero dell'interno

Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione

Cassa depositi e prestiti spa

Commissario governativo delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e delle mobilità nelle province di Sassari e Olbia-Tempio in relazione alla strada statale Sassari-Olbia

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero della salute

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dello sviluppo economico

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia

Regione Toscana

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 2012.

Autorizzazione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ad assumere a tempo indeterminato, per l'anno scolastico 2012-2013, n. 1.213 dirigenti scolastici, a trattenere in servizio n. 134 dirigenti scolastici per l'anno scolastico 2012/2013, ad assumere n. 21.112 unità di personale docente ed educativo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, in particolare la disciplina autorizzatoria di cui all'art. 39, comma 3-*bis*;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)» ed in particolare l'art. 1, comma 101, che prevede l'esclusione del comparto scuola dal blocco delle assunzioni, da cui deriva, in assenza di disposizioni normative diverse, l'inapplicabilità al medesimo comparto dei limiti assunzionali di cui alle disposizioni di legge richiamate, fermo restando l'assoggettamento alla specifica disciplina di settore e alla programmazione del fabbisogno corrispondente alle effettive esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica perseguiti;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, ed in particolare l'art. 64 che reca disposizioni in materia di organizzazione scolastica;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», in particolare l'art. 1, comma 523, il quale nell'elencare le amministrazioni statali sottoposte ad un regime di limitazione delle assunzioni a tempo indeterminato, non comprende il comparto scuola;

Visto il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, concernente misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, ed in particolare l'art. 9 che reca disposizioni in materia di contenimento della spesa di impiego pubblico;

Visto l'art 9, comma 31, del citato decreto legge n. 78 del 2010 il quale stabilisce che, al fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni, «fermo il rispetto delle condizioni e delle procedure previste dai commi da 7 a 10 dell'art. 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i trattenimenti in servizio previsti dalle predette disposizioni possono essere disposti esclusivamente nell'ambito delle facoltà assunzionali consentite dalla legislazione vigente in base alle cessazioni del personale e con il rispetto delle relative procedure autorizzatorie»;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, concernente disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, ed in particolare l'art. 19 che reca disposizioni in materia di razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica;

Vista la nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Direzione generale per il personale scolastico, del 25 giugno 2012, n. AOODGPER.4825, concernente la richiesta di autorizzazione per l'anno scolastico 2012/2013 all'assunzione di milleduecentocinquantacinque dirigenti scolastici, nonché al trattenimento in servizio di centotrentaquattro dirigenti scolastici;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca in data 3 agosto 2011, con il quale è stata definita, ai sensi dell'art. 9 comma 17 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, la programmazione triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente ed educativo ed ATA per gli anni scolastici compresi nel triennio 2011/2013, prevedendo per ciascuno degli anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014, le assunzioni nel numero massimo di ventiduemila unità di personale docente ed educativo e di settemila unità di personale ATA, previa verifica da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, della concreta fattibilità del piano nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica e fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'art. 39, comma 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni;

Considerato l'art. 2, comma 416 della legge n. 244 del 2007 che, nelle more del complessivo processo di riforma della formazione iniziale e del reclutamento dei docenti fa salva la validità delle graduatorie di cui all'art. 1, comma 605, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Vista la nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Direzione generale per il Personale scolastico, del 2 luglio 2012, n. AOODGPER.5026, concernente la richiesta di autorizzazione per l'anno scolastico 2012/2013 alle nomine in ruolo di personale della scuola, per ventunomilacentododici unità di personale docente e di cinquemilatrecentotrentasei posti di personale ATA;
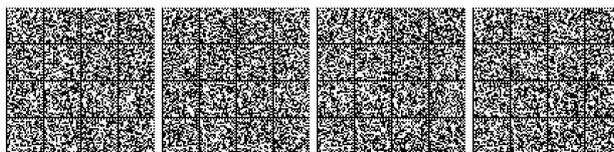
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, ed in particolare l'art. 2, riguardante la riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni che, al comma 4, dispone che per il comparto scuola continuano a trovare applicazione le specifiche discipline di settore;

Visto il citato decreto-legge n. 98 del 2011, che all'art. 19, comma 7, dispone che a decorrere dall'anno scolastico 2012/2013 le dotazioni organiche del personale docente, educativo ed ATA della scuola non devono superare la consistenza delle relative dotazioni organiche dello stesso personale determinata nell'anno scolastico 2011/2012 in applicazione dell'art. 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, assicurando in ogni caso, in ragione di anno, la quota delle economie lorde di spesa che devono derivare per il bilancio dello Stato, a decorrere dall'anno 2012, ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 6 e 9 dell'art. 64 citato;

Visto l'art. 14 comma 11, lettera *a)*, del citato decreto-legge 95 del 2012, che dispone la riduzione a settanta unità del contingente di personale messo a disposizione del Ministero degli affari esteri per amministrare, coordinare e vigilare le scuole le istituzioni educative italiane all'estero di cui all'art. 626, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

Visto l'art. 14 comma 11, lettera *b)*, del medesimo decreto-legge 95 del 2012, che, apportando modificazioni all'art. 639, comma 3, del decreto legislativo n. 297 del 1994, stabilisce per il contingente del personale di ruolo da destinare all'estero limite massimo di seicentoventiquattro unità;

Considerato che le assunzioni di personale dirigente e docente richieste con note rispettivamente del 25 giugno 2012, n. AOODGPER.4825, e del 2 luglio 2012, n. AOODGPER.5026, si considerano ridotte in numero corrispondente al personale che eventualmente rientrerà in servizio per effetto della misura di cui all'art. 14, comma 11, del decreto-legge 95 del 2012;

Vista la comunicazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Direzione generale per il personale scolastico, inviata con posta elettronica il 2 agosto 2012, nella quale, in esito alla riunione tecnica svoltasi il 31 luglio c.a., presso il Dipartimento della funzione pubblica, è stata definita la quantificazione delle assunzioni da autorizzare nei seguenti termini: milleduecentotredici assunzioni di dirigenti scolastici, centotrentaquattro trattenimenti in servizio di dirigenti scolastici per l'anno scolastico 2012/2013, ventunomilacentododici assunzioni di personale docente ed educativo ed è stato, altresì, concordato di rinviare a data successiva ogni interlocuzione relativa al personale ATA, atteso che il quadro definitivo dei posti vacanti e disponibili sul relativo organico di diritto sarà più preciso a conclusione dei trasferimenti del medesimo personale ATA;

Visto l'art. 14, comma 13, del decreto-legge 95 del 2012, che prevede che il personale docente dichiarato permanentemente inidoneo transiti nei ruoli del personale amministrativo, tecnico e ausiliario con la qualifica di assistente amministrativo o tecnico, con decreto del direttore generale dei competenti uffici scolastico regionale competente, e che tale personale venga immesso in ruolo su tutti i posti vacanti e disponibili nella provincia di appartenenza, tenuto conto delle sedi indicate dal richiedente ovvero su posti di altra provincia a richiesta dell'interessato, e mantenga il maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti;

Ritenuto di dover concedere per l'anno scolastico 2012/2013 l'autorizzazione ad assumere milleduecentotredici assunzioni di dirigenti scolastici, centotrentaquattro trattenimenti in servizio di dirigenti scolastici per il solo anno scolastico 2012/2013, ventunomilacentododici assunzioni di personale docente ed educativo;

Visto l'art. 9, comma 19, del decreto legge n. 70 del 2011, che fissa al 31 agosto di ogni anno il termine entro il quale effettuare le immissioni in ruolo;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13 recante «Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica», ed in particolare l'art. 1, comma 1, lettera *ii)* che contempla tutti gli atti per i quali è intervenuta la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Vista la nota del Dipartimento della funzione pubblica del 2 agosto 2012, n. 32606, con cui è stato chiesto al Ministero dell'economia e delle finanze, Gabinetto del Ministro di esprimere il concerto per le assunzioni richieste dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Vista la nota dell'Ufficio Legislativo del Ministero dell'economia e delle finanze del 7 agosto 2012, n. ACG/112/RIFPA/11831, con la quale si trasmette il parere favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato espresso con nota del 7 agosto, 2012 n. 70029;

Ritenuto di aderire al citato parere espresso dal Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 agosto 2012;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 dicembre 2011 che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Presidente di Sezione del Consiglio di Stato dott. Filippo Patroni Griffi;

Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato, per l'anno scolastico 2012/2013, ad assumere a tempo indeterminato le seguenti unità di personale:

milleduecentotredici assunzioni di dirigenti scolastici;

centotrentaquattro trattenimenti in servizio di dirigenti scolastici per l'anno scolastico 2012/2013,

ventunomilacentododici assunzioni di personale docente ed educativo.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 agosto 2012

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PATRONI GRIFFI, *Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione*

GRILLI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 2012
Registro n. 9, Presidenza del Consiglio dei Ministri,foglio n. 173

12A12567

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 novembre 2012.

Approvazione del modello di bollettino di conto corrente concernente il versamento dell'imposta municipale propria (IMU).

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, che disciplinano l'imposta municipale propria;

Visto l'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che dispone l'anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria;

Visto l'art. 9, comma 6, del citato decreto legislativo n. 23 del 2011, il quale prevede che sono approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i modelli per il versamento, nonché di trasmissione dei dati di riscossione dell'imposta municipale propria e l'art. 13, comma 12, del citato decreto legge n. 201 del 2011, in base al quale il versamento dell'imposta municipale propria può essere effettuato, a decorrere dal 1° dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale, al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in quanto compatibili;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, che in materia di ravvedimento stabilisce che il pagamento delle sanzioni deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno;

Visto il Regolamento recante norme sui servizi di BancoPosta approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani;

Decreta:

Art. 1.

Approvazione del modello di bollettino di conto corrente postale

1. È approvato il modello di bollettino di conto corrente postale, allegato al presente decreto, predisposto secondo le caratteristiche tecniche rese note sulla *Gazzetta Ufficiale* - Foglio Inserzioni - n. 115 del 19 maggio 2001 e successive modificazioni, che può essere utilizzato, a decorrere dal 1° dicembre 2012, per il versamento dell'imposta municipale propria.

2. I caratteri riferiti alle diciture non significative - quali: "sul c/c n. "; "di Euro"; "intestato a"- e le caselle che compongono la griglia del modello di bollettino di conto corrente postale, debbono essere di colore grigio chiaro laserizzato al 20%, sia nella parte anteriore che in quella posteriore, ad eccezione delle virgole poste nei campi contenenti i decimali, del simbolo Euro e di tutti i campi significativi - quali: "numero di conto corrente postale"; "importo"; "TD"; "intestazione" - stampati sia nel corpo del bollettino che nella zona di lettura ottica, che debbono essere rigorosamente di colore nero.

3. Il contribuente può effettuare il versamento dell'imposta tramite servizio telematico gestito da Poste Italiane S.p.A.; in tal caso, riceve la conferma dell'avvenuta operazione con le modalità previste per il Servizio di collegamento telematico. Unitamente alla conferma di avvenuta operazione, il contribuente riceve l'immagine virtuale del bollettino conforme al modello di cui al comma 1 ovvero una comunicazione in formato testo contenente tutti i dati identificativi del bollettino e del bollo virtuale di accettazione. L'immagine virtuale del bollettino o la comunicazione in formato testo costituisce la prova del pagamento e del giorno in cui esso è stato eseguito.

Art. 2.

Numero e intestazione del conto corrente postale

1. Il modello di bollettino di conto corrente postale riporta obbligatoriamente il seguente numero di conto corrente: 1008857615, valido indistintamente per tutti i comuni del territorio nazionale. Su tale conto corrente non è ammessa l'effettuazione di versamenti tramite bonifico.

2. Il conto corrente postale per il versamento dell'imposta municipale propria è obbligatoriamente intestato a "PAGAMENTO IMU".

Art. 3.

Riversamento delle somme riscosse e trasmissione dei dati di versamento

1. La società Poste Italiane S.p.A. riversa sulla contabilità speciale n. 1777 "Agenzia delle Entrate - Fondi della riscossione", aperta presso la Banca d'Italia, le somme incassate tramite i bollettini di cui al presente decreto e trasmette alla Struttura di Gestione, di cui all'art. 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i corrispondenti dati analitici indicati nei bollettini medesimi, con la tempistica e le modalità tecniche previste, per i versamenti unitari, dal citato decreto legislativo n. 241 del 1997 e dai relativi provvedimenti attuativi.

2. I dati trasmessi, secondo quanto previsto dal comma 1, devono comprendere il codice fiscale del soggetto che ha eseguito il versamento, il codice catastale del comune ove sono situati gli immobili, nonché le informazioni e gli importi indicati in relazione alle varie tipologie di immobili.

3. La Struttura di Gestione di cui al comma 1, sulla base dei dati rendicontati da Poste Italiane S.p.A., accredita ai comuni le somme a essi spettanti e trasmette agli stessi, con cadenza settimanale e modalità esclusivamente telematiche, appositi flussi informativi contenenti i dati analitici dei versamenti eseguiti dai contribuenti e gli estremi delle operazioni di accreditamento delle quote di gettito spettanti ai comuni medesimi.

4. In ogni caso, la società Poste Italiane S.p.A. conserva le immagini dei bollettini di versamento su appositi strumenti di archiviazione.

Art. 4.

Disponibilità gratuita dei bollettini

1. La società Poste Italiane S.p.A. deve provvedere a far stampare a proprie spese i bollettini, assicurandone la disponibilità gratuita presso gli uffici postali.

Art. 5.

Bollettini di versamento prestampati

1. Il comune può richiedere a Poste Italiane S.p.A. l'integrazione dei bollettini di conto corrente postale prestampando l'eventuale importo del tributo predeterminato negli spazi appositamente previsti, sia nel corpo del bollettino che nella zona di lettura ottica, aggiungendo anche i dati identificativi del versante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 2012

Il Ministro: GRILLI

ALLEGATO

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento BancoPosta

€ sul C/C n. 1008857615 di Euro ,0 0

IMPORTO IN LETTERE

INTESTATO A: PAGAMENTO IMU

Codice Fiscale Nome e Cognome/Ragione Sociale Codice Catastale (1)

data di nascita sesso (M o F) Comune di nascita Prov. Nasc.

Ravv. (2) Immob. rurali (3) Acc. (4) Saldo (5) numero immobili (6)	tributi	anno di riferimento (7)	Stato (9)	Comune (9)
	abitaz. princ.			,0 0
	Fabbr. rurali			,0 0
	terreni		,0 0	,0 0
	aree fabbr.		,0 0	,0 0
	altri fabbr.		,0 0	,0 0

Detrazione per abitazione principale (8)

BOLLO DELL'UFF. POSTALE

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito BancoPosta

€ sul C/C n. 1008857615 di Euro ,0 0

TD 451 IMPORTO IN LETTERE

INTESTATO A: PAGAMENTO IMU

Codice Fiscale Nome e Cognome/Ragione Sociale Codice Catastale (1)

data di nascita sesso (M o F) Comune di nascita Prov. Nasc.

Ravv. (2) Immob. rurali (3) Acc. (4) Saldo (5) numero immobili (6)	tributi	anno di riferimento (7)	Stato (9)	Comune (9)
	abitazione princ.			,0 0
	fabbricati rurali			,0 0
	terreni		,0 0	,0 0
	aree fabbricabili		,0 0	,0 0
	altri fabbricati		,0 0	,0 0

Detrazione per abitazione principale (8)

BOLLO DELL'UFF. POSTALE

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE

001008857615< 451>

AVVERTENZE

Il bollettino deve essere compilato in ogni sua parte (con inchiostro nero o blu) e non deve recare abrasioni, correzioni o cancellature.

Le informazioni richieste vanno riportate in modo identico in ciascuna delle parti di cui si compone il bollettino.

ISTRUZIONI

Il versamento dell'IMU deve essere effettuato distintamente per ogni comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili. Se nell'ambito dello stesso comune il contribuente possiede più immobili soggetti ad imposizione, il versamento li deve comprendere tutti. Gli importi di ogni singolo rigo, indicati in corrispondenza delle varie tipologie di immobili, devono essere arrotondati all'euro per difetto, se la frazione è inferiore a € 0.49, o, per eccesso, se superiore a detto importo. La somma di tali importi deve coincidere con quello totale del versamento. N.B. L'importo dell'IMU relativa all'abitazione principale deve essere esposto al netto della detrazione che va riportata nell'apposito campo del bollettino, senza arrotondamento, ma con gli eventuali decimali. I dati anagrafici devono essere riferiti al contribuente e compilati in ogni loro parte.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE

1) Nello spazio "Codice Catastale" indicare il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili, costituito da quattro caratteri (es. Comune di Roma, H501)
2) Nello spazio "Ravv." barrare la casella se il pagamento si riferisce al ravvedimento.
3) Nello spazio "Immobili variati" barrare qualora siano intervenute delle variazioni per uno o più immobili che richiedono la presentazione della dichiarazione di variazione.
4) Nello spazio "Acc." barrare se il pagamento si riferiasce all'acconto.
5) Nello spazio "Saldo" barrare se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento è effettuato in unica soluzione per acconto e saldo, barrare entrambe le caselle.
6) Nello spazio "numero immobili" indicare il numero degli immobili.
7) Nello spazio "anno di riferimento" deve essere indicato l'anno d'imposta cui si riferisce il pagamento. Nel caso in cui sia barrato lo spazio "Ravv." indicare l'anno in cui l'imposta avrebbe dovuta essere versata.
8) Indicare l'importo della detrazione per l'abitazione principale.
9) Negli spazi importo indicare gli importi dovuti nelle quote da destinare a Stato e/o Comune.

12A12617
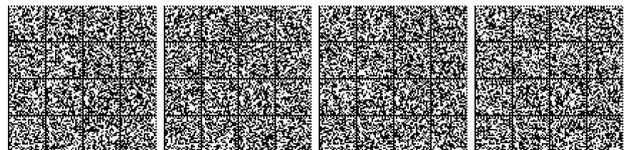
MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 28 novembre 2012.

Adozione dell'avviso pubblico per la presentazione di progetti a valenza territoriale finanziati a valere sul Fondo Europeo per i Rifugiati.

L'AUTORITÀ RESPONSABILE
DEL FONDO EUROPEO PER I RIFUGIATI 2008-2013

Vista la Decisione 2007/573/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 maggio 2007 che istituisce il Fondo europeo per i Rifugiati per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori" e che abroga la decisione 2004/904/CE del Consiglio;

Vista la Decisione 2007/815/CE della Commissione Europea del 29 novembre 2007 recante applicazione della decisione n. 2007/573/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'adozione degli orientamenti strategici 2008-2013;

Vista la Decisione 2008/22/CE della Decisione del 19 dicembre 2007 recante modalità di applicazione della decisione n. 2007/573/CE relativamente ai sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri, alle norme di gestione amministrativa e finanziaria e all'ammissibilità delle spese per i progetti cofinanziati dal Fondo e le successive decisioni modificative - Decisione modificativa del 9 luglio 2009 (2009/533/CE) e Decisione modificativa del 3 marzo 2011 (2011/152/UE);

Visto il Decreto del Capo Dipartimento del 29 aprile 2008 con cui la Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo è individuata quale Autorità Responsabile per il Fondo Rifugiati ed il Direttore Centrale pro - tempore è incaricato di esercitare le funzioni previste dall'articolo 27 della Decisione 2007/573/CE;

Vista la Decisione C(2008) 2777 del 5 dicembre 2008 di approvazione da parte della Commissione europea del Programma Pluriennale 2008-2013;

Vista la Decisione C(2011) 5891 dell'11 agosto 2011 di approvazione del Programma Annuale 2011 e la Decisione C(2012) 1203 del 27.2.2012 di approvazione del Programma Annuale 2012;

Considerato che il succitato Programma Annuale 2012 prevede azioni da realizzarsi attraverso "progetti di sistema" e/o "a valenza territoriale", da ammettere a finanziamento tramite avvisi pubblici;

Visto il Decreto del 12 dicembre 2011 n. prot. 9483 di ripartizione delle risorse del Fondo Europeo per i Rifugiati relativamente ai Programmi Annuali 2011 e 2012;

Visto il Decreto del 12 dicembre 2011 n. prot. 9485 di adozione degli avvisi del Fondo Europeo per i Rifugiati relativamente ai Programmi Annuali 2011 e 2012;

Considerato che sull' Avviso 3 B - "Interventi di accoglienza, supporto ed orientamento rivolti in modo specifico ai soggetti (non appartenenti a categorie vulnerabili) che vengono trasferiti in Italia – presso l'aeroporto di Milano Malpensa - in applicazione del Regolamento di Dublino" – Progetti 2011 – 2012 – Modulo 1 e Modulo 2 non sono state presentate proposte progettuali;

Considerato che, con nota prot. n.6437 del 17 settembre 2012 trasmessa alla Commissione Europea, le risorse precedentemente stanziate sull'avviso 3B Modulo 1 del Programma Annuale 2011 sono state spostate sull'Azione 1 del medesimo Programma, a causa del restringersi del tempo disponibile ed al fine di potenziare gli interventi di accoglienza in considerazione dell'emergenza umanitaria in atto;

Considerata l'esigenza di garantire l'accoglienza di soggetti non appartenenti a categorie vulnerabili trasferiti in Italia in applicazione del Regolamento di Dublino in modo diffuso e capillare su tutto il territorio italiano;

Ritenuto opportuno, in considerazione dell'esigenza di cui sopra, garantire l'accoglienza presso il valico aeroportuale di Venezia attraverso la previsione di un apposito intervento in tal senso finanziato a valere sull'Azione 3 del programma Annuale 2012, stanziando le risorse già previste dall' avviso 3B Modulo 2 del Programma Annuale 2012.

Decreta:

È adottato l'Avviso pubblico per la presentazione di progetti a valenza territoriale finanziati dal Fondo Europeo per i Rifugiati ed inerenti l'Azione 3 B - "Interventi di accoglienza, supporto ed orientamento rivolti in modo specifico ai soggetti (non appartenenti a categorie vulnerabili) che vengono trasferiti in Italia – presso l'aeroporto Marco Polo di Venezia - in applicazione del Regolamento di Dublino" – Annualità 2012.

L'avviso costituisce parte integrante del presente Decreto e sarà pubblicato sui siti internet del Ministero dell'Interno www.interno.it/_Fondi_Unione_Europea/_Fondo_Europeo_per_i_Rifugiati e del Servizio Centrale www.serviziocentrale.it .

Roma, 28 novembre 2012

L'Autorità responsabile: SCOTTO LAVINA

12A12667

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 31 luglio 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «GIB TAB».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione nn. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda presentata in data 8 giugno 2012 dall'impresa L. Gobbi S.r.l., con sede legale in Genova, via B. Bosco n. 57, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato GIB TAB contenente la sostanza attiva acido gibberellico (GA3), uguale al prodotto di riferimento denominato Giber Gobbi 10 registrato al n. 14531 con D.D. in data 28 gennaio 2011, dell'Impresa medesima;

Considerato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che:

il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Giber Gobbi 10 registrato al n. 14531;

Visto il decreto ministeriale del 22 aprile 2009 di recepimento della direttiva 2008/127/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva acido gibberellico (GA3) nell'Allegato I del decreto legislativo n. 194/95;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora è approvata ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza attiva in questione;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione, e all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/95, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui ai regolamenti (UE) n. 544/2011 e 545/2011 ed all'Allegato III del decreto legislativo n. 194/95;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 31 agosto 2019, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione;

Considerato altresì che per il prodotto fitosanitario in questione dovrà essere presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011, nonché ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto ministeriale del 22 aprile 2009, entro il 31 agosto 2013, pena la revoca dell' autorizzazione;

Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 agosto 2019, l'Impresa L. Gobbi S.r.l., con sede legale in Genova, via B. Bosco n. 57, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato GIB TAB con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da g 100, pari a 10 compresse da 10 g.

Il prodotto è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'Impresa estera:

Phytorgan SA - 6 Perivias str., 14564 - N. Kifissia (Grecia).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15464.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO
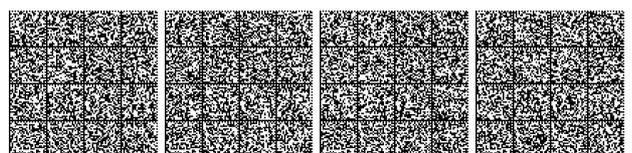
ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

GIB TAB

FITOREGOLATORE POLIVALENTE

Tipo di formulazione: compresse effervescenti

COMPOSIZIONE	
100 g di prodotto contengono:	
Acido gibberellico GA_3 puro	g 10
Coformulanti q.b. a	g 100

L. GOBBI Srl
Via Vallecalda, 33 - 16013 Campo Ligure (Genova)
Tel. 010 920 395

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Contenuto netto: g 100
(pari rispettivamente a: 10 compresse da 10 grammi)

PARTITA N° : ....

Registrazione del Ministero della Salute n. .... del ....

Officina di produzione:
PHYTORGAN SA - 6 Perivias str., 14564- N. Kifissia (Grecia)

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE
Il prodotto è un fitoregolatore in compresse effervescenti a base di Acido gibberellico che stimola e accelera il metabolismo (sviluppo, fioritura, anticipo della produzione) e la riproduzione cellulare. Questa sostanza, somministrata alle piante nell'epoca opportuna ed alle dosi corrette, produce effetti positivi ai fini desiderati (allegagione, precocità). Gli effetti si manifestano su tutti gli organi, in misura diversa per ciascuna specie e stadio di sviluppo.

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO
Il prodotto va disciolto in acqua e spruzzato sulla parte aerea delle colture di seguito riportate.
Melo: per prevenire la rugginosità, favorire l'uniformità di pezzatura e l'allungamento dei frutti secondo gli standard varietali, intervenire ad inizio caduta petali alla dose di 1-2,5 compresse/hl d'acqua e proseguendo con altri 3 trattamenti ad intervalli di 10 giorni alla stessa dose. Per ridurre i danni da gelate durante la fioritura e l'allegagione, trattare alla dose di 2,5-3,5 compresse/hl d'acqua entro le 48 ore.
Pero: per migliorare l'allegagione nelle varietà di difficile impollinazione o partenocarpiche, si tratta alla dose di 1-2,5 compresse/hl impiegando 10 hl/Ha quando il 20-30% di fiori sono aperti nelle aree settentrionali e quando il 90% dei fiori sono aperti nelle aree meridionali. In caso di gelate durante la fioritura, per contrastare i danni da sterilità dei fiori trattare entro le 48 ore alla dose di 2,5-3,5 compresse/hl e impiegando 10-15 hl/Ha di acqua. In caso di gelate a fiore chiuso, attendere per trattare la piena fioritura. Si sconsiglia l'impiego sulla varietà Decana del Comizio. **Dosi eccessive** possono modificare l'aspetto dei frutti e ridurre la fioritura dell'anno successivo mentre **trattamenti tardivi** inducono un eccessivo sviluppo della parte fogliare.
Vite: Uva da tavola senza semi: per allungare il rachide trattare in pre-fioritura con tralcio lungo 4-8 centimetri alla dose di 1-2,5 compresse/hl d'acqua, impiegando 3 ettolitri d'acqua per ettaro; per diradare il grappolo, trattare al 30-40% della fioritura alla dose di 1-2,5 compresse/hl d'acqua, impiegando 6 ettolitri d'acqua per ettaro; per aumentare le dimensioni degli acini trattare dopo l'allegagione con acini di 3-4 mm di diametro alla dose di 1-3,5 compresse/hl d'acqua, impiegando 10 ettolitri d'acqua per ettaro; per ottenere acini più omogenei o più grandi ripetere quest'ultimo trattamento dopo 8-10 giorni; **Uva da tavola con semi**: per aumentare le dimensioni degli acini trattare dopo l'allegagione con acini di 3-4 mm di diametro alla dose di 0,5-1 compressa/hl d'acqua, impiegando 10 ettolitri d'acqua per ettaro; per ottenere acini più omogenei o più grandi ripetere quest'ultimo trattamento dopo 8-10 giorni; **Uva da vino con semi**: per allungare il rachide sulle varietà a grappolo compatto trattare prima della fioritura con tralci di 10-15 cm alla dose di 0,5-1 compressa/hl d'acqua utilizzando 2-3 ettolitri d'acqua per ettaro. L'allungamento consente una migliore difesa nei programmi di Lotta Integrata contro la Botrytis, grazie ad una migliore aerazione del grappolo. Si raccomanda di effettuare prove preventive al fine di rilevare eventuali sensibilità da parte di alcune varietà.
Arancio: per migliorare la qualità della buccia, si tratta alla dose di 1-2,5 compresse/hl impiegando 25 hl/ha di acqua, dopo l'invaiatura.
Limone: per ritardare la raccolta e ridurre la presenza di frutti piccoli, si tratta alla dose di 1-2,5 compresse/hl prima dell'invaiatura.
Clementino e Mandarino: per migliorare l'allegagione, specie negli ibridi di scarsa produzione si tratta alla dose di 1 compressa/hl in piena fioritura per i mandarini e quando i 2/3 dei petali dei fiori sono caduti per i clementini, bagnando completamente le piante.
Ciliegio Dolce: per aumentare la consistenza e la pezzatura trattare all'invaiatura alla dose di 1-2,5 compresse/hl d'acqua impiegando circa 10 ettolitri d'acqua ad ettaro.
Ciliegio Acido: per ridurre i danni da giallume virotico, da scarsa vigoria e bassa produzione trattare 10-14 giorni dopo la caduta dei petali alla dose di 1-2,5 compresse/hl d'acqua utilizzando circa 6 ettolitri d'acqua per ettaro
Carciofo: per anticipare e concentrare il periodo di raccolta, nel caso di **2 trattamenti** si tratta con 3,5 compresse/hl al differenziarsi del primo capolino e ripetendo dopo 15 giorni; nel caso di **4 trattamenti** con **1** compressa/hl al differenziarsi del primo capolino e ripetendo i trattamenti ogni 15 giorni. Impiegare 4-5 hl/ha di soluzione. Irrigare prima o subito dopo i trattamenti. In caso di gelate, per stimolare la ripresa della coltura, trattare con 3,5 compresse/hl quando la temperatura è ritornata ai valori normali e le piante si sono riprese. Le varietà che meglio rispondono al trattamento sono quelle a capolini verdi, meno bene quelle violette.
Fragola: per anticipare e concentrare il periodo di raccolta, si tratta alla dose di 2,5-3,5 compresse/hl impiegando 5-8 hl/ha di acqua, 4-6 settimane prima del periodo di normale fioritura. Nelle zone solite a freddi improvvisi, si sconsiglia di anticipare la produzione e quindi l'impiego del fitoregolatore.
Sedano, Spinacio: per stimolare lo sviluppo e limitare lo stress da freddo trattare 4-5 settimane prima della raccolta alla dose di 2,5-5 compresse/hl d'acqua utilizzando 3-5 ettolitri d'acqua per ettaro.
Zucchino: per stimolare lo sviluppo e limitare lo stress da freddo trattare 4-5 settimane prima della raccolta alla dose di 2,5-5 compresse/hl d'acqua utilizzando 3-5 ettolitri d'acqua per ettaro.
Lattuga: per stimolare lo sviluppo e limitare lo stress da freddo trattare 3-4 settimane prima della raccolta alla dose di 2,5-5 compresse/hl d'acqua.
Pomodoro, Melanzana: per anticipare e migliorare quali-quantitativamente la produzione, applicare 1-2,5 compresse/hl d'acqua utilizzando 3-5 hl d'acqua per ettaro.
Patata: per stimolare l'emissione regolare dei germogli nei tuberi da seme, s'immergono per 10 minuti in una soluzione di 0,1 compressa/hl per tuberi sezionati e 0,5 compressa/hl per tuberi interi, asciugando e seminando subito dopo. Per i tuberi provenienti da magazzino di conservazione, lasciare trascorrere 3-4 settimane di pregerminazione.
Colture floreali in campo (Cactus, Ciclamini, Ortensie, Crisantemi, Fiordalisi, Rose, Margherite, Garofani, Anemoni, ecc.): per anticipare ed aumentare la fioritura, per interrompere la dormienza, per stimolare la crescita ed allungare gli steli, trattare alla comparsa dei primi boccioli florali alla dose di 1-2,5 compresse/hl d'acqua utilizzando 5 ettolitri d'acqua per ettaro. Si raccomanda di effettuare prove preventive al fine di rilevare eventuali sensibilità da parte di alcune specie e/o varietà.

AVVERTENZE GENERALI
Metodi di impiego: Aggiungere sempre un bagnante. Al momento dell'uso, sciogliere la quantità prevista di prodotto in poca acqua e diluire poi il tutto. La soluzione acquosa è instabile e va utilizzata in giornata. Il prodotto va impiegato in assenza di vento e quando non si prevedono precipitazioni nelle otto ore successive all'applicazione. Il successo dell'applicazione è anche legato alla corretta applicazione delle pratiche colturali e quando il terreno viene mantenuto ad un'umidità ottimale. Applicare durante le ore più fresche della giornata.
Fitotossicità: Il prodotto può indurre deformazioni indesiderate sui frutti del pero. La forzatura chimica rende le colture maggiormente sensibili alle variazioni climatiche.
Compatibilità: Il prodotto è tecnicamente miscibile con i prodotti a reazione neutra. E comunque consigliabile impiegarlo da solo.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
Sospendere il trattamento 20 giorni prima della raccolta

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

31 LUG. 2012

ETICHETTA AUTORIZZATA CON DECRETO DIRIGENZIALE DEL ....

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

GIB TAB

FITOREGOLATORE POLIVALENTE

Tipo di formulazione: compresse effervescenti

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Acido gibberellico GA_3 puro g 10
Coformulanti q.b. a g 100

PARTITA N° : ....

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Contenuto netto: g 100
(pari rispettivamente a: 10 compresse da 10 grammi)

Officina di produzione:
PHYTORGAN SA
6 Perivias str., 14564- N. Kifissia (Grecia)

L. GOBBI Srl
Via Vallecalda, 33
16013 Campo Ligure (Genova)
Tel. 010 920 395

Registrazione del Ministero della Salute n. .... del ......

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

3 11 LUG. 2012

ETICHETTA AUTORIZZATA CON DECRETO DIRIGENZIALE DEL ....

12A12578

DECRETO 31 luglio 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Gibrelin 2 LG».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione nn. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda presentata in data 11 giugno 2012 dall'impresa L. Gobbi S.r.l., con sede legale in Genova, via B. Bosco n. 57, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato GIBRELIN 2 LG contenente la sostanza attiva acido gibberellico (GA3), uguale al prodotto di riferimento denominato Gobbi Gib 2 LG registrato al n. 14529 con D.D. in data 28 gennaio 2011, dell'Impresa medesima;

Considerato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che:

il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Gobbi Gib 2 LG registrato al n. 14529;

Visto il decreto ministeriale del 22 aprile 2009 di recepimento della direttiva 2008/127/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva acido gibberellico (GA3) nell'Allegato I del decreto legislativo n. 194/95;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora è approvata ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza attiva in questione;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione, e all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/95, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui ai regolamenti (UE) n. 544/2011 e n. 545/2011 ed all'Allegato III del decreto legislativo n. 194/95;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 31 agosto 2019, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione;

Considerato altresì che per il prodotto fitosanitario in questione dovrà essere presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011, nonché ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto ministeriale del 22 aprile 2009, entro il 31 agosto 2013, pena la revoca dell' autorizzazione;

Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 agosto 2019, l'Impresa L. Gobbi S.r.l., con sede legale in Genova, via B. Bosco n. 57, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato GIBRELIN 2 LG con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 25 - 50 - 100 - 250 - 500; L 1 - 3 - 5 - 10.

Il prodotto è preparato presso lo stabilimento dell'Impresa:

L.Gobbi S.r.l. - Campo Ligure (Genova).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15465.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO
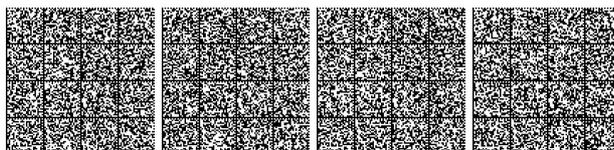
ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

Gibrelin 2 LG

FITOREGOLATORE LIQUIDO IN SOLUZIONE STABILE

COMPOSIZIONE	
Acido gibberellico GA3 puro	g 2 (= 18,6 g/l)
Coformulanti q.b. a	g 100,0

L. GOBBI Srl
Via Vallecalda, 33 - 16013 Campo Ligure (Genova)
Tel. 010 920 395

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Officina di produzione:
L.Gobbi S.r.l.- Campo Ligure (GE)

PARTITA N° : ....

Registrazione del Ministero della Salute n. ..... del ....

Contenuto netto:
25 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml, 3 litri, 5 litri, 10 litri

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

MODALITÀ DI IMPIEGO
Melo: per prevenire la rugginosità, favorire l'uniformità di pezzatura e l'allungamento dei frutti secondo gli standard varietali, intervenire ad inizio caduta petali alla dose di 45-85 ml/hl d'acqua e proseguendo con altri 3 trattamenti ad intervalli di 10 giorni alla stessa dose. Per ridurre i danni da gelate durante la fioritura e l'allegagione, trattare alla dose di 85-130 ml/hl d'acqua entro le 48 ore.
Pero: per migliorare l'allegagione nelle varietà di difficile impollinazione o partenocarpiche, si tratta alla dose di 55-110 ml/hl impiegando 10 hl/Ha quando il 20-30 % di fiori sono aperti nelle aree settentrionali e quando il 90% dei fiori sono aperti nelle aree meridionali. In caso di gelate durante la fioritura, per contrastare i danni da sterilità dei fiori trattare entro le 48 ore alla dose di 110-150 ml/hl e impiegando 10-15 hl/Ha. In caso di gelate a fiore chiuso, attendere per trattare la piena fioritura. Si sconsiglia l'impiego sulla varietà Decana del Comizio. **Dosi eccessive** possono modificare l'aspetto dei frutti e ridurre la fioritura dell'anno successivo mentre **trattamenti tardivi** inducono un eccessivo sviluppo della parte fogliare.
Vite: **Uva da tavola senza semi**: per allungare il rachide trattare in pre-fioritura con tralcio lungo 4-8 centimetri alla dose di 45-85 ml/hl d'acqua, impiegando 3 ettolitri d'acqua per ettaro; per diradare il grappolo, trattare al 30-40% della fioritura alla dose di 45-85 ml/hl d'acqua, impiegando 6 ettolitri d'acqua per ettaro; per aumentare le dimensioni degli acini trattare dopo l'allegagione con acini di 3-4 mm di diametro alla dose di 45-200 ml/hl d'acqua, impiegando 10 ettolitri d'acqua per ettaro; per ottenere acini più omogenei o più grandi ripetere quest'ultimo trattamento dopo 8-10 giorni; **Uva da tavola con semi**: per aumentare le dimensioni degli acini trattare dopo l'allegagione con acini di 3-4 mm di diametro alla dose di 25-45 ml/hl d'acqua, impiegando 10 ettolitri d'acqua per ettaro; per ottenere acini più omogenei o più grandi ripetere quest'ultimo trattamento dopo 8-10 giorni; **Uva da vino con semi**: per allungare il rachide sulle varietà a grappolo compatto trattare prima della fioritura con tralci di 10-15 cm alla dose di 25-45 ml/hl d'acqua utilizzando 2-3 ettolitri d'acqua per ettaro. L'allungamento consente una migliore difesa nei programmi di Lotta Integrata contro la Botrytis, grazie ad una migliore aerazione del grappolo. Si raccomanda di effettuare prove preventive al fine di rilevare eventuali sensibilità da parte di alcune varietà.
Arancio: per migliorare la qualità della buccia, si tratta alla dose di 45-130 ml/hl impiegando 25 hl/ha, dopo l'invaiatura.
Limone: per ritardare la raccolta e ridurre la presenza di frutti piccoli, si tratta alla dose di 45-110 ml/hl prima dell'invaiatura.
Clementino e Mandarino: per migliorare l'allegagione, specie negli ibridi di scarsa produzione si tratta alla dose di 55 ml/hl in piena fioritura per i mandarini e quando i 2/3 dei petali dei fiori sono caduti per i clementini, bagnando completamente le piante.
Ciliegio Dolce: per aumentare la consistenza e la pezzatura trattare all'invaiatura alla dose di 45-110 ml/hl d'acqua impiegando circa 10 ettolitri d'acqua ad ettaro.
Ciliegio Acido: per ridurre i danni da giallume virotico, da scarsa vigoria e bassa produzione trattare 10-14 giorni dopo la caduta dei petali alla dose di 45-110 ml/hl d'acqua utilizzando circa 6 ettolitri d'acqua per ettaro
Carciofo: per anticipare e concentrare il periodo di raccolta, nel caso di **2 trattamenti** si tratta con 110 ml/hl al differenziarsi del primo capolino e ripetendo dopo 15 giorni; nel caso di **4 trattamenti** con 55 ml/hl al differenziarsi del primo capolino e ripetendo i trattamenti ogni 15 giorni. Impiegare 4-5 hl/ha di soluzione. Irrigare prima o subito dopo i trattamenti. In caso di gelate, per stimolare la ripresa della coltura, trattare con 110 ml/hl quando la temperatura è ritornata ai valori normali e le piante si sono riprese. Le varietà che meglio rispondono al trattamento sono quelle a capolini verdi, meno bene quelle violette.
Fragola: per anticipare e concentrare il periodo di raccolta, si tratta alla dose di 85-150 ml/hl impiegando 5-8 hl/ha, 4-6 settimane prima del periodo di normale fioritura. Nelle zone solite a freddi improvvisi, si sconsiglia di anticipare la produzione e quindi l'impiego del fitoregolatore.
Sedano, Spinacio: per stimolare lo sviluppo e limitare lo stress da freddo trattare 4-5 settimane prima della raccolta alla dose di 85-195 ml/hl d'acqua utilizzando 3-5 ettolitri d'acqua per ettaro.
Zucchino: per stimolare lo sviluppo e limitare lo stress da freddo trattare 4-5 settimane prima della raccolta alla dose di 85-195 ml/hl d'acqua utilizzando 3-5 ettolitri d'acqua per ettaro.
Lattuga: per stimolare lo sviluppo e limitare lo stress da freddo trattare 3-4 settimane prima della raccolta alla dose di 85-200 ml/hl d'acqua.
Pomodoro, Melanzana: per anticipare e migliorare quali-quantitativamente la produzione, applicare 55-110 ml/hl d'acqua utilizzando 3-5 hl d'acqua per ettaro.
Patata: per stimolare l'emissione regolare dei germogli nei tuberi da seme, s'immergono per 10 minuti in una soluzione di 5 ml/hl per tuberi sezionati e 25 ml/hl per tuberi interi, asciugando e seminando subito dopo. Per i tuberi provenienti da magazzino di conservazione, lasciare trascorrere 3-4 settimane di pre-germinazione.
Colture floreali in campo (Cactus, Ciclamini, Ortensie, Crisantemi, Fiordalisi, Rose, Margherite, Garofani, Anemoni, ecc.): per anticipare ed aumentare la fioritura, per interrompere la dormienza, per stimolare la crescita ed allungare gli steli, trattare alla comparsa dei primi boccioli fiorali alla dose di 55-110 ml/hl d'acqua utilizzando 5 ettolitri d'acqua per ettaro. Si raccomanda di effettuare prove preventive al fine di rilevare eventuali sensibilità da parte di alcune specie e/o varietà.

Metodi di impiego: Al momento dell'uso, sciogliere la quantità prevista di prodotto in poca acqua e diluire poi il tutto. La soluzione acquosa è instabile e va utilizzata in giornata.

Fitotossicità: Il prodotto può indurre deformazioni indesiderate sui frutti del pero. La forzatura chimica rende le colture maggiormente sensibili alle variazioni climatiche.

Compatibilità: Il prodotto è tecnicamente miscibile con i prodotti a reazione neutra. E comunque consigliabile impiegarlo da solo.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere il trattamento 20 giorni prima della raccolta

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

ETICHETTA AUTORIZZATA CON DECRETO DIRIGENZIALE DEL ....

3 1 LUG. 2012

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

Gibrelin 2LG

FITOREGOLATORE LIQUIDO IN SOLUZIONE STABILE

COMPOSIZIONE	
Acido gibberellico GA3 puro	g 2 (= 18.6 g/l)
Coformulanti q.b. a	g 100,0

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Officina di produzione
L.Gobbi S.r.l.- Campo Ligure (GE)

PARTITA N° : ....

Registrazione del Ministero della Salute n. ... del .....

Contenuto netto:**25 ml, 50 ml, 100 ml**

L. GOBBI Srl
Via Vallecalda, 33 - 16013 Campo Ligure (GE)
Tel. 010 920 395

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

ETICHETTA AUTORIZZATA CON DECRETO DIRIGENZIALE DEL .... 31 LUG. 2012

12A12579

DECRETO 14 novembre 2012.

Autorizzazione provvisoria all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Runway».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed, in particolare, l'art. 8, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Visto il parere espresso dalla Commissione europea della Health & Consumers Directorate-General (DGSANCO) nella riunione del Comitato permanente della catena alimentare e della salute animale -Sezione prodotti fitosanitari/Legislazione del 10-11 marzo 2011, secondo il quale alle istanze di autorizzazione provvisoria, di cui all'art. 8, comma 1, della direttiva 91/414/CEE e art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 194/1995, di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive la cui decisione di completezza, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CE, è stata adottata prima del 14 giugno 2011, continuano ad applicarsi, ex art. 80 del Regolamento (CE) 1107/2009, le disposizioni della direttiva medesima;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda del 24 giugno 2008 presentata dall'Impresa Dow AgroSciences Italia Srl, con sede legale in Milano, Via Patroclo, 21, diretta ad ottenere l'autorizzazione provvisoria, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 194/1995, del prodotto fitosanitario denominato GF-839 contenente le sostanze attive fluroxipir e aminopyralid;

Vista la decisione della Commissione dell'Unione Europea in data 28 ottobre 2005 che riconosce, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CEE, la completezza dei fascicoli presentati per un esame particolareggiato ai fini dell'eventuale inserimento della sostanza attiva aminopyralid nell'allegato I della suddetta direttiva 91/414/CEE;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 736/2011 della Commissione del 26 luglio 2011 che approva la sostanza attiva fluroxipir a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 fino al 31 dicembre 2021, e modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione;

Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010 tra il Ministero della salute e l'Università di Milano per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier conformi ai requisiti di cui agli allegati II e III di cui al decreto legislativo n. 194/1995, in applicazione dei Principi uniformi di cui all'allegato VI dello stesso decreto legislativo;

Vista la valutazione dell'Istituto sopracitato in merito alla documentazione tecnico-scientifica presentata dall'impresa a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

Sentita la Commissione Consultiva dei Prodotti Fitosanitari (CCPF) di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, secondo le modalità descritte nella procedura approvata nel corso della riunione plenaria del 12 aprile 2012;

Vista la nota dell'Ufficio in data 22 maggio 2012 con la quale è stata richiesta la documentazione di completamento dell'*iter* autorizzativo;

Vista la nota del 6 giugno e successiva del 6 novembre 2012 con le quali l'Impresa medesima ha presentato la documentazione di completamento dell'*iter* autorizzativo ed ha comunicato di voler modificare la denominazione del prodotto in RUNWAI;

Visto il decreto dirigenziale del 12 ottobre 2012 con il quale l'Impresa medesima ha modificato la propria sede legale in Milano, Via F. Albani, 65;

Ritenuto di autorizzare provvisoriamente, ai sensi dell'art. 80 del Regolamento (CE) 1107/2009, il prodotto fitosanitario in questione, per un periodo di tre anni, in attesa della conclusione dell'esame comunitario della sostanza attiva aminopiralid;

Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 19 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per un periodo di tre (3) anni, l'Impresa Dow AgroSciences Italia Srl, con sede legale in Milano, Via F. Albani, 65, è provvisoriamente autorizzata, ai sensi dell'art. 80 del regolamento (CE) 1107/2009, ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato RUNWAY, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da litri 0,25 - 0,5 - 1 - 2 - 3 - 5 - 10 - 20 - 50 - 100 - 200 - 1000.

Il prodotto in questione è preparato negli stabilimenti delle Imprese:

Dow AgroSciences Italia Srl, in Mozzanica (BG); Diachem Spa U.P. Sifa in Caravaggio (BG); Torre Srl, in Torrenieri (Siena); Sipcam Spa, in Salerano sul Lambro (Lodi); Althaller Italia Srl, in S. Colombano al Lambro (MI); Zapi Industrie Chimiche Spa, in Conselve (PD);

Importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti delle Imprese estere:

Dow AgroSciences S.A.S., in Drusenheim (Francia); Dow AgroSciences, in Midland (USA).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 14407.

È approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 novembre 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

RUNWAY™

Erbicida di post-emergenza per le aree incolte inerbite

EMULSIONE ACQUA IN OLIO

Composizione di RUNWAY
Aminopiralid sale di potassio puro 3,50 g (35,5 g/L, pari a 30 g/L di acido equivalente)
Fluroxipir meptil puro 14,14 g (144,1 g /L, pari a 100 g /L di acido equivalente)
Coformulanti q.b. a g 100

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Rischio di gravi lesioni oculari. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle. L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di ingestione, consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non gettare i residui nelle fognature; non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Dow AgroSciences Italia s.r.l. - Via F. Albani, 65 - 20148 Milano
Tel. +39 051 28661
Stabilimenti autorizzati per la produzione e/o il confezionamento:
Dow AgroSciences Italia Srl – Mozzanica (Bergamo)
Dow AgroSciences S.A.S. - DRUSENHEIM (Francia)
Dow AgroSciences – Midland (USA)
Diachem S.p.A. – U.P. Sifa – Caravaggio (BG) – Italia
Torre Srl – Torrenieri fraz. Di Montalcino (SI)
SIPCAM S.p.A. - Salerano sul Lambro (Lodi)
ALTHALLER ITALIA S.r.l. - S. Colombano al Lambro (MI)
Zapi Industrie Chimiche S.p.A. – Conselve (PD)
Taglie autorizzate:
0,25 - 0,5 - 1 - 2 - 3 – 5 – 10 – 20 – 50 – 100 – 200 - 1.000 litri [1]

Registrazione n. .... del .... del Ministero della Salute
Partita n. Vedere sulla confezione

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Nessun antidoto specifico. Cure di sostegno. Trattamento basato sul giudizio del medico in base ai sintomi del paziente. **Consultare un Centro Antiveleni.**

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

USI AUTORIZZATI
RUNWAY è un erbicida di post-emergenza per le aree incolte inerbite: aree rurali ed industriali, aree ed opere civili, sedi ferroviarie, argini di canali, fossi e scoline. Efficace contro infestanti dicotiledoni annuali e perenni.

INFESTANTI CONTROLLATE
Infestanti sensibili: achillea millefoglie (*Achillea millefolium*), vitalba (*Clematis vitalba*), cardo campestre (*Cirsium arvense*), attaccamano (*Galium aparine*), vilucchio comune (*Convolvulus arvensis*), piantaggine comune (*Plantago lanceolata*), cinquefoglia comune (*Potentilla reptans*), robinia (*Robinia pseudacacia*), rovo (*Rubus fruticosus*), romice (*Rumex spp.*), crespino dei campi (*Sonchus arvensis*), veccia dolce (*Vicia sativa*), ginestra (*Cytisus scoparius*), ginestrone (*Ulex europaeus*), prugno selvatico (*Prunus spinosa*), buddleja (*Buddleja davidii*), betulla (*Betula spp.*), poligono del Giappone (*Fallopia japonica*).

Infestanti mediamente sensibili: ortica (*Urtica dioica*), soffione (*Taraxacum officinale*).

DOSE D'IMPIEGO
Trattamenti a pieno campo: 2 litri per ettaro.
Trattamenti localizzati: 1 litro per 100 litri d'acqua, fino ad un massimo di 2 litri per ettaro.

EPOCA D'IMPIEGO
RUNWAY è un erbicida sistemico di post-emergenza, assorbito principalmente per via fogliare. Impiegare RUNWAY su infestanti in attiva crescita, nelle prime fasi vegetative, evitando di applicare il prodotto con temperature particolarmente basse o elevate e in periodi siccitosi.

Avvertenza: effettuare 1 solo trattamento per anno.

MODALITA' DI APPLICAZIONE
Trattamenti a pieno campo: Bagnare uniformemente le infestanti impiegando 300 – 600 litri d'acqua ad ettaro, utilizzando irroratrici idrauliche oppure irroratrici a spalla, in buono stato di funzionamento e calibrate secondo le raccomandazioni del costruttore. Si raccomanda di utilizzare ugelli antideriva.

Trattamenti localizzati: Bagnare uniformemente le infestanti, senza raggiungere il gocciolamento, utilizzando irroratrici a spalla o montate su un trattore, dotate di lancia idonea. Prestare attenzione durante l'applicazione per evitare il sovra-dosaggio localizzato. Si raccomanda di utilizzare ugelli antideriva.

Note: Per permettere la massima traslocazione del prodotto verso le radici, non tagliare le infestanti o le piante trattate prima di 7 giorni dall'applicazione.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA
Riempire con acqua la botte fino a metà e aggiungere la quantità richiesta di RUNWAY. Completare il riempimento della botte mantenendo in funzione l'agitatore, non solo per miscelare perfettamente in prodotto, ma anche per garantire una corretta applicazione. Utilizzare acqua pulita e trattare subito dopo aver preparato la soluzione.

SELETTIVITA': RUNWAY è selettivo sulle specie graminacee. Occasionalmente si possono verificare inclinazioni o ingiallimenti dell'erba, ma questi sono transitori e rapidamente superati.

FITOTOSSICITA': Il prodotto può essere fitotossico per gli usi NON indicati in etichetta. In particolare il prodotto può danneggiare colture sensibili quali: vite, alberi da frutto, ortaggi, ornamentali e floreali in genere. Evitare, pertanto, che il prodotto giunga a contatto con tali colture sotto forma di deriva portata dal vento. Non applicare sottochioma né a distanza inferiore ad 1 metro dal tronco delle piante non bersaglio. Prestare attenzione alle pendenze per prevenire la lisciviazione in aree dove sono presenti cespugli o piante sensibili.

Avvertenze: Piante sensibili possono essere danneggiate dai residui del prodotto nel suolo o nella vegetazione trattata. Non applicare RUNWAY in terreno utilizzabile per la rifinitura superficiale dei giardini, per rinvasi, o altre opere di giardinaggio. Evitare d'impiegare il prodotto su vegetazione destinata a pacciamatura o alla produzione di compost per colture orticole o per il giardino.

LAVAGGIO DELLE ATTREZZATURE
Prima di effettuare trattamenti su colture diverse da quelle riportate in etichetta, è importante eliminare ogni traccia di prodotto dall'attrezzatura di irrorazione. Si raccomanda di seguire la seguente procedura:
- al termine dell'applicazione azionare il circuito di distribuzione per svuotare completamente l'attrezzatura nell'area stessa del trattamento;
- pulire quindi l'interno dell'attrezzatura impiegando un volume di acqua pulita pari al 15% del volume della miscela fitosanitaria applicata, avendo cura di eliminarne ogni residuo e deposito;
- fare ricircolare l'acqua all'interno dell'attrezzatura per almeno 10 minuti, eliminandola poi in osservanza delle disposizioni di legge, considerando l'acqua di risciacquo come refluo fitosanitario;
- verificare quindi lo stato di filtri ed apparato di distribuzione effettuandone, se necessario, la pulizia e manutenzione.

Intervallo di sicurezza: non richiesto

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Per **EMERGENZA MEDICA** contattare: **CENTRO ANTIVELENI NIGUARDA (MI): 0039 02 66101029 (24H)**
Per **EMERGENZE durante il trasporto,** contattare: 0039-335-6979115 (24H)
Per **INFORMAZIONI sull'uso dei prodotti**,contattare: 0039-051-28661 (O.U.)

[1] **ATTENZIONE: Lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore del contenitore dovrà essere effettuato in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto.**

™ Marchio della The Dow Chemical Company ("Dow") o di filiali della Dow

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 14/11/2012

12A12577

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 4 ottobre 2012.

Modifica della composizione della Commissione provinciale di conciliazione, per le controversie individuali di lavoro di Reggio Emilia.

IL DIRETTORE TERRITORIALE DEL LAVORO
DI REGGIO EMILIA

Visto il proprio decreto n. 2/2011 del 7 gennaio 2011 di ricostituzione della Commissione provinciale di Conciliazione presso questa direzione del lavoro, prevista dall'art. 410 e ss. del codice di procedura civile per le controversie individuali di lavoro;

Vista la nota congiunta delle organizzazioni sindacali CGIL-CISL-UIL consegnata in data 4 ottobre 2012, con la quale si comunicano i nominativi dei componenti in rappresentanza sindacale, che sostituiscono quelli precedentemente designati per la suddetta commissione, i sigg.ri:

Morelli Erica (CGIL);
Gabbi Alessandro (CGIL);
Cagossi Carolina (CGIL);
Coda Salvatore (CGIL);
Braggion Luca (CISL);
Del Fabbro Michele (CISL);
Bini Francesco (CISL);
Avolio Lorenzo (UIL);

Decreta

di modificare dal 4 ottobre 2012 la composizione della Commissione provinciale di Conciliazione per le controversie individuali di lavoro, precisando che i componenti in rappresentanza dei lavoratori sono i seguenti:

componenti effettivi:
Morelli Erica (CGIL);
Gabbi Alessandro (CGIL);
Braggion Luca (CISL);
Del Fabbro Michele (CISL);

componenti supplenti:
Cagossi Carolina (CGIL);
Coda Salvatore (CGIL);
Bini Francesco (CISL);
Avolio Lorenzo (UIL).

Il presente decreto sarà pubblicato nella apposita sezione pubblicità legale del sito istituzionale www.lavoro.gov.it e nella *Gazzetta Ufficiale*.

Reggio Emilia, 4 ottobre 2012

Il direttore territoriale: BERTONI

12A12449

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 20 novembre 2012.

Metodi ufficiali di analisi per i fertilizzanti - Supplemento n. 11.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE E DEL CONTRASTO
ALLE FRODI AGRO-ALIMENTARI

Visto il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1986, n. 462, che all'art. 10 ha previsto l'istituzione dell'Ispettorato centrale repressione frodi presso il Ministero dell'agricoltura e foreste per l'esercizio, tra l'altro, delle funzioni inerenti alla prevenzione e repressione delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2012, n. 41, recante "Riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali", che all'art. 4 ha previsto per l'Ispettorato centrale l'attuale denominazione di "Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agro-alimentari" con acronimo ICQRF, riconfermando, tra le competenze allo stesso demandate, le funzioni in materia di aggiornamento delle metodiche ufficiali di analisi dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestali;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 2006 del Ministro delle politiche agricole e forestali pro-tempore concernente a norma dell'art. 44 della legge 20 febbraio 2006, n. 82, l'istituzione della Commissione consultiva per l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale, articolata in dieci sottocommissioni con competenze settoriali;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2010, Indirizzi interpretativi in materia di riordino degli organismi collegiali e di riduzione dei costi degli apparati amministrativi;

Visto il decreto dell'Ispettore generale capo n. 1793 del 19 dicembre 2008 con il quale è stata istituita la sottocommissione per l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi dei fertilizzanti ed affini e sono stati nominati i relativi componenti;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, concernente il "Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'art. 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88", il quale prescrive che l'osservanza delle disposizioni per quanto concerne la conformità rispetto ai tipi di fertilizzanti e l'osservanza dei titoli dichiarati di elementi fertilizzanti o dei titoli dichiarati delle forme e delle solubilità di tali elementi è accertata, all'atto dei controlli ufficiali, con i metodi di campionamento ed analisi adottati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il parere della Commissione consultiva di cui all'art. 44 della legge 20 febbraio 2006, n. 82;
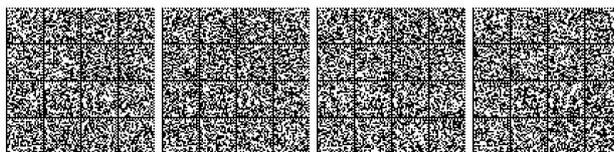
Visto il decreto ministeriale 24 marzo 1986, relativo all'approvazione dei "Metodi ufficiali di analisi per i fertilizzanti", pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 180 del 5 agosto 1986, modificato ed integrato da ultimo con il decreto 23 settembre 2011 - Supplemento n. 10 - pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 230 del 3 ottobre 2011;

Visto il regolamento (CE) n. 1020/2009 della Commissione del 28 ottobre 2009, di modifica del regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai concimi, ed in particolare l'allegato III che aggiorna i metodi di analisi, pubblicato sulla G.U.C.E. L 282 del 29 ottobre 2009;

Visto il regolamento (UE) n. 137/2011 della Commissione del 16 febbraio 2011 che modifica il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai concimi, ed in particolare l'allegato II che aggiorna i metodi di analisi, pubblicato sulla G.U.C.E. L 43 del 17 febbraio 2011;

Visto il regolamento (UE) n. 223/2012 della Commissione del 14 marzo 2012 che modifica il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai concimi, ed in particolare l'allegato II che aggiorna i metodi di analisi, pubblicato sulla G.U.C.E. L 75 del 15 marzo 2012;

Ritenuto necessario adottare le opportune disposizioni per uniformare le norme nazionali a quelle dei citati regolamenti comunitari n. 1020/2009, n. 137/2011 e n. 223/2012;

Sentita la sopra citata Commissione consultiva per l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale - Sottocommissione fertilizzanti ed affini, operativa in regime di proroga ai sensi della precitata direttiva 4 agosto 2010, la quale ha espresso parere positivo;

Vista la direttiva 98/34/CE e successive modifiche, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche;

Decreta:

Art. 1.

I metodi di analisi descritti nell'allegato al decreto ministeriale 24 marzo 1986, concernente l'approvazione dei "Metodi ufficiali di analisi per i fertilizzanti", e nell'allegato al decreto 23 gennaio 1991, concernente l'approvazione dei "Metodi ufficiali di analisi per i fertilizzanti -Supplemento n. 2", sono modificati conformemente all'allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 2012

Il direttore generale: GATTO

ALLEGATO

L'allegato al decreto ministeriale 24 marzo 1986, Parte prima, è così modificato:

1. la voce «METODO 1» è sostituita dal testo seguente:

«Metodo l - Preparazione del campione per l'analisi.

UNI EN 1482-2: Concimi e correttivi calcici e magnesiaci - Campionamento e preparazione del campione - Parte 2: Preparazione del campione»;

2. la parte «METODI 2» è così modificata:

a) la voce «Metodo 2.1» è sostituita dal seguente testo:

«Metodo 2.1 - Dosaggio dell'azoto ammoniacale.

UNI EN 15475: Concimi - Determinazione dell'azoto ammoniacale. Questo metodo di analisi è stato oggetto di prove interlaboratorio.»;

b) la voce «Metodo 2.2.1» è sostituita dal seguente testo:

«Metodo 2.2.1 - Determinazione dell'azoto nitrico e ammoniacale secondo Ulsch.

UNI EN 15558: Concimi - Determinazione dell'azoto nitrico e ammoniacale secondo Ulsch. Questo metodo di analisi non è stato oggetto di prove interlaboratorio.»;

c) la voce «Metodo 2.2.2» è sostituita dal seguente testo:

«Metodo 2.2.2 - Determinazione dell'azoto nitrico e ammoniacale secondo Arnd.

UNI EN 15559: Concimi - Determinazione dell'azoto nitrico e ammoniacale secondo Arnd. Questo metodo di analisi non è stato oggetto di prove interlaboratorio.»;

d) la voce «Metodo 2.2.3» è sostituita dal seguente testo:

«Metodo 2.2.3 - Determinazione dell'azoto nitrico ed ammoniacale secondo Devarda.

UNI EN 15476: Concimi - Determinazione dell'azoto nitrico e ammoniacale secondo Devarda. Questo metodo di analisi è stato oggetto di prove interlaboratorio.»;

e) la voce «Metodo 2.3.1» è sostituita dal seguente testo:

«Metodo 2.3.1 - Determinazione dell'azoto totale nella calciocianammide esente da nitrati.

UNI EN 15560: Concimi - Determinazione dell'azoto totale nella calciocianammide esente da nitrati. Questo metodo di analisi non è stato oggetto di prove interlaboratorio.»;

f) la voce «Metodo 2.3.2» è sostituita dal seguente testo:

«Metodo 2.3.2 - Determinazione dell'azoto totale nella calciocianammide nitrata.

UNI EN 15561: Concimi - Determinazione dell'azoto totale nella calciocianammide contenente nitrati. Questo metodo di analisi non è stato oggetto di prove interlaboratorio.»;

g) la voce «Metodo 2.3.3» è sostituita dal seguente testo:

«Metodo 2.3.3 - Determinazione dell'azoto totale nell'urea.

UNI EN 15478: Concimi - Determinazione dell'azoto totale nell'urea. Questo metodo di analisi è stato oggetto di prove interlaboratorio.»;

h) la voce «Metodo 2.4» è sostituita dal testo seguente:

«Metodo 2.4 - Determinazione dell'azoto cianammidico.

UNI EN 15562: Concimi - Determinazione dell'azoto cianammidico. Questo metodo di analisi non è stato oggetto di prove interlaboratorio.»;

i) la voce «Metodo 2.5» è sostituita dal testo seguente:

«Metodo 2.5 - Determinazione spettrofotometrica del biureto nell'urea.

UNI EN 15479: Concimi —-Determinazione spettrofotometrica del biureto nell'urea. Questo metodo di analisi è stato oggetto di prove interlaboratorio.»;

j) la voce «Metodo 2.6.1» è sostituita dal seguente testo:

«Metodo 2.6.1 - Determinazione delle diverse forme d'azoto in uno stesso campione in concimi contenenti azoto sotto forma nitrica, ammoniacale, ureica e cianammidica.

UNI EN 15604: Concimi - Determinazione delle diverse forme d'azoto in uno stesso campione in concimi contenenti azoto sotto forma nitrica, ammoniacale, ureica e cianammidica. Questo metodo di analisi non è stato oggetto di prove interlaboratorio.»;

k) la voce «Metodo 2.6.2» è sostituita dal seguente testo:

«Metodo 2.6.2 - Determinazione dell'azoto totale nei concimi contenenti azoto solamente in forma nitrica, ammoniacale ed ureica mediante due metodi differenti.

UNI EN 15750: Concimi - Determinazione dell'azoto totale nei concimi contenenti azoto solamente in forma nitrica, ammoniacale ed ureica mediante due metodi differenti. Questo metodo di analisi è stato oggetto di prove interlaboratorio.»;

3. la parte «METODI 3» è così modificata:

a) la voce «Metodo 3.1.1» è sostituita dal seguente testo:

«Metodo 3.1.1 - Estrazione del fosforo solubile in acidi minerali.

UNI EN 15956: Concimi - Estrazione del fosforo solubile in acidi minerali. Questo metodo di analisi è stato oggetto di prove interlaboratorio.»;

b) la voce «Metodo 3.1.2» è sostituita dal seguente testo:

«Metodo 3.1.2 - Estrazione del fosforo solubile in acido formico al 2%.

UNI EN 15919: Concimi — Estrazione del fosforo solubile in acido formico al 2%. Questo metodo di analisi non è stato oggetto di prove interlaboratorio.»;

c) la voce «Metodo 3.1.3» è sostituita dal seguente testo:

«Metodo 3.1.3 - Estrazione del fosforo solubile in acido citrico al 2%.

UNI EN 15920: Concimi - Estrazione del fosforo solubile in acido citrico al 2%. Questo metodo di analisi non è stato oggetto di prove interlaboratorio.»;

d) la voce «Metodo 3.1.4» è sostituita dal seguente testo:

«Metodo 3.1.4 - Estrazione del fosforo solubile in citrato ammonico neutro.

UNI EN 15957: Concimi - Estrazione del fosforo solubile in citrato ammonico neutro. Questo metodo di analisi è stato oggetto di prove interlaboratorio.»;

e) la voce «Metodo 3.1.5.1» è sostituita dal seguente testo:

«Metodo 3.1.5.1 - Estrazione del fosforo solubile secondo Petermann a 65 °C.

UNI EN 15921: Concimi - Estrazione del fosforo solubile secondo Petermann a 65 °C. Questo metodo di analisi non è stato oggetto di prove interlaboratorio.»;

f) la voce «Metodo 3.1.5.2» è sostituita dal seguente testo:

«Metodo 3.1.5.2 -Estrazione del fosforo solubile secondo Petermann a temperatura ambiente.

UNI EN 15922: Concimi - Estrazione del fosforo solubile secondo Petermann a temperatura ambiente. Questo metodo di analisi non è stato oggetto di prove interlaboratorio.»;

g) la voce «Metodo 3.1.5.3» è sostituita dal seguente testo:

«Metodo 3.1.5.3 - Estrazione del fosforo solubile nel citrato ammonico alcalino di Joulie.

UNI EN 15923: Concimi - Estrazione del fosforo solubile nel citrato ammonico alcalino di Joulie. Questo metodo di analisi non è stato oggetto di prove interlaboratorio.»;

h) la voce «Metodo 3.1.6» è sostituita dal seguente testo:

«Metodo 3.1.6 - Estrazione del fosforo solubile in acqua.

UNI EN 15958: Concimi - Estrazione del fosforo solubile in acqua. Questo metodo di analisi è stato oggetto di prove interlaboratorio.»;

i) la voce «Metodo 3.2» è sostituita dal seguente testo:

«Metodo 3.2 - Determinazione del fosforo estratto.

UNI EN 15959: Concimi - Determinazione del fosforo estratto. Questo metodo di analisi è stato oggetto di prove interlaboratorio.»;

4. la voce «Metodo 4.1» è sostituita dal testo seguente:

«Metodo 4.1 - Determinazione del potassio solubile in acqua

UNI EN 15477: Concimi - Determinazione del contenuto di potassio solubile in acqua. Questo metodo di analisi è stato oggetto di prove interlaboratorio.»;

5. la parte «METODI 7» è così modificata:

a) la voce «Metodo 7.1» è sostituita dal testo seguente:

«Metodo 7.1 - Determinazione della finezza di macinazione (procedura a secco).

UNI EN 15928: Concimi — Determinazione della finezza di macinazione (procedura a secco). Questo metodo di analisi non è stato oggetto di prove interlaboratorio.»;

b) la voce «Metodo 7.2» è sostituita dal testo seguente:

«Metodo 7.2 - Determinazione della finezza di macinazione dei fosfati naturali teneri.

UNI EN 15924: Concimi - Determinazione della finezza di macinazione di fosfati naturali teneri. Questo metodo di analisi non è stato oggetto di prove interlaboratorio.»;

6. sono aggiunti i seguenti metodi:

«Metodo 2.6.3 - Determinazione dei condensati di urea mediante cromatografia liquida ad alta risoluzione (HPLC) - Isobutilidendiurea e crotonilidendiurea (metodo *A)* e oligomeri di metilenurea (metodo *B)*.

UNI EN 15705: Concimi. Determinazione dei condensati di urea mediante cromatografia liquida ad alta risoluzione (HPLC). Isobutilidendiurea e crotonilidendiurea (metodo *A)* e oligomeri di metilenurea (metodo *B)*. Questo metodo di analisi è stato oggetto di prove interlaboratorio.»;

«Metodo 11.7 - Determinazione di ligninsulfonati.

UNI EN 16109: Concimi — Determinazione dei micronutrienti complessati nei concimi - Identificazione dei ligninsulfonati. Questo metodo di analisi è stato oggetto di prove interlaboratorio.»

«Metodo 11.8 - Determinazione del contenuto di micronutrienti complessati e della loro frazione complessata.

UNI EN 15962: Concimi - Determinazione del contenuto di micronutrienti complessati e della loro frazione complessata. Questo metodo di analisi è stato oggetto di prove interlaboratorio.».

L'allegato al decreto 23 gennaio 1991, è così modificato:

1. la parte «METODI 8» è così modificata:

a) la voce «Metodo 8.1» è sostituita dal testo seguente:

«Metodo 8.1 - Estrazione di calcio totale, magnesio totale, sodio totale e zolfo totale sotto forma di solfati.

UNI EN 15960: Concimi - Estrazione di calcio totale, magnesio totale, sodio totale e zolfo totale sotto forma di solfati. Questo metodo di analisi non è stato oggetto di prove interlaboratorio.»;

b) la voce «Metodo 8.2» è sostituita dal testo seguente:

«Metodo 8.2 - Estrazione dello zolfo totale presente in varie forme.

UNI EN 15925: Concimi - Estrazione dello zolfo totale presente in varie forme. Questo metodo di analisi non è stato oggetto di prove interlaboratorio.»;

c) la voce «Metodo 8.3» è sostituita dal testo seguente:

«Metodo 8.3 - Estrazione delle forme solubili in acqua del calcio, del magnesio, del sodio e dello zolfo presenti sotto forma di solfato.

UNI EN 15961: Concimi - Estrazione delle forme solubili in acqua del calcio, del magnesio, del sodio e dello zolfo presenti sotto forma di solfato. Questo metodo di analisi non è stato oggetto di prove interlaboratorio.»;

d) la voce «Metodo 8.4» è sostituita dal testo seguente:

«Metodo 8.4 - Estrazione dello zolfo solubile in acqua quando lo zolfo è presente sotto varie forme.

UNI EN 15926: Concimi Estrazione dello zolfo solubile in acqua quando lo zolfo è presente in varie forme. Questo metodo di analisi non è stato oggetto di prove interlaboratorio.»;

e) la voce «Metodo 8.5» è sostituita dal testo seguente:

«Metodo 8.5 - Estrazione e determinazione dello zolfo elementare.

UNI EN 16032: Concimi - Estrazione e determinazione dello zolfo elementare. Questo metodo di analisi non è stato oggetto di prove interlaboratorio.»;

f) la voce «Metodo 8.9» è sostituita dal testo seguente:

«Metodo 8.9 - Determinazione del contenuto di solfati utilizzando tre metodi differenti.

UNI EN 15749: Concimi - Determinazione del contenuto di solfati utilizzando tre metodi differenti. Questo metodo di analisi è stato oggetto di prove interlaboratorio.».

12A12604
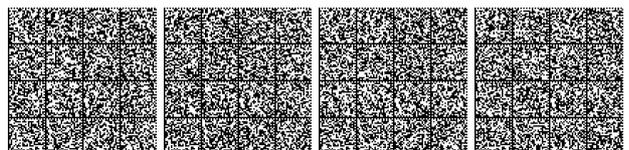
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 31 ottobre 2012.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «La Concordia», in Milano.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002;

Visto l'art. 2545-octiesdecies del codice civile;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Preso atto che, la società cooperativa «La Concordia» costituita in data 4 agosto 2008, codice fiscale n. 06293910961, con sede in Milano, si è sciolta e posta in liquidazione l'11 gennaio 2011;

Viste le risultanze del verbale di revisione effettuata dal revisore del MISE in data 4 novembre 2010 nei confronti della citata cooperativa, dalle quali emerge la proposta di sostituzione del liquidatore per le irregolarità nello stesso verbale evidenziate, che qui si intendono richiamate;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 13 settembre 2012;

Considerato che, la Cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli art. 7 e 8, legge 241/90, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione dello stesso;

Decreta:

Art. 1.

Il prof. avv. Stefano Ambrosini, nato a Torino il 2 maggio 1969, con studio in Milano, via Ricasoli n. 2, è nominato liquidatore della suindicata società cooperativa «La Concordia», con sede in Milano, codice fiscale n. 06293910961, in sostituzione del sig. Giovanni Paloschi, revocato.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 31 ottobre 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A12564

DECRETO 31 ottobre 2012.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Service Company», in Milano.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002;

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Preso atto che, la società cooperativa «Service Company» costituita in data 6 marzo 2007, codice fiscale n. 05664750964, con sede in Milano, si è sciolta e posta in liquidazione il 19 ottobre 2009;

Viste le risultanze del verbale di revisione effettuata dal revisore dell'Unione italiana cooperative in data 30 ottobre 2010 nei confronti della citata cooperativa, dalle quali emerge la proposta di sostituzione del liquidatore per le irregolarità nello stesso verbale evidenziate, che qui si intendono richiamate;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 13 settembre 2012;

Considerato che, la Cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli art. 7 e 8, legge 241/90, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione dello stesso;

Decreta:

Art. 1.

Il prof. avv. Stefano Ambrosini, nato a Torino il 2 maggio 1969, con studio in Milano, via Ricasoli n. 2, è nominato liquidatore della suindicata società cooperativa «Service Company» con sede in Milano, codice fiscale n. 05664750964, in sostituzione del sig. Flores Ruby Fe, revocato.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 31 ottobre 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A12565

DECRETO 31 ottobre 2012.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Gruppo Inteco», in Buccinasco.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002;

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Preso atto che, la società cooperativa «Gruppo Inteco» costituita in data 29 aprile 2003, codice fiscale n. 03945400962, con sede in Buccinasco (MI), si è sciolta e posta in liquidazione il 21 giugno 2011;

Viste le risultanze del verbale di revisione effettuata dal revisore del MISE in data 11 novembre 2010 nei confronti della citata cooperativa, dalle quali emerge la proposta di sostituzione del liquidatore per le irregolarità nello stesso verbale evidenziate, che qui si intendono richiamate;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 13 settembre 2012;

Considerato che, la Cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli art. 7 e 8, legge 241/90, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione dello stesso;

Decreta:

Art. 1.

Il prof. avv. Stefano Ambrosini, nato a Torino il 2 maggio 1969, con studio in Milano, via Ricasoli n. 2, è nominato liquidatore della suindicata società cooperativa «Gruppo Inteco», con sede in Buccinasco (MI), codice fiscale n. 03945400962, in sostituzione della sig.ra Abd El Ltif Ibrahim Sameh El Sayed, revocata.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 31 ottobre 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A12566

DECRETO 20 novembre 2012.

Nuove modalità per la determinazione della componente del costo evitato di combustibile (CEC), di cui al provvedimento Cip 6/92, e determinazione del valore di conguaglio del CEC per il 2011.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9, ed in particolare l'art. 22, comma 5, secondo cui, nell'ambito del regime giuridico degli impianti di produzione di energia elettrica a mezzo di fonte rinnovabile, vengono stabiliti criteri e termini per la definizione e l'aggiornamento da parte del Comitato Interministeriale Prezzi (di seguito: *CIP)* dei prezzi di ritiro dell'energia prodotta da fonti rinnovabili;

Visto il provvedimento del CIP 29 aprile 1992, n. 6, come modificato e integrato dal decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994 (di seguito: provvedimento Cip 6/92) e la relativa relazione di accompagnamento;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, ed in particolare l'art. 3, comma 7, secondo cui, nell'ambito dei poteri in materia tariffaria attribuiti all'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (di seguito: Autorità) conservano efficacia il provvedimento Cip 6/92 ed i relativi aggiornamenti;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ed in particolare l'art. 3, comma 12, secondo cui ai produttori di energia elettrica di cui alla legge 9/91, art. 22, c.3, ritirata dal Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale (GRTN, oggi Gestore dei Servizi Energetici Spa, di seguito: *GSE)* viene corrisposto un prezzo determinato dall'Autorità in applicazione del criterio del costo evitato (di seguito: *CEC)*;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed in particolare l'art. 2, comma 141, secondo cui il valore medio del prezzo del metano ai fini dell'aggiornamento di cui al titolo II, punto 7, lettera *b)*, del provvedimento Cip 6/92 è determinato dall'Autorità, tenendo conto dell'effettiva struttura dei costi nel mercato del gas naturale;

Vista la deliberazione 8 luglio 1999, n. 81 concernente aggiornamento dei prezzi di cessione dell'energia elettrica e dei contributi riconosciuti alla nuova energia prodotta da impianti utilizzanti fonti rinnovabili e assimilate ai sensi degli articoli 20, comma 1 e 22, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, con cui l'Autorità aveva modificato i valori del consumo specifico inizialmente definiti dal provvedimento Cip n. 6/92, al fine di tenere conto dell'evoluzione dell'efficienza di conversione;

Vista la deliberazione dell'Autorità 15 novembre 2006, n. 249/06, con cui, a seguito della scadenza dell'accordo Snam/Confindustria al 31 Dicembre 2006, l'Autorità fissa i nuovi criteri per l'aggiornamento della componente CEC a partire dal 1° gennaio 2007;

Vista la deliberazione dell'Autorità 21 ottobre 2008, ARG/elt 154/08, con cui l'Autorità ha ridefinito i criteri di aggiornamento del CEC al fine di tener conto dell'effettiva struttura dei costi nel mercato del gas naturale come stabilito dalla legge n. 244/2007;

Vista la legge 23 luglio 2009 n. 99 e in particolare l'art. 30, comma 15, secondo cui "In conformità a quanto previsto dall'art. 2, comma 141, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a decorrere dall'anno 2009, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, è aggiornato trimestralmente il valore della componente del costo evitato di combustibile di cui al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 6/92 del 29 aprile 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 marzo 1992, da riconoscere in acconto fino alla fissazione del valore annuale di conguaglio. Tali aggiornamenti sono effettuati sulla base di periodi trimestrali di registrazione delle quotazioni dei prodotti del paniere di riferimento della componente convenzionale relativa al valore del gas naturale di cui al punto 3 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 154/08 del 21 ottobre 2008 per tener conto delle dinamiche di prezzo dei prodotti petroliferi, tenendo altresì conto dell'evoluzione dell'efficienza di conversione e fermi restando i criteri di calcolo del costo evitato di combustibile di cui alla deliberazione della medesima Autorità n. 249/06 del 15 novembre 2006";

Vista la deliberazione 24 settembre 2009 – PAS 16/09 con la quale l'Autorità formula la proposta di cui al punto precedente limitatamente all'acconto del CEC per il quarto trimestre 2009, rimandando ad un successivo provvedimento – da adottarsi in esito ad ulteriori approfondimenti- la formulazione della proposta per la definizione delle modalità di aggiornamento del CEC a conguaglio e in acconto a partire dal conguaglio dell'anno 2009;

Viste le deliberazioni 29 aprile 2010 – PAS 8/10 e PAS 9/10 con cui l'Autorità formula rispettivamente la proposta per la definizione dei valori a conguaglio della componente CEC per l'anno 2009 e per la definizione delle modalità di aggiornamento del CEC a conguaglio e in acconto, di cui alla citata legge n. 99/2009;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 luglio 2010 con cui è fissato il valore del CEC a conguaglio per l'anno 2009;

Visti i decreti del Ministro dello sviluppo economico 3 febbraio 2011 e 8 giugno 2011 con cui, nelle more dell'attuazione dell'art. 30, comma 15, della legge 99/09, sono stati rispettivamente individuati il valore di acconto per il primo trimestre dell'anno 2011 e il valore di conguaglio per l'anno 2010 della componente CEC;

Visto il parere 130/2011 del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza del 21 marzo 2012 secondo cui "la Sezione ritiene che l'art. 30, comma 15, della legge 23 luglio 2009, n.99, debba trovare applicazione anche in riferimento alle iniziative prescelte di cui all'art. 3, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481"

Considerato che con la deliberazione PAS 9/10, l'Autorità ha proposto di dare attuazione alle disposizioni introdotte dalla legge n. 99/09, tenendo conto ai fini dell'aggiornamento del CEC, anche dell'evoluzione dell'efficienza di conversione;

Ritenuto di condividere la proposta di cui alla delibera dell'Autorità PAS 9/10 sulle modalità per l'aggiornamento dei valori di acconto e di conguaglio del costo evitato di combustibile di cui al provvedimento Cip 6/92, sia con riferimento all'utilizzo di un prezzo medio del combustibile convenzionale coerente con l'attuale struttura dei costi del mercato all'ingrosso del gas naturale di cui al TIVG, che con riferimento all'applicazione dei coefficienti di consumo specifico definiti dalla delibera della medesima Autorità n. 81/99 onde tener conto dell'evoluzione dell'efficienza di conversione ivi comprese le relative deroghe;

Ritenuto di individuare nel GSE il soggetto delegato all'accertamento del possesso dei requisiti ai fini del riconoscimento delle deroghe ai fini dell'applicazione dei coefficienti di consumo specifico sulla base di una procedura preventivamente sottoposta all'approvazione del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

Quantificazione del CEC a conguaglio a partire dall'anno 2010

1. A partire dal 1° gennaio 2010, il CEC, espresso in c€/kWh con due cifre decimali, è pari al prodotto tra:

a) il prezzo medio del combustibile convenzionale, espresso in c€/mc con due cifre decimali, calcolato secondo le modalità riportate nell'art. 2 e

b) i valori del consumo specifico, espresso in mc/kWh, di cui all'art. 3.

Art. 2.

Calcolo del prezzo medio del combustibile convenzionale ai fini del CEC a conguaglio

1. Il prezzo medio del combustibile convenzionale ai fini della determinazione del CEC è pari, ogni anno, alla somma delle seguenti tre componenti, ciascuna espressa in c€/mc con due cifre decimali:

a) la componente convenzionale relativa al solo valore del gas naturale (CEC^{gas}) di cui al comma 2;

b) la componente relativa al trasporto (CEC^{trasp}) di cui al comma 3;

c) la componente relativa al margine di commercializzazione all'ingrosso (CEC^{com}) di cui al comma 4.

2. La CEC^{gas} è pari alla media aritmetica dei valori trimestrali CEC_t^{gas}, ciascuno pari al corrispettivo QEt di cui all'art. 6, comma 6.1, lettera *b)*, del TIVG, vigente nel trimestre t-esimo calcolato come indicato nei commi 6.2 e 6.3 del medesimo provvedimento.

3. La CEC^{trasp} è pari alla media aritmetica dei valori mensili CEC_m^{trasp} calcolati, relativamente all'impianto di riferimento per il provvedimento Cip n. 6/92, applicando la regolazione definita dall'Autorità in materia di tariffe e di accesso al servizio di trasporto del gas naturale e vigente nel mese m-esimo.

4. La CEC^{com} è pari alla media aritmetica dei valori trimestrali CEC_t^{com}, ciascuno pari al corrispettivo QCI di cui all'art. 6, comma 6.1, lettera *a)*, del TIVG, vigente nel trimestre t-esimo.
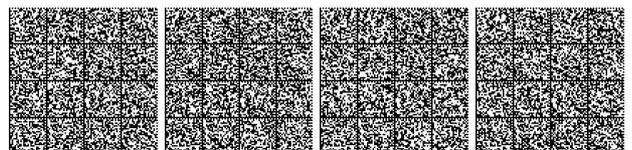
Art. 3.

Valori del consumo specifico ai fini del CEC

1. I valori del consumo specifico, espressi in mc/kWh, fatto salvo quanto previsto ai commi 2, 3 e 4, sono pari a:

a) 0,227 mc/kWh per gli impianti entrati in esercizio entro il 31 dicembre 1996;

b) 0,215 mc/kWh per gli impianti entrati in esercizio nel biennio 1997- 1998;

c) 0,207 mc/kWh per gli impianti entrati in esercizio nel biennio 1999- 2000;

d) 0,199 mc/kWh per gli impianti entrati in esercizio nel biennio 2001- 2002 e negli anni successivi.

A tal fine, fa fede la data in cui è stato effettuato il primo parallelo.

2. Nel caso di impianti entrati in esercizio a partire dall'1 gennaio 1997 relativamente ai quali si accerti che la maggior parte dei costi afferenti l'acquisto e la costruzione dell'impianto derivino da obbligazioni assunte anteriormente al 31 dicembre 1994, si applicano i valori del consumo specifico previsti dal comma 1, lettera *a)*.

3. Nel caso di impianti entrati in esercizio a partire dall'1 gennaio 1999 relativamente ai quali si accerti che la maggior parte dei costi afferenti l'acquisto e la costruzione dell'impianto derivino da obbligazioni assunte anteriormente al 31 dicembre 1996, si applicano i valori del consumo specifico previsti dal comma 1, lettera *b)*.

4. Nel caso di impianti entrati in esercizio a partire dall'1 gennaio 2001 relativamente ai quali si accerti che la maggior parte dei costi afferenti l'acquisto e la costruzione dell'impianto derivino da obbligazioni assunte anteriormente al 31 dicembre 1998, si applicano i valori del consumo specifico previsti dal comma 1, lettera *c)*.

5. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto il GSE sottopone al Ministero dello sviluppo economico per l'approvazione la procedura per accertare il possesso dei requisiti ai fini dell'applicazione delle deroghe previste ai commi 2, 3 e 4. Una volta approvata la procedura è pubblicata sul sito internet del GSE.

6. I soggetti interessati all'applicazione dei commi 2, 3 e 4, sulla base della procedura di cui al comma 5, richiedono al GSE l'applicazione della relativa deroga, allegando la documentazione tecnica ed economica necessaria a dimostrarne il fondamento. Il GSE, con propria istruttoria da concludersi entro 120 giorni dalla presentazione dell'istanza, valuta la sussistenza dei presupposti atti a consentire l'applicazione di tali disposizioni dandone comunicazione al produttore.

7. Ai fini dell'applicazione delle deroghe di cui ai commi 2, 3 e 4 per la maggior parte dei costi afferenti l'acquisto e la costruzione dell'impianto si intende almeno il 51% dei costi sostenuti per l'acquisto del macchinario e degli altri componenti significativi necessari per la generazione di energia elettrica.

Art. 4.

Quantificazione del CEC in acconto

1. Il CEC in acconto, espresso in c€/kWh con due cifre decimali, è pari al prodotto tra:

c) il prezzo medio del combustibile convenzionale, espresso in c€/mc con due cifre decimali, calcolato secondo le modalità riportate nell'art. 5 e

d) i valori del consumo specifico, espresso in mc/kWh, di cui all'art. 3.

Art. 5.

Calcolo del prezzo medio del combustibile convenzionale ai fini del CEC in acconto

1. Il prezzo medio del combustibile convenzionale, espresso in c€/mc con due cifre decimali, è pari, ogni trimestre, alla somma delle seguenti tre componenti:

a) la CEC_t^{gas} relativa al trimestre di riferimento;

b) la CEC_t^{trasp}, pari all'ultimo valore della CEC^{trasp} definito a conguaglio;

c) la CEC_t^{com} relativa al trimestre di riferimento.

Art. 6.

Disposizioni transitorie e finali

1. Ai fini della determinazione del CEC a conguaglio per l'anno 2011, il valore del prezzo medio del combustibile convenzionale è pari a 35,15 c€/mc, derivante dalla somma delle seguenti componenti:

a. componente convenzionale relativa al valore del gas naturale CEC^{gas} pari a 29,13 c€/mc;

b. componente relativa al margine di commercializzazione all'ingrosso CEC^{comm} pari a 3,58 c€/mc;

c. componente relativa al trasporto CEC^{trasp} pari a 2,44 c€/mc

2. Il valore del CEC a conguaglio per l'anno 2011, espresso in c€/kWh e definito come prodotto tra prezzo medio del combustibile convenzionale, di cui al comma 1, e valori del consumo specifico, espresso in mc/kWh, definiti dal provvedimento Cip n. 6/92 e dalla deliberazione dell'Autorità n. 81/99 è pari a:

7,98 c€/kWh per gli impianti di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a)* entrati in esercizio entro il 31 dicembre 1996;

7,56 c€/kWh per gli impianti di cui all'art. 3, comma 1, lettera *b)*, entrati in esercizio nel biennio 1997-1998;

7,28 c€/kWh per gli impianti di cui all'art. 3, comma 1, lettera *c)*, entrati in esercizio nel biennio 1999-2000;

6,99 c€/kWh per gli impianti di cui all'art. 3, comma 1, lettera *d)*, entrati in esercizio nel biennio 2001-2002.

3. Il valore di acconto del CEC per l'anno 2012 è pari al valore di conguaglio del CEC per l'anno 2011 come definito al comma 2.

4. L'aggiornamento del valore del prezzo medio di combustibile convenzionale ai fini della determinazione del CEC in acconto e la determinazione del valore a conguaglio sono stabiliti con decreto del Ministro dello svi-

luppo economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, rispettivamente entro il giorno 30 del primo mese del trimestre di riferimento e entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

5. Il presente decreto è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Lo stesso decreto è trasmesso al Gestore dei servizi energetici e alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico.

Roma, 20 novembre 2012

Il Ministro: PASSERA

12A12608

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE

DECRETO 19 novembre 2012.

Programma 2012-2015 per la riduzione degli oneri amministrativi gravanti sulle amministrazioni pubbliche nelle materie di competenza statale.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE

Visto l'art. 3, comma 3-*bis*, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con la legge 4 aprile 2012, n. 35, che impegna alla adozione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, del programma 2012-2015 per la riduzione degli oneri amministrativi gravanti sulle amministrazioni pubbliche nelle materie di competenza statale;

Visto l'art. 3, comma 3-*ter*, del citato decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con la legge 4 aprile 2012, n. 35, laddove attribuisce al programma l'individuazione delle aree, dei tempi e delle metodologie di intervento garantendo la partecipazione e la consultazione, anche attraverso strumenti telematici, delle amministrazioni ai fini dell'individuazione degli adempimenti amministrativi da semplificare e dell'elaborazione delle conseguenti proposte, nonché prevede che per l'attuazione del programma, si applichino le disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 dell'art. 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni;

Visto l'art. 3, comma 3-*quater*, del citato decreto-legge, laddove stabilisce che sulla base degli esiti delle attività definite nel programma di cui al comma 3-*bis* il Governo emana, entro il 31 dicembre di ciascun anno, uno o più regolamenti ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per la riduzione di oneri amministrativi, previsti da leggi dello Stato, gravanti sulle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. I regolamenti sono adottati, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con gli altri Ministri competenti per materia, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a. eliminazione o riduzione degli adempimenti ridondanti e non necessari rispetto alle esigenze di tutela degli interessi pubblici;

b. eliminazione o riduzione degli adempimenti eccessivi e sproporzionati rispetto alle esigenze di tutela degli interessi pubblici;

c. eliminazione delle duplicazioni e riduzione della frequenza degli adempimenti;

d. informatizzazione degli adempimenti e delle procedure;

Visto l'art. 3, comma 3-*quinquies*, del citato decreto-legge, laddove stabilisce che per la riduzione degli oneri amministrativi derivanti da regolamenti o atti amministrativi statali si procede attraverso l'attuazione di appositi piani, adottati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con gli altri Ministri competenti per materia, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, nei quali sono indicate le misure normative, organizzative e tecnologiche da adottare, assegnando i relativi obiettivi ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa;

Ritenuta l'esigenza di dare applicazione al citato art. 3, commi 3-*bis* e 3-*ter*, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con la legge 4 aprile 2012, n. 35;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2011, con il quale il Pres. Filippo Patroni Griffi è nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 dicembre 2011, con il quale il Pres. Filippo Patroni Griffi, Ministro senza portafoglio, è stato conferito l'incarico di Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 dicembre 2011 recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pubblica amministrazione e semplificazione al Ministro senza portafoglio Pres. Filippo Patroni Griffi;

Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata in data 26 settembre 2012;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. È approvato il programma 2012-2015 per la riduzione degli oneri amministrativi gravanti sulle amministrazioni pubbliche nelle materie di competenza statale di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
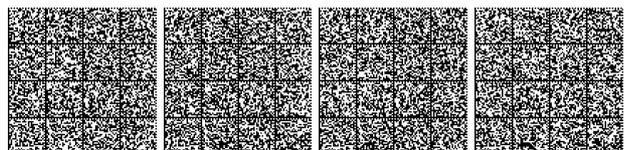
2. In base agli esiti della consultazione disciplinata nell'allegato 1 con successivo decreto possono essere integrate le aree di regolazione elencate nel programma 2012-2015.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 19 novembre 2012

Il Ministro: PATRONI GRIFFI

ALLEGATO *1*

PROGRAMMA 2012-2015 PER LA RIDUZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI GRAVANTI SULLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE NELLE MATERIE DI COMPETENZA STATALE

1. Tempistica e aree di regolazione del programma 2012-2015.

Per l'anno 2012 sono in particolare considerate, ai fini dell'individuazione di specifici interventi di riduzione degli oneri amministrativi gravanti sulle amministrazioni pubbliche, le seguenti aree:

a. Anagrafe, elettorale e stato civile;

b. Previdenza;

c. Difesa.

Per gli anni 2013-2014 sono in particolare considerate, ai fini dell'individuazione di specifici interventi di riduzione degli oneri amministrativi gravanti sulle amministrazioni pubbliche, le seguenti aree:

a. Immigrazione e cittadinanza;

b. Lavoro pubblico e privato;

c. Esteri;

d. Ambiente.

Per l'anno 2015 sono in particolare considerate, ai fini dell'individuazione di specifici interventi di riduzione degli oneri amministrativi gravanti sulle amministrazioni pubbliche, le seguenti aree:

a. Istruzione;

b. Beni culturali;

c. Giustizia.

2. Metodologie di consultazione.

Per assicurare la partecipazione e il coinvolgimento anche attraverso strumenti telematici, delle amministrazioni statali, regionali e locali, al fine di individuare gli adempimenti amministrativi da semplificare e le conseguenti proposte di semplificazione, è promossa con cadenza annuale una consultazione della durata di almeno sessanta giorni;

La consultazione di cui al comma precedente è realizzata attraverso i seguenti canali:

a. le amministrazioni partecipano trasmettendo i propri contributi all'indirizzo di posta elettronica pubblicato sul sito del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione,

b. i dipendenti delle pubbliche amministrazioni partecipano attraverso un sistema di consultazione on line accessibile dal sito del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione.

È assicurato il coinvolgimento dell'Anci, dell'UPI e della Conferenza dei Presidenti delle Regioni, a seconda dei livelli di governo interessati dalla consultazione, nella fase di promozione e raccolta delle proposte, nonché nella fase di analisi e valutazione ai fini dell'elaborazione degli interventi di semplificazione.

3. Riduzione degli oneri.

Per la riduzione di oneri amministrativi, previsti da leggi dello Stato, all'interno delle aree di regolazione individuate e sulla base delle attività di partecipazione e consultazione, il Governo provvede mediante i regolamenti di cui all'art. 3, comma 3-*quater* del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con la legge 4 aprile 2012, n. 35.

Per la riduzione di oneri amministrativi previsti da regolamenti o atti amministrativi statali si procede attraverso l'attuazione dei piani di cui al comma 3-*quinquies*, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con la legge 4 aprile 2012, n. 35.

Ove la consultazione di cui al punto 2 ne evidenzi l'opportunità, possono essere comunque realizzati o anticipati con le medesime procedure, ulteriori interventi di riduzione degli oneri amministrativi in aree diverse da quelle espressamente indicate nel crono programma di cui al punto 1.

12A12602

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERA 21 novembre 2012.

Conferma della vigenza del provvedimento adottato dalla Consob con delibera n. 17836 del 28 giugno 2011, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. (Delibera n. 18382).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti ammali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE e che abroga la direttiva 84/253/CEE;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione;

Viste le modifiche apportate al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, da parte del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'art. 18, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169, entrate in vigore il 17 ottobre 2012;

Visto, in particolare, il comma aggiunto all'art. 13 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dall'art. 27, comma 1, lettera *g)* del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'art. 18, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169, il quale prevede che "Con l'entrata in vigore delle disposizioni attuative del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, la lettera *a)* del comma 1 si riferisce ai revisori legali e le società di revisione con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico e la lettera *b)* del medesimo comma 1 si riferisce ai revisori legali e le società di revisione senza incarichi di revisione su enti di interesse pubblico";

Visto, il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, che ha adottato il Regolamento concernente le modalità di iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, in applicazione dell'art. 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati;

Considerato che il citato decreto costituisce prima attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e che lo stesso è entrato in vigore il 13 settembre 2012;

Visto il proprio provvedimento adottato con delibera n. 17836 del 28 giugno 2011 ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in base al quale la CONSOB, d'intesa con le altre Autorità di vigilanza di settore, emana disposizioni in tema di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo delle società di revisione iscritte nell'Albo speciale previsto dall'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e contemporaneamente iscritte nel Registro dei revisori contabili, a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;

Ritenuto necessario confermare la perdurante applicabilità del citato provvedimento, adottato con delibera n. 17836 del 28 giugno 2011, alle società di revisione con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico, in attesa della prossima adozione di un provvedimento che disciplini organicamente la materia anche con riferimento ai revisori legali secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 7, comma 2 e dell'art. 13 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;

Delibera:

È confermata la disciplina contenuta nella delibera n. 17836 del 28 giugno 2011 recante disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Le disposizioni contenute nella predetta delibera si intendono riferite alle società di revisione iscritte nel registro dei revisori legali, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con incarichi su enti di interesse pubblico.

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino della CONSOB e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 novembre 2012

Il Presidente: VEGAS

12A12603

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA DEL TERRITORIO

Elenco dei Comuni interessati dalla seconda fase dell'attività di attribuzione della rendita presunta ai fabbricati non dichiarati in Catasto, ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Attività di pubblicazione per la notifica degli esiti.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 5-*bis*, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, questa Agenzia rende noto che, a decorrere dal 30 novembre 2012 e fino al 29 gennaio 2013, sono pubblicati, tramite affissione all'albo pretorio dei Comuni, gli atti relativi alla seconda fase di attribuzione della rendita presunta, di cui all'art. 19, comma 10, del decreto-legge n. 78 del 2010.

Al presente Comunicato è allegato l'elenco dei Comuni interessati dall'attività di attribuzione della rendita presunta.

In caso di variazione circoscrizionale da attivare o attivata a partire dal 2007, ovvero in precedenza attivata e non conclusa alla data di pubblicazione degli elenchi delle particelle relative ai fabbricati mai dichiarati, la pubblicazione degli atti è effettuata sia nella sede dei Comuni in cui sono state pubblicate le particelle di catasto terreni, sia presso la sede dei Comuni in cui risultano ubicate le unità immobiliari oggetto di attribuzione della rendita presunta al momento della produzione dell'atto.

Il presente Comunicato è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, presso gli Uffici provinciali dell'Agenzia del Territorio, presso i Comuni interessati, nonché sul sito internet dell'Agenzia alla pagina: http://www.agenziaterritorio.gov.it/.

Sul sito internet dell'Agenzia del Territorio è inoltre disponibile per la consultazione, a partire dal 30 novembre 2012, l'elenco delle particelle di catasto terreni e le corrispondenti unità immobiliari urbane del catasto edilizio urbano, oggetto di attribuzione di rendita presunta per tutti i Comuni interessati.

I termini per la proposizione del ricorso avverso gli atti di attribuzione della rendita presunta dinnanzi alla Commissione Tributaria provinciale competente iniziano a decorrere trascorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente Comunicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per le unità immobiliari alle quali è stata attribuita la rendita presunta, stante il disposto di cui all'art.11, comma 7, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, i soggetti obbligati devono provvedere alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale, con le modalità previste dall'art. 1 del decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701, entro 120 giorni dalla pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale*, del presente Comunicato. La mancata presentazione dell'atto di aggiornamento entro tale termine, comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 2, comma 12, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
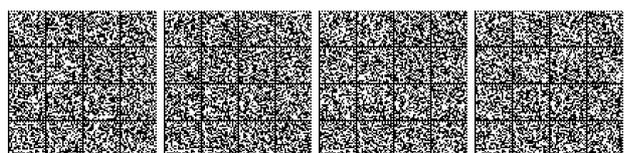
ALLEGATO

AGRIGENTO	ALESSANDRIA DELLA ROCCA	A181
AGRIGENTO	SANTO STEFANO QUISQUINA	I356
AGRIGENTO	S MARGHERITA DI BELICE	I224
AGRIGENTO	CAMPOBELLO DI LICATA	B520
AGRIGENTO	PALMA DI MONTECHIARO	G282
AGRIGENTO	SAN GIOVANNI GEMINI	H914
AGRIGENTO	LAMPEDUSA E LINOSA	E431
AGRIGENTO	SAMBUCA DI SICILIA	H743
AGRIGENTO	SAN BIAGIO PLATANI	H778
AGRIGENTO	SANT`ANGELO MUXARO	I290
AGRIGENTO	VILLAFRANCA SICULA	L944
AGRIGENTO	CATTOLICA ERACLEA	C356
AGRIGENTO	JOPPOLO GIANCAXIO	E390
AGRIGENTO	SANTA ELISABETTA	I185
AGRIGENTO	PORTO EMPEDOCLE	F299
AGRIGENTO	CALTABELLOTTA	B427
AGRIGENTO	CASTELTERMINI	C275
AGRIGENTO	CASTROFILIPPO	C341
AGRIGENTO	MONTALLEGRO	F414
AGRIGENTO	CALAMONACI	B377
AGRIGENTO	CANICATTI`	B602
AGRIGENTO	AGRIGENTO	A089
AGRIGENTO	CAMMARATA	B486
AGRIGENTO	CIANCIANA	C668
AGRIGENTO	MONTEVAGO	F655
AGRIGENTO	RACALMUTO	H148
AGRIGENTO	RAFFADALI	H159
AGRIGENTO	REALMONTE	H205
AGRIGENTO	SICULIANA	I723
AGRIGENTO	CAMASTRA	B460
AGRIGENTO	COMITINI	C928
AGRIGENTO	RAVANUSA	H194
AGRIGENTO	ARAGONA	A351
AGRIGENTO	SCIACCA	I533
AGRIGENTO	BIVONA	A896
AGRIGENTO	BURGIO	B275
AGRIGENTO	FAVARA	D514
AGRIGENTO	GROTTE	E209
AGRIGENTO	LICATA	E573
AGRIGENTO	RIBERA	H269
AGRIGENTO	MENFI	F126
AGRIGENTO	NARO	F845
ALESSANDRIA	S SALVATORE MONFERRATO	I144
ALESSANDRIA	BORGHETTO DI BORBERA	A998
ALESSANDRIA	ALESSANDRIA	A182
ALESSANDRIA	FRACONALTO	D559
ALESSANDRIA	TERRUGGIA	L139
ALESSANDRIA	FRASCARO	D770
ALESSANDRIA	SEZZADIO	I711
ALESSANDRIA	PREDOSA	H021
ALESSANDRIA	TORTONA	L304
L'AQUILA	CASTEL DI SANGRO	C096
L'AQUILA	LECCE NEI MARSI	E505
L'AQUILA	PRATOLA PELIGNA	H007
L'AQUILA	VILLAVALLELONGA	M031
L'AQUILA	CAPISTRELLO	B656
L'AQUILA	TAGLIACOZZO	L025
L'AQUILA	AVEZZANO	A515
L'AQUILA	PIZZOLI	G726
L'AQUILA	CELANO	C426
L'AQUILA	OFENA	G002
AREZZO	MARCIANO DELLA CHIANA	E933
AREZZO	PIEVE SANTO STEFANO	G653
AREZZO	MONTEVARCHI	F656
ASTI	REFRANCORE	H219
AVELLINO	S MARTINO VALLE CAUDINA	I016
AVELLINO	VILLANOVA DEL BATTISTA	L973
AVELLINO	S ANGELO DEI LOMBARDI	I281
AVELLINO	CONZA DELLA CAMPANIA	C976
AVELLINO	SAN MANGO SUL CALORE	H975
AVELLINO	TORELLA DE` LOMBARDI	L214
AVELLINO	SANT`ANGELO A SCALA	I280
AVELLINO	SAN SOSSIO BARONIA	I163
AVELLINO	AIELLO DEL SABATO	A101
AVELLINO	MONTECALVO IRPINO	F448
AVELLINO	MONTEFORTE IRPINO	F506
AVELLINO	MONTORO INFERIORE	F693
AVELLINO	MONTORO SUPERIORE	F694
AVELLINO	GUARDIA LOMBARDI	E245
AVELLINO	BAGNOLI IRPINO	A566
AVELLINO	CASTEL BARONIA	C058
AVELLINO	ROCCABASCERANA	H382
AVELLINO	ARIANO IRPINO	A399
AVELLINO	PRATOLA SERRA	H006
AVELLINO	CASTELFRANCI	C105
AVELLINO	FONTANAROSA	D671
AVELLINO	MONTEMARANO	F559
AVELLINO	PATERNOPOLI	G370
AVELLINO	CALABRITTO	B374
AVELLINO	AQUILONIA	A347
AVELLINO	ATRIPALDA	A489
AVELLINO	CASALBORE	B866
AVELLINO	MONTAGUTO	F397
AVELLINO	ANDRETTA	A284
AVELLINO	AVELLINO	A509
AVELLINO	BISACCIA	A881
AVELLINO	CAPOSELE	B674
AVELLINO	CESINALI	C576
AVELLINO	CONTRADA	C971
AVELLINO	MONTELLA	F546
AVELLINO	CAIRANO	B367
AVELLINO	CALITRI	B415
AVELLINO	SPERONE	I893
AVELLINO	TREVICO	L399
AVELLINO	AVELLA	A508
AVELLINO	STURNO	I990
AVELLINO	GRECI	E161
AVELLINO	LIONI	E605
AVELLINO	NUSCO	F988
AVELLINO	TEORA	L102
BARI	CASTELLANA GROTTE	C134
BARI	GRAVINA IN PUGLIA	E155
BARI	PALO DEL COLLE	G291
BARI	GRUMO APPULA	E223
BARI	CASAMASSIMA	B923
BARI	LOCOROTONDO	E645
BARI	CONVERSANO	C975
BARI	SPINAZZOLA	I907
BARI	ALTAMURA	A225
BARI	BARLETTA	A669
BARI	MONOPOLI	F376
BARI	TERLIZZI	L109
BARI	ADELFIA	A055
BARI	BITONTO	A893
BARI	CORATO	C983
BARI	TRANI	L328
BERGAMO	ALBANO SANT`ALESSANDRO	A129
BERGAMO	ALMENNO SAN BARTOLOMEO	A216
BERGAMO	SOTTO IL MONTE G XXIII	I869
BERGAMO	CAPRIATE SAN GERVASIO	B703
BERGAMO	CAROBBIO DEGLI ANGELI	B801
BERGAMO	FARA OLIVANA CON SOLA	D491
BERGAMO	MISANO DI GERA D`ADDA	F243
BERGAMO	BRIGNANO GERA D`ADDA	B178
BERGAMO	CASTIONE D PRESOLANA	C324
BERGAMO	FORNOVO SAN GIOVANNI	D727
BERGAMO	ROMANO DI LOMBARDIA	H509
BERGAMO	SAN GIOVANNI BIANCO	H910

BERGAMO	SANT`OMOBONO IMAGNA	I349
BERGAMO	ADRARA SAN MARTINO	A057
BERGAMO	CAPRINO BERGAMASCO	B710
BERGAMO	GRUMELLO DEL MONTE	E219
BERGAMO	TRESCORE BALNEARIO	L388
BERGAMO	VIGANO SAN MARTINO	L865
BERGAMO	BREMBATE DI SOPRA	B138
BERGAMO	SAN PAOLO D`ARGON	B310
BERGAMO	CAMERATA CORNELLO	B471
BERGAMO	CISANO BERGAMASCO	C728
BERGAMO	CIVIDATE AL PIANO	C759
BERGAMO	TORRE PALLAVICINA	L276
BERGAMO	COLOGNO AL SERIO	C894
BERGAMO	COSTA DI MEZZATE	D110
BERGAMO	FARA GERA D`ADDA	D490
BERGAMO	MORNICO AL SERIO	F738
BERGAMO	TORRE DE` ROVERI	L265
BERGAMO	BERZO SAN FERMO	A815
BERGAMO	CASIRATE D`ADDA	B971
BERGAMO	UBIALE CLANEZZO	C789
BERGAMO	COSTA DI SERINA	D111
BERGAMO	ISOLA DI FONDRA	E353
BERGAMO	PIAZZA BREMBANA	G579
BERGAMO	PONTIROLO NUOVO	G867
BERGAMO	SPINONE AL LAGO	I916
BERGAMO	CALUSCO D`ADDA	B434
BERGAMO	CASTEL ROZZONE	C255
BERGAMO	FORESTO SPARSO	D697
BERGAMO	GAVERINA TERME	D943
BERGAMO	MOIO DE` CALVI	F276
BERGAMO	OLTRE IL COLLE	G050
BERGAMO	SCANZOROSCIATE	I506
BERGAMO	VILLA DI SERIO	L936
BERGAMO	ARZAGO D`ADDA	A440
BERGAMO	COSTA VOLPINO	D117
BERGAMO	RIVA DI SOLTO	H331
BERGAMO	ROTA D`IMAGNA	H584
BERGAMO	SANTA BRIGIDA	I168
BERGAMO	SOLTO COLLINA	I812
BERGAMO	TERNO D`ISOLA	L118
BERGAMO	VILLA D`ALME	A215
BERGAMO	BONATE SOTTO	A962
BERGAMO	CENATE SOPRA	C456
BERGAMO	CENATE SOTTO	C457
BERGAMO	CORNA IMAGNA	D015
BERGAMO	ENDINEGAIANO	D406
BERGAMO	VILLA D`ADDA	L929
BERGAMO	COMUN NUOVO	C937
BERGAMO	PONTERANICA	G853
BERGAMO	BRUSAPORTO	B223
BERGAMO	CARAVAGGIO	B731
BERGAMO	CORTENUOVA	D066
BERGAMO	OSIO SOPRA	G159
BERGAMO	OSIO SOTTO	G160
BERGAMO	PRADALUNGA	G968
BERGAMO	RONCOBELLO	H535
BERGAMO	ANTEGNATE	A304
BERGAMO	BAGNATICA	A557
BERGAMO	BOTTANUCO	B088
BERGAMO	BREMBILLA	B140
BERGAMO	CAVERNAGO	C396
BERGAMO	ENTRATICO	D411
BERGAMO	MOZZANICA	F786
BERGAMO	PAGAZZANO	G233
BERGAMO	PARZANICA	G350
BERGAMO	RANZANICO	H177
BERGAMO	TREVIGLIO	L400
BERGAMO	VIADANICA	L827
BERGAMO	ZANDOBBIO	M144
BERGAMO	AVIATICO	A517
BERGAMO	BEDULITA	A732
BERGAMO	CISERANO	C730
BERGAMO	GHISALBA	E006
BERGAMO	MEDOLAGO	F085
BERGAMO	MEZZOLDO	F186
BERGAMO	PEDRENGO	G412
BERGAMO	SORISOLE	I858
BERGAMO	STEZZANO	I951
BERGAMO	TALEGGIO	L037
BERGAMO	TREVIOLO	L404
BERGAMO	VALSECCA	L649
BERGAMO	VALTORTA	L655
BERGAMO	VERDELLO	L753
BERGAMO	VILLONGO	M045
BERGAMO	ARDESIO	A383
BERGAMO	AVERARA	A511
BERGAMO	BARBATA	A631
BERGAMO	BERGAMO	A794
BERGAMO	BOLGARE	A937
BERGAMO	BOSSICO	B083
BERGAMO	CARVICO	B854
BERGAMO	CLUSONE	C800
BERGAMO	COLZATE	C910
BERGAMO	DOSSENA	D352
BERGAMO	FOPPOLO	D688
BERGAMO	GANDINO	D905
BERGAMO	GORLAGO	E100
BERGAMO	MAPELLO	E901
BERGAMO	PIANICO	G564
BERGAMO	POGNANO	G774
BERGAMO	SARNICO	I437
BERGAMO	SEDRINA	I567
BERGAMO	SELVINO	I597
BERGAMO	SERIATE	I628
BERGAMO	SPIRANO	I919
BERGAMO	STROZZA	I986
BERGAMO	TELGATE	L087
BERGAMO	URGNANO	L502
BERGAMO	VALLEVE	L623
BERGAMO	VERTOVA	L795
BERGAMO	ALBINO	A163
BERGAMO	BLELLO	A903
BERGAMO	BRANZI	B123
BERGAMO	CALCIO	B395
BERGAMO	CARONA	B803
BERGAMO	FILAGO	D588
BERGAMO	LEVATE	E562
BERGAMO	LURANO	E751
BERGAMO	MADONE	E794
BERGAMO	NEMBRO	F864
BERGAMO	PIARIO	G574
BERGAMO	RANICA	H176
BERGAMO	SERINA	I629
BERGAMO	SOVERE	I873
BERGAMO	SUISIO	I997
BERGAMO	VIGOLO	L894
BERGAMO	ZANICA	M147
BERGAMO	ALME`	A214
BERGAMO	CURNO	D221
BERGAMO	GRONE	E192
BERGAMO	LEFFE	E509
BERGAMO	PARRE	G346
BERGAMO	SOLZA	I813
BERGAMO	ZOGNO	M184
BERGAMO	CENE	C459
BERGAMO	COVO	D126
BERGAMO	ISSO	E370
BERGAMO	PEIA	G418

BENEVENTO	CAMPOLI D MONTE TABURNO	B542
BENEVENTO	CASTELFRANCO IN MISCANO	C106
BENEVENTO	SANT`ARCANGELO TRIMONTE	F557
BENEVENTO	SAN BARTOLOMEO IN GALDO	H764
BENEVENTO	CASTELVETERE V FORTORE	C284
BENEVENTO	MONTEFALCONE V FORTORE	F494
BENEVENTO	SAN GIORGIO DEL SANNIO	H894
BENEVENTO	SAN SALVATORE TELESINO	I145
BENEVENTO	SANTA CROCE DEL SANNIO	I179
BENEVENTO	FOIANO DI VAL FORTORE	D650
BENEVENTO	SAN GIORGIO LA MOLARA	H898
BENEVENTO	SAN LEUCIO DEL SANNIO	H953
BENEVENTO	GINESTRA D SCHIAVONI	E034
BENEVENTO	SAN LORENZO MAGGIORE	H967
BENEVENTO	SAN MARCO DEI CAVOTI	H984
BENEVENTO	SANT`ANGELO A CUPOLO	I277
BENEVENTO	GUARDIA SANFRAMONDI	E249
BENEVENTO	SAN MARTINO SANNITA	I002
BENEVENTO	SAN NICOLA MANFREDI	I062
BENEVENTO	SANT`AGATA DE` GOTI	I197
BENEVENTO	FRAGNETO MONFORTE	D756
BENEVENTO	FRAGNETO L`ABATE	D755
BENEVENTO	CERRETO SANNITA	C525
BENEVENTO	SAN LORENZELLO	H955
BENEVENTO	COLLE SANNITA	C846
BENEVENTO	PESCO SANNITA	G494
BENEVENTO	PONTELANDOLFO	G848
BENEVENTO	CAMPOLATTARO	B541
BENEVENTO	CASTELPAGANO	C245
BENEVENTO	CASTELVENERE	C280
BENEVENTO	CUSANO MUTRI	D230
BENEVENTO	MONTESARCHIO	F636
BENEVENTO	TELESE TERME	L086
BENEVENTO	TOCCO CAUDIO	L185
BENEVENTO	BUONALBERGO	B267
BENEVENTO	PAGO VEIANO	G243
BENEVENTO	PIETRELCINA	G631
BENEVENTO	PUGLIANELLO	H087
BENEVENTO	SAN NAZZARO	I049
BENEVENTO	CASTELPOTO	C250
BENEVENTO	FOGLIANISE	D644
BENEVENTO	BENEVENTO	A783
BENEVENTO	CASALDUNI	B873
BENEVENTO	CEPPALONI	C476
BENEVENTO	DURAZZANO	D386
BENEVENTO	MELIZZANO	F113
BENEVENTO	PANNARANO	G311
BENEVENTO	SASSINORO	I455
BENEVENTO	TORRECUSO	L254
BENEVENTO	APOLLOSA	A330
BENEVENTO	BASELICE	A696
BENEVENTO	BUCCIANO	B239
BENEVENTO	CIRCELLO	C719
BENEVENTO	FAICCHIO	D469
BENEVENTO	LIMATOLA	E589
BENEVENTO	MOLINARA	F287
BENEVENTO	SAN LUPO	H973
BENEVENTO	SOLOPACA	I809
BENEVENTO	VITULANO	M093
BENEVENTO	AMOROSI	A265
BENEVENTO	ARPAISE	A432
BENEVENTO	CAUTANO	C359
BENEVENTO	DUGENTA	D380
BENEVENTO	FORCHIA	D693
BENEVENTO	MORCONE	F717
BENEVENTO	PAOLISI	G318
BENEVENTO	PAUPISI	G386
BENEVENTO	AIROLA	A110
BENEVENTO	ARPAIA	A431
BENEVENTO	MOIANO	F274
BENEVENTO	PADULI	G227
BENEVENTO	APICE	A328
BENEVENTO	BONEA	A970
BENEVENTO	CALVI	B444
BENEVENTO	PONTE	G827
BENEVENTO	REINO	H227
BOLOGNA	CASTEL SAN PIETRO TERME	C265
BOLOGNA	SAN GIOVANNI PERSICETO	G467
BOLOGNA	SAN PIETRO IN CASALE	I110
BOLOGNA	CASTEL D`AIANO	C075
BOLOGNA	MONGHIDORO	F363
BOLOGNA	MINERBIO	F219
BRINDISI	SAN PANCRAZIO SALENTINO	I066
BRINDISI	FRANCAVILLA FONTANA	D761
BRINDISI	TORRE SANTA SUSANNA	L280
BRINDISI	CEGLIE MESSAPICA	C424
BRINDISI	CISTERNINO	C741
BRINDISI	CAROVIGNO	B809
BRINDISI	BRINDISI	B180
BRINDISI	LATIANO	E471
BRINDISI	MESAGNE	F152
BRINDISI	FASANO	D508
BRINDISI	OSTUNI	G187
BRINDISI	ORIA	G098
BRESCIA	PROVAGLIO VAL SABBIA	H077
BRESCIA	VILLANUOVA SUL CLISI	L995
BRESCIA	DESENZANO DEL GARDA	D284
BRESCIA	TOSCOLANO MADERNO	L312
BRESCIA	PROVAGLIO D`ISEO	H078
BRESCIA	TORBOLE CASAGLIA	L210
BRESCIA	CIVIDATE CAMUNO	C760
BRESCIA	GARDONE RIVIERA	D917
BRESCIA	SOIANO DEL LAGO	I782
BRESCIA	RODENGO-SAIANO	H477
BRESCIA	ROE` VOLCIANO	H484
BRESCIA	SALE MARASINO	H699
BRESCIA	ANGOLO TERME	A293
BRESCIA	MONTICHIARI	F471
BRESCIA	PIAN CAMUNO	G546
BRESCIA	ROCCAFRANCA	H410
BRESCIA	VEROLANUOVA	L777
BRESCIA	CASTEGNATO	C055
BRESCIA	BEDIZZOLE	A729
BRESCIA	COCCAGLIO	C806
BRESCIA	ORZINUOVI	G149
BRESCIA	SAN PAOLO	G407
BRESCIA	PIANCOGNO	G549
BRESCIA	PONCARALE	G818
BRESCIA	PONTEVICO	G859
BRESCIA	PRESEGLIE	H043
BRESCIA	REMEDELLO	H230
BRESCIA	TREMOSINE	L372
BRESCIA	BAGOLINO	A578
BRESCIA	GARGNANO	D924
BRESCIA	PRESTINE	H050
BRESCIA	PREVALLE	H055
BRESCIA	SIRMIONE	I633
BRESCIA	CERVENO	C549
BRESCIA	GAVARDO	D940
BRESCIA	GUSSAGO	E271
BRESCIA	MALEGNO	E851
BRESCIA	OFFLAGA	G006
BRESCIA	PEZZAZE	G529
BRESCIA	PISOGNE	G710
BRESCIA	RUDIANO	H630
BRESCIA	BIENNO	A861
BRESCIA	BRAONE	B124
BRESCIA	COLLIO	C883

BRESCIA	LOSINE	E698
BRESCIA	MARONE	E967
BRESCIA	BORNO	B054
BRESCIA	BRENO	B149
BRESCIA	DELLO	D270
BRESCIA	GHEDI	D999
BRESCIA	SALO`	H717
BRESCIA	SERLE	I631
BRESCIA	CETO	C585
CAGLIARI	SAN GIOVANNI SUERGIU	G287
CAGLIARI	SAN GAVINO MONREALE	H856
CAGLIARI	SAN NICOLO` GERREI	G383
CAGLIARI	SETTIMO SAN PIETRO	I699
CAGLIARI	QUARTU SANT`ELENA	H118
CAGLIARI	SANT`ANDREA FRIUS	I271
CAGLIARI	VILLA SAN PIETRO	I118
CAGLIARI	SIURGUS DONIGALA	I765
CAGLIARI	SANT`ANNA ARRESI	M209
CAGLIARI	FLUMINIMAGGIORE	D639
CAGLIARI	VILLANOVAFRANCA	L987
CAGLIARI	DOMUS DE MARIA	D333
CAGLIARI	GONNOSFANADIGA	E085
CAGLIARI	VILLAMASSARGIA	L968
CAGLIARI	VILLANOVAFORRU	L986
CAGLIARI	MARACALAGONIS	E903
CAGLIARI	PAULI ARBAREI	G382
CAGLIARI	VILLASPECIOSA	M026
CAGLIARI	VILLAPERUCCIO	M278
CAGLIARI	SANT`ANTIOCO	I294
CAGLIARI	VILLASIMIUS	B738
CAGLIARI	DECIMOMANNU	D259
CAGLIARI	DECIMOPUTZU	D260
CAGLIARI	GUAMAGGIORE	E234
CAGLIARI	LAS PLASSAS	E464
CAGLIARI	LUNAMATRONA	E742
CAGLIARI	SAN BASILIO	H766
CAGLIARI	SAN SPERATE	I166
CAGLIARI	USSARAMANNA	L513
CAGLIARI	CARLOFORTE	B789
CAGLIARI	DOMUSNOVAS	D334
CAGLIARI	PABILLONIS	G207
CAGLIARI	PORTOSCUSO	G922
CAGLIARI	QUARTUCCIU	H119
CAGLIARI	SERRAMANNA	I647
CAGLIARI	VALLERMOSA	L613
CAGLIARI	VILLACIDRO	L924
CAGLIARI	VILLAPUTZU	L998
CAGLIARI	VILLASALTO	M016
CAGLIARI	CALASETTA	B383
CAGLIARI	CAPOTERRA	B675
CAGLIARI	DOLIANOVA	D323
CAGLIARI	NURAMINIS	F983
CAGLIARI	ORTACESUS	G133
CAGLIARI	PERDAXIUS	G446
CAGLIARI	SELARGIUS	I580
CAGLIARI	SOLEMINIS	I797
CAGLIARI	TRATALIAS	L337
CAGLIARI	ASSEMINI	A474
CAGLIARI	BARUMINI	A681
CAGLIARI	CAGLIARI	B354
CAGLIARI	CARBONIA	B745
CAGLIARI	IGLESIAS	E281
CAGLIARI	MONASTIR	F333
CAGLIARI	MURAVERA	F808
CAGLIARI	PIMENTEL	G669
CAGLIARI	SAN VITO	I402
CAGLIARI	SENORBI`	I615
CAGLIARI	SERDIANA	I624
CAGLIARI	SERRENTI	I667
CAGLIARI	VILLAMAR	L966
CAGLIARI	VILLASOR	M025
CAGLIARI	PISCINAS	M291
CAGLIARI	BARRALI	A677
CAGLIARI	GESTURI	D997
CAGLIARI	GONNESA	E086
CAGLIARI	GUASILA	E252
CAGLIARI	GUSPINI	E270
CAGLIARI	SAMASSI	H738
CAGLIARI	SANLURI	H974
CAGLIARI	SANTADI	I182
CAGLIARI	SARDARA	I428
CAGLIARI	SARROCH	I443
CAGLIARI	SEGARIU	I570
CAGLIARI	SILIQUA	I734
CAGLIARI	TEULADA	L154
CAGLIARI	BALLAO	A597
CAGLIARI	BURCEI	B274
CAGLIARI	DONORI	D344
CAGLIARI	FURTEI	D827
CAGLIARI	GENURI	D970
CAGLIARI	MANDAS	E877
CAGLIARI	NARCAO	F841
CAGLIARI	SILIUS	I735
CAGLIARI	SINNAI	I752
CAGLIARI	SUELLI	I995
CAGLIARI	USSANA	L512
CAGLIARI	ARBUS	A359
CAGLIARI	ELMAS	D399
CAGLIARI	MUSEI	F822
CAGLIARI	NUXIS	F991
CAGLIARI	SESTU	I695
CAGLIARI	SIDDI	I724
CAGLIARI	TURRI	L473
CAGLIARI	GIBA	E022
CAGLIARI	GONI	E084
CAGLIARI	PULA	H088
CAGLIARI	UTA	L521
CAMPOBASSO	SAN MARTINO IN PENSILIS	H990
CAMPOBASSO	SANTA CROCE DI MAGLIANO	I181
CAMPOBASSO	SAN GIULIANO DI PUGLIA	H929
CAMPOBASSO	ACQUAVIVA COLLECROCE	A050
CAMPOBASSO	CAMPODIPIETRA	B528
CAMPOBASSO	CERCEMAGGIORE	C486
CAMPOBASSO	GUARDIALFIERA	E244
CAMPOBASSO	RIPALIMOSANI	H313
CAMPOBASSO	CAMPOCHIARO	B522
CAMPOBASSO	CAMPOBASSO	B519
CAMPOBASSO	CAMPOLIETO	B544
CAMPOBASSO	BARANELLO	A616
CAMPOBASSO	FOSSALTO	D737
CAMPOBASSO	TRIVENTO	L435
CAMPOBASSO	DURONIA	C772
CAMPOBASSO	GILDONE	E030
CAMPOBASSO	ROTELLO	H589
CAMPOBASSO	SEPINO	I618
CAMPOBASSO	JELSI	E381
CASERTA	SAN CIPRIANO D`AVERSA	H798
CASERTA	SAN FELICE A CANCELLO	H834
CASERTA	PIANA DI MONTE VERNA	G541
CASERTA	SANTA MARIA LA FOSSA	I247
CASERTA	CASTELLO DEL MATESE	C178
CASERTA	MIGNANO MONTE LUNGO	F203
CASERTA	SAN GREGORIO MATESE	H939
CASERTA	SANT`ANGELO D`ALIFE	I273
CASERTA	PIGNATARO MAGGIORE	G661
CASERTA	PORTICO DI CASERTA	G903
CASERTA	SANTA MARIA A VICO	I233
CASERTA	CASAL DI PRINCIPE	B872

CASERTA	MACERATA CAMPANIA	E784
CASERTA	PIEDIMONTE MATESE	G596
CASERTA	SAN PIETRO INFINE	I113
CASERTA	TRENTOLA DUCENTA	L379
CASERTA	VAIRANO PATENORA	L540
CASERTA	CASTEL VOLTURNO	C291
CASERTA	VILLA DI BRIANO	D801
CASERTA	GIOIA SANNITICA	E039
CASERTA	ROCCA D`EVANDRO	H398
CASERTA	CASTEL MORRONE	C211
CASERTA	SAN MARCELLINO	H978
CASERTA	GIANO VETUSTO	E011
CASERTA	PIETRAVAIRANO	G630
CASERTA	SESSA AURUNCA	I676
CASERTA	VILLA LITERNO	L844
CASERTA	PIETRAMELARA	G620
CASERTA	ROCCAMONFINA	H423
CASERTA	PONTELATONE	G849
CASERTA	ROCCAROMANA	H436
CASERTA	SAN TAMMARO	I261
CASERTA	SANT`ARPINO	I306
CASERTA	FRANCOLISE	D769
CASERTA	GRAZZANISE	E158
CASERTA	MARCIANISE	E932
CASERTA	MONDRAGONE	F352
CASERTA	ALVIGNANO	A243
CASERTA	CAIANELLO	B361
CASERTA	CAPODRISE	B667
CASERTA	FORMICOLA	D709
CASERTA	MADDALONI	E791
CASERTA	SPARANISE	I885
CASERTA	VITULAZIO	M092
CASERTA	CARINARO	B779
CASERTA	CARINOLA	B781
CASERTA	LUSCIANO	E754
CASERTA	PRATELLA	G995
CASERTA	ARIENZO	A403
CASERTA	BELLONA	A755
CASERTA	CAIAZZO	B362
CASERTA	CASERTA	B963
CASERTA	RUVIANO	H165
CASERTA	SUCCIVO	I993
CASERTA	PARETE	G333
CASERTA	RIARDO	H268
CASERTA	CAPUA	B715
CASERTA	GALLO	D884
CASERTA	TEANO	L083
CHIETI	CASTIGLIONE MESS MARINO	C298
CHIETI	SANT`EUSANIO DEL SANGRO	I335
CHIETI	MONTEBELLO SUL SANGRO	B268
CHIETI	MONTENERODOMO	F578
CHIETI	MIGLIANICO	F196
CHIETI	SAN BUONO	H784
CHIETI	PALMOLI	G290
CHIETI	ATESSA	A485
CHIETI	ORTONA	G141
CHIETI	PALENA	G271
CHIETI	SCERNI	I520
CHIETI	FURCI	D823
CALTANISSETTA	CALTANISSETTA	B429
CALTANISSETTA	MARIANOPOLI	E953
CALTANISSETTA	MAZZARINO	F065
CALTANISSETTA	BUTERA	B302
CALTANISSETTA	GELA	D960
CUNEO	SANTO STEFANO ROERO	I372
CUNEO	MONTEMALE DI CUNEO	F558
CUNEO	FRABOSA SOTTANA	D752
CUNEO	BENE VAGIENNA	A779
CUNEO	COSSANO BELBO	D093
CUNEO	MAGLIANO ALPI	E808
CUNEO	DIANO D`ALBA	D291
CUNEO	FARIGLIANO	D499
CUNEO	SAVIGLIANO	I470
CUNEO	TARANTASCA	L048
CUNEO	CARAGLIO	B719
CUNEO	VERZUOLO	L804
CUNEO	DRONERO	D372
CUNEO	FOSSANO	D742
CUNEO	REVELLO	H247
CUNEO	PIOZZO	G697
CUNEO	BARGE	A660
CUNEO	BUSCA	B285
CUNEO	CARDE	B755
CUNEO	ENVIE	D412
CUNEO	RODDI	H472
CUNEO	BRA	B111
COMO	CAPIAGO INTIMIANO	B653
COMO	GRANDOLA ED UNITI	E141
COMO	LIMIDO COMASCO	E593
COMO	MONTANO LUCINO	F427
COMO	PELLIO INTELVI	G427
COMO	BULGAROGRASSO	B262
COMO	SENNA COMASCO	I611
COMO	BENE LARIO	A778
COMO	ALBAVILLA	A143
COMO	GRAVEDONA	E151
COMO	SCHIGNANO	I529
COMO	CUCCIAGO	D196
COMO	SAN SIRO	I162
COMO	CABIATE	B313
COMO	EUPILIO	D445
COMO	COMO	C933
COMO	ERBA	D416
CREMONA	GADESCO PIEVE DELMONA	D841
CREMONA	TORRICELLA DEL PIZZO	L296
CREMONA	CREDERA RUBBIANO	D141
CREMONA	CASALMAGGIORE	B898
CREMONA	CASTELLEONE	C153
CREMONA	BORDOLANO	A986
CREMONA	SORESINA	I849
CREMONA	CREMONA	D150
CREMONA	GUSSOLA	E272
CREMONA	VOLONGO	M116
COSENZA	SANTA CATERINA ALBANESE	I171
COSENZA	ALESSANDRIA D CARRETTO	A183
COSENZA	CASTIGLIONE COSENTINO	C301
COSENZA	CERCHIARA DI CALABRIA	C489
COSENZA	FRANCAVILLA MARITTIMA	D764
COSENZA	SAN GIOVANNI IN FIORE	H919
COSENZA	SAN LORENZO DEL VALLO	H962
COSENZA	SAN MARTINO DI FINITA	H992
COSENZA	SAN PIETRO IN GUARANO	I114
COSENZA	SAN VINCENZO LA COSTA	I388
COSENZA	SAN GIORGIO ALBANESE	H881
COSENZA	SAN LORENZO BELLIZZI	H961
COSENZA	SANTA DOMENICA TALAO	I183
COSENZA	BELVEDERE MARITTIMO	A773
COSENZA	ROSETO CAPO SPULICO	H572
COSENZA	SAN DEMETRIO CORONE	H818
COSENZA	SAN DONATO DI NINEA	H825
COSENZA	SAN MARCO ARGENTANO	H981
COSENZA	SANT`AGATA DI ESARO	I192
COSENZA	VACCARIZZO ALBANESE	L524
COSENZA	CASSANO ALLO IONIO	C002
COSENZA	CORIGLIANO CALABRO	D005
COSENZA	FALCONARA ALBANESE	D473
COSENZA	FIUMEFREDDO BRUZIO	D624
COSENZA	GUARDIA PIEMONTESE	E242

COSENZA	SAN COSMO ALBANESE	H806	COSENZA	ROSSANO	H579
COSENZA	SAN NICOLA ARCELLA	I060	COSENZA	TORTORA	L305
COSENZA	MARANO PRINCIPATO	E915	COSENZA	CIVITA	C763
COSENZA	SPEZZANO ALBANESE	I895	COSENZA	CROSIA	D184
COSENZA	BELMONTE CALABRO	A762	COSENZA	LUNGRO	E745
COSENZA	FAGNANO CASTELLO	D464	COSENZA	ORIOLO	G110
COSENZA	ROGGIANO GRAVINA	H488	COSENZA	PALUDI	G298
COSENZA	MONTALTO UFFUGO	F416	COSENZA	SCALEA	I489
COSENZA	TORANO CASTELLO	L206	COSENZA	TARSIA	L055
COSENZA	AIELLO CALABRO	A102	COSENZA	AIETA	A105
COSENZA	LAINO CASTELLO	E419	COSENZA	CLETO	C795
COSENZA	MORANO CALABRO	F708	COSENZA	FIRMO	D614
COSENZA	SERRA D`AIELLO	I642	COSENZA	LUZZI	E773
COSENZA	CASTROVILLARI	C349	COSENZA	MARZI	F001
COSENZA	MANDATORICCIO	E878	COSENZA	PAOLA	G317
COSENZA	MONTEGIORDANO	F519	COSENZA	RENDE	H235
COSENZA	ACQUAFORMOSA	A033	COSENZA	ACRI	A053
COSENZA	BOCCHIGLIERO	A912	COSENZA	LAGO	E407
COSENZA	MOTTAFOLLONE	F775	COSENZA	ROSE	H565
COSENZA	PEDIVIGLIANO	G411	CATANIA	MILITELLO I V D CATANIA	F209
COSENZA	PRAIA A MARE	G975	CATANIA	CASTIGLIONE DI SICILIA	C297
COSENZA	TERRAVECCHIA	L134	CATANIA	SANT`AGATA LI BATTIATI	I202
COSENZA	CALOPEZZATI	B424	CATANIA	SAN GIOVANNI LA PUNTA	H922
COSENZA	CASTROREGIO	C348	CATANIA	MIRABELLA IMBACCARI	F231
COSENZA	LAINO BORGO	E417	CATANIA	SAN PIETRO CLARENZA	I098
COSENZA	MONGRASSANO	F370	CATANIA	ACI SANT`ANTONIO	A029
COSENZA	PIETRAPAOLA	G622	CATANIA	CASTEL DI IUDICA	C091
COSENZA	SCALA COELI	I485	CATANIA	SANTA VENERINA	I314
COSENZA	ACQUAPPESA	A041	CATANIA	LICODIA EUBEA	E578
COSENZA	AMENDOLARA	A263	CATANIA	ACI CASTELLO	A026
COSENZA	BUONVICINO	B270	CATANIA	MISTERBIANCO	F250
COSENZA	VILLAPIANA	B903	CATANIA	BIANCAVILLA	A841
COSENZA	FRASCINETO	D774	CATANIA	CALATABIANO	B384
COSENZA	PAPASIDERO	G320	CATANIA	CALTAGIRONE	B428
COSENZA	ROTA GRECA	H585	CATANIA	GRAMMICHELE	E133
COSENZA	SAN BASILE	H765	CATANIA	MASCALUCIA	F005
COSENZA	SAN LUCIDO	H971	CATANIA	SANT`ALFIO	I216
COSENZA	TREBISACCE	L353	CATANIA	MAZZARRONE	M271
COSENZA	ALTOMONTE	A240	CATANIA	PALAGONIA	G253
COSENZA	BISIGNANO	A887	CATANIA	ACIREALE	A028
COSENZA	CERVICATI	C554	CATANIA	BELPASSO	A766
COSENZA	CROPALATI	D180	CATANIA	NICOLOSI	F890
COSENZA	SCIGLIANO	D290	CATANIA	PATERNO`	G371
COSENZA	LATTARICO	E475	CATANIA	VALVERDE	L658
COSENZA	ORSOMARSO	G129	CATANIA	CATANIA	C351
COSENZA	SANGINETO	H877	CATANIA	MALETTO	E854
COSENZA	SAN SOSTI	I165	CATANIA	MASCALI	F004
COSENZA	VERBICARO	L747	CATANIA	RAMACCA	H168
COSENZA	ALBIDONA	A160	CATANIA	SCORDIA	I548
COSENZA	BONIFATI	A973	CATANIA	VIZZINI	M100
COSENZA	CALOVETO	B426	CATANIA	MANIACE	M283
COSENZA	CERISANO	C515	CATANIA	RAGALNA	M287
COSENZA	DIAMANTE	D289	CATANIA	ADRANO	A056
COSENZA	FUSCALDO	D828	CATANIA	BRONTE	B202
COSENZA	GRISOLIA	E185	CATANIA	MINEO	F217
COSENZA	MORMANNO	F735	CATANZARO	S ANDREA APOSTOLO IONIO	I266
COSENZA	ROGLIANO	H490	CATANZARO	S CATERINA DELLO IONIO	I170
COSENZA	SAN FILI	H841	CATANZARO	CARAFFA DI CATANZARO	B717
COSENZA	SARACENA	I423	CATANZARO	CHIARAVALLE CENTRALE	C616
COSENZA	AMANTEA	A253	CATANZARO	SAN VITO SULLO IONIO	I393
COSENZA	BIANCHI	A842	CATANZARO	SAN PIETRO APOSTOLO	I095
COSENZA	CAMPANA	B500	CATANZARO	MARTIRANO LOMBARDO	E991
COSENZA	CARIATI	B774	CATANZARO	SAN MANGO D`AQUINO	H976
COSENZA	CAROLEI	B802	CATANZARO	SAN PIETRO A MAIDA	I093
COSENZA	CERZETO	C560	CATANZARO	MOTTA SANTA LUCIA	F780
COSENZA	CETRARO	C588	CATANZARO	TORRE DI RUGGIERO	L240
COSENZA	COSENZA	D086	CATANZARO	FOSSATO SERRALTA	D744
COSENZA	MALVITO	E872	CATANZARO	ISCA SULLO IONIO	E328
COSENZA	PARENTI	G331	CATANZARO	SORBO SAN BASILE	I844
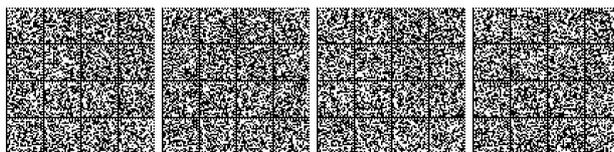
CATANZARO	SOVERIA MANNELLI	I874
CATANZARO	FEROLETO ANTICO	D544
CATANZARO	NOCERA TERINESE	F910
CATANZARO	SOVERIA SIMERI	I875
CATANZARO	SELLIA MARINA	I590
CATANZARO	SIMERI CRICHI	I745
CATANZARO	LAMEZIA TERME	M208
CATANZARO	MARCELLINARA	E925
CATANZARO	VALLEFIORITA	I322
CATANZARO	SERRASTRETTA	I655
CATANZARO	DECOLLATURA	D261
CATANZARO	GUARDAVALLE	E239
CATANZARO	SAN SOSTENE	I164
CATANZARO	SETTINGIANO	I704
CATANZARO	BOTRICELLO	B085
CATANZARO	GIMIGLIANO	E031
CATANZARO	MIGLIERINA	F200
CATANZARO	MONTEPAONE	F586
CATANZARO	BELCASTRO	A736
CATANZARO	CARDINALE	B758
CATANZARO	CARLOPOLI	B790
CATANZARO	CATANZARO	C352
CATANZARO	CENTRACHE	C472
CATANZARO	CONFLENTI	C960
CATANZARO	PIANOPOLI	D546
CATANZARO	GASPERINA	D932
CATANZARO	GIRIFALCO	E050
CATANZARO	MARCEDUSA	E923
CATANZARO	PALERMITI	G272
CATANZARO	SAN FLORO	H846
CATANZARO	SQUILLACE	I929
CATANZARO	BADOLATO	A542
CATANZARO	GAGLIATO	D852
CATANZARO	GIZZERIA	E068
CATANZARO	MAGISANO	E806
CATANZARO	MONTAURO	F432
CATANZARO	PETRIZZI	G517
CATANZARO	PETRONA`	G518
CATANZARO	PLATANIA	G734
CATANZARO	SATRIANO	I463
CATANZARO	SOVERATO	I872
CATANZARO	STALETTI	I937
CATANZARO	ZAGARISE	M140
CATANZARO	AMARONI	A255
CATANZARO	ARGUSTO	A397
CATANZARO	CORTALE	D049
CATANZARO	CROPANI	D181
CATANZARO	CURINGA	D218
CATANZARO	FALERNA	D476
CATANZARO	JACURSO	E274
CATANZARO	OLIVADI	G034
CATANZARO	PENTONE	G439
CATANZARO	SERSALE	I671
CATANZARO	TAVERNA	L070
CATANZARO	TIRIOLO	L177
CATANZARO	ANDALI	A272
CATANZARO	BORGIA	B002
CATANZARO	CENADI	C453
CATANZARO	CICALA	C674
CATANZARO	DAVOLI	D257
CATANZARO	SELLIA	I589
CATANZARO	AMATO	A257
CATANZARO	CERVA	C542
CATANZARO	MAIDA	E834
CATANZARO	ALBI	A155
ENNA	GAGLIANO CASTELFERRATO	D849
FERRARA	COMACCHIO	C912
FOGGIA	CERIGNOLA	C514
FIRENZE	CERRETO GUIDI	C529
FIRENZE	SAN GODENZO	H937
FIRENZE	MARRADI	E971
FIRENZE	VINCI	M059
FORLI' CESENA	CIVITELLA DI ROMAGNA	C777
FORLI' CESENA	SANTA SOFIA	I310
FROSINONE	S AMBROGIO S GARIGLIANO	I256
FROSINONE	S ANDREA DEL GARIGLIANO	I265
FROSINONE	SAN GIOVANNI INCARICO	H917
FROSINONE	VILLA SANTO STEFANO	I364
FROSINONE	GIULIANO DI ROMA	E057
FROSINONE	TREVI NEL LAZIO	L398
FROSINONE	VICO NEL LAZIO	L843
FROSINONE	CASALATTICO	B862
FROSINONE	FONTECHIARI	D682
FROSINONE	CASALVIERI	B919
FROSINONE	PONTECORVO	G838
FROSINONE	VALLECORSA	L598
FROSINONE	FERENTINO	D539
FROSINONE	FROSINONE	D810
FROSINONE	PICINISCO	G591
FROSINONE	SGURGOLA	I716
FROSINONE	AMASENO	A256
FROSINONE	CECCANO	C413
FROSINONE	CEPRANO	C479
FROSINONE	PALIANO	G276
FROSINONE	SERRONE	I669
FROSINONE	ALATRI	A123
FROSINONE	ANAGNI	A269
FROSINONE	FUMONE	D819
FROSINONE	VEROLI	L780
FROSINONE	ATINA	A486
FROSINONE	PICO	G592
FROSINONE	POFI	G749
FROSINONE	SORA	I838
GENOVA	RONCO SCRIVIA	H536
GENOVA	MONTOGGIO	F682
GENOVA	USCIO	L507
GROSSETO	GROSSETO	E202
IMPERIA	COSIO D`ARROSCIA	D087
CROTONE	BELVEDERE DI SPINELLO	A772
CROTONE	ISOLA DI CAPO RIZZUTO	E339
CROTONE	SAN MAURO MARCHESATO	I026
CROTONE	SAN NICOLA DELL`ALTO	I057
CROTONE	PETILIA POLICASTRO	G508
CROTONE	SANTA SEVERINA	I308
CROTONE	ROCCABERNARDA	H383
CROTONE	ROCCA DI NETO	H403
CROTONE	CASTELSILANO	B968
CROTONE	CIRO` MARINA	C726
CROTONE	PALLAGORIO	G278
CROTONE	UMBRIATICO	L492
CROTONE	STRONGOLI	I982
CROTONE	CARFIZZI	B771
CROTONE	CASABONA	B857
CROTONE	COTRONEI	D123
CROTONE	MESORACA	F157
CROTONE	SCANDALE	I494
CROTONE	CACCURI	B319
CROTONE	CROTONE	D122
CROTONE	CRUCOLI	D189
CROTONE	MELISSA	F108
CROTONE	VERZINO	L802
CROTONE	CIRO`	C725
CROTONE	CUTRO	D236
LECCO	OLGIATE MOLGORA	G026
LECCO	BOSISIO PARINI	B081
LECCO	CALOLZIOCORTE	B423
LECCO	CASATENOVO	B943
LECCO	NIBIONNO	F887

LECCO	ROGENO	H486	MESSINA	SANTA TERESA DI RIVA	I311
LECCE	CASTRIGNANO DE` GRECI	C335	MESSINA	CASALVECCHIO SICULO	B918
LECCE	CASTRIGNANO DEL CAPO	C336	MESSINA	FONDACHELLI-FANTINA	D661
LECCE	CORIGLIANO D`OTRANTO	D006	MESSINA	MILITELLO ROSMARINO	F210
LECCE	SAN CESARIO DI LECCE	H793	MESSINA	SAN MARCO D`ALUNZIO	H982
LECCE	SANTA CESAREA TERME	I172	MESSINA	NOVARA DI SICILIA	F951
LECCE	MELENDUGNO	F101	MESSINA	TERME VIGLIATORE	M210
LECCE	MELPIGNANO	F117	MESSINA	CASTELL`UMBERTO	C051
LECCE	CAVALLINO	C377	MESSINA	SAN PIER NICETO	I084
LECCE	SANNICOLA	I059	MESSINA	SAN PIERO PATTI	I086
LECCE	STERNATIA	I950	MESSINA	CAPO D`ORLANDO	B666
LECCE	CARMIANO	B792	MESSINA	GIARDINI-NAXOS	E014
LECCE	CASARANO	B936	MESSINA	MOIO ALCANTARA	F277
LECCE	TAVIANO	L074	MESSINA	MONTAGNAREALE	F395
LECCE	TRICASE	L419	MESSINA	PACE DEL MELA	G209
LECCE	MAGLIE	E815	MESSINA	FURCI SICULO	D824
LECCE	NARDO`	F842	MESSINA	RODI` MILICI	H479
LECCE	NOVOLI	F970	MESSINA	SAN FRATELLO	H850
LECCE	RACALE	H147	MESSINA	TORREGROTTA	L271
LECCE	SOLETO	I800	MESSINA	MISTRETTA	F251
LECCE	UGENTO	L484	MESSINA	SPADAFORA	I881
LECCE	CURSI	D223	MESSINA	TORTORICI	L308
LECCE	LECCE	E506	MESSINA	FLORESTA	D635
LIVORNO	CASTAGNETO CARDUCCI	C044	MESSINA	PAGLIARA	G234
LIVORNO	PIOMBINO	G687	MESSINA	TAORMINA	L042
LATINA	ROCCASECCA DEI VOLSCI	H444	MESSINA	VENETICO	L735
LATINA	SANTI COSMA E DAMIANO	I339	MESSINA	CESARO`	C568
LATINA	CISTERNA DI LATINA	C740	MESSINA	GRANITI	E142
LATINA	SAN FELICE CIRCEO	H836	MESSINA	MESSINA	F158
LATINA	MONTE SAN BIAGIO	F616	MESSINA	PIRAINO	G699
LATINA	SPIGNO SATURNIA	I902	MESSINA	REITANO	H228
LATINA	ROCCAMASSIMA	H421	MESSINA	MERI`	F147
LATINA	CAMPODIMELE	B527	MESSINA	PATTI	G377
LATINA	CASTELFORTE	C104	MESSINA	TRIPI	L431
LATINA	ROCCAGORGA	H413	MESSINA	UCRIA	L482
LATINA	SERMONETA	I634	MESSINA	NASO	F848
LATINA	SPERLONGA	I892	MESSINA	TUSA	L478
LATINA	TERRACINA	L120	MILANO	CERNUSCO SUL NAVIGLIO	C523
LATINA	BASSIANO	A707	MILANO	TREZZANO SUL NAVIGLIO	L409
LATINA	MINTURNO	F224	MILANO	SANTO STEFANO TICINO	I361
LATINA	PRIVERNO	G698	MILANO	CAVENAGO DI BRIANZA	C395
LATINA	PONTINIA	G865	MILANO	GARBAGNATE MILANESE	D912
LATINA	PROSSEDI	H076	MILANO	BOVISIO MASCIAGO	B105
LATINA	SABAUDIA	H647	MILANO	VEDANO AL LAMBRO	L704
LATINA	APRILIA	A341	MILANO	VERANO BRIANZA	L744
LATINA	SONNINO	I832	MILANO	NOVA MILANESE	F944
LATINA	FORMIA	D708	MILANO	USMATE VELATE	L511
LATINA	LATINA	E472	MILANO	VAPRIO D`ADDA	L667
LATINA	LENOLA	E527	MILANO	BERNAREGGIO	A802
LATINA	MAENZA	E798	MILANO	VANZAGHELLO	L664
LATINA	FONDI	D662	MILANO	BARLASSINA	A668
LATINA	GAETA	D843	MILANO	BRUGHERIO	B212
LATINA	NORMA	F937	MILANO	CAMPARADA	B501
LATINA	SEZZE	I712	MILANO	VIMERCATE	M052
LATINA	CORI	D003	MILANO	BELLUSCO	A759
LATINA	ITRI	E375	MILANO	CARUGATE	B850
LUCCA	PIETRASANTA	G628	MILANO	MACHERIO	E786
LUCCA	MINUCCIANO	F225	MILANO	SULBIATE	I998
LUCCA	SERAVEZZA	I622	MILANO	TRIUGGIO	L434
LUCCA	VIAREGGIO	L833	MILANO	ALBIATE	A159
LUCCA	CAMAIORE	B455	MILANO	BRIOSCO	B187
LUCCA	LUCCA	E715	MILANO	CARNATE	B798
MACERATA	SANT`ANGELO IN PONTANO	I286	MILANO	CORMANO	D013
MESSINA	SANTA DOMENICA VITTORIA	I184	MILANO	LISSONE	E617
MESSINA	BARCELLONA POZZO GOTTO	A638	MILANO	MISINTO	F247
MESSINA	FRANCAVILLA DI SICILIA	D765	MILANO	SEREGNO	I625
MESSINA	S SALVATORE DI FITALIA	I147	MILANO	BESATE	A820
MESSINA	SAN FILIPPO DEL MELA	H842	MILANO	SENAGO	I602
MESSINA	SANTA LUCIA DEL MELA	I220	MILANO	SEVESO	I709
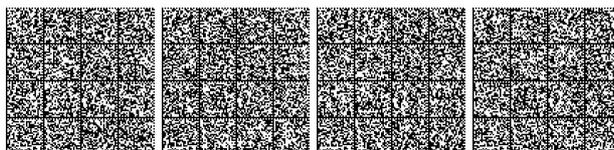
MILANO	SOVICO	I878
MANTOVA	SERRAVALLE A PO	I662
MASSA CARRARA	MONTIGNOSO	F679
MASSA CARRARA	FIVIZZANO	D629
MATERA	MONTALBANO IONICO	F399
MATERA	SCANZANO IONICO	M256
MATERA	GORGOGLIONE	E093
MATERA	CIRIGLIANO	C723
MATERA	FERRANDINA	D547
MATERA	MIGLIONICO	F201
MATERA	ROTONDELLA	H591
MATERA	ACCETTURA	A017
MATERA	COLOBRARO	C888
MATERA	STIGLIANO	I954
MATERA	TRICARICO	L418
MATERA	GRASSANO	E147
MATERA	GROTTOLE	E213
MATERA	PISTICCI	G712
MATERA	POLICORO	G786
MATERA	POMARICO	G806
MATERA	ALIANO	A196
MATERA	IRSINA	E326
MATERA	MATERA	F052
MATERA	CRACO	D128
MATERA	TURSI	L477
NAPOLI	CASTELLAMMARE DI STABIA	C129
NAPOLI	S SEBASTIANO AL VESUVIO	I151
NAPOLI	SAN GIUSEPPE VESUVIANO	H931
NAPOLI	GIUGLIANO IN CAMPANIA	E054
NAPOLI	SAN GENNARO VESUVIANO	H860
NAPOLI	SAN GIORGIO A CREMANO	H892
NAPOLI	CASALNUOVO DI NAPOLI	B905
NAPOLI	CASTELLO DI CISTERNA	C188
NAPOLI	S. MARIA LA CARITA`	M273
NAPOLI	CASAMICCIOLA TERME	B924
NAPOLI	SAN PAOLO BEL SITO	I073
NAPOLI	SANT`ANTONIO ABATE	I300
NAPOLI	MUGNANO DI NAPOLI	F799
NAPOLI	PIANO DI SORRENTO	G568
NAPOLI	POMIGLIANO D`ARCO	G812
NAPOLI	MARANO DI NAPOLI	E906
NAPOLI	MELITO DI NAPOLI	F111
NAPOLI	POLLENA TROCCHIA	G795
NAPOLI	TORRE ANNUNZIATA	L245
NAPOLI	SOMMA VESUVIANA	I820
NAPOLI	TORRE DEL GRECO	L259
NAPOLI	FRATTAMAGGIORE	D789
NAPOLI	MASSA LUBRENSE	F030
NAPOLI	PALMA CAMPANIA	G283
NAPOLI	SANT`ANASTASIA	I262
NAPOLI	MASSA DI SOMMA	M289
NAPOLI	MARIGLIANELLA	E954
NAPOLI	SAN VITALIANO	I391
NAPOLI	BOSCOTRECASE	B077
NAPOLI	CASAMARCIANO	B922
NAPOLI	FRATTAMINORE	D790
NAPOLI	GRUMO NEVANO	E224
NAPOLI	POGGIOMARINO	G762
NAPOLI	ROCCARAINOLA	H433
NAPOLI	VICO EQUENSE	L845
NAPOLI	SANT`ANTIMO	I293
NAPOLI	BOSCOREALE	B076
NAPOLI	CALVIZZANO	B452
NAPOLI	CASANDRINO	B925
NAPOLI	CASAVATORE	B946
NAPOLI	MARIGLIANO	E955
NAPOLI	VILLARICCA	G309
NAPOLI	BRUSCIANO	B227
NAPOLI	CAMPOSANO	B565
NAPOLI	COMIZIANO	C929
NAPOLI	OTTAVIANO	G190
NAPOLI	SCISCIANO	I540
NAPOLI	AFRAGOLA	A064
NAPOLI	ANACAPRI	A268
NAPOLI	CICCIANO	C675
NAPOLI	CIMITILE	C697
NAPOLI	CRISPANO	D170
NAPOLI	GRAGNANO	E131
NAPOLI	POZZUOLI	G964
NAPOLI	QUALIANO	H101
NAPOLI	ERCOLANO	H243
NAPOLI	SORRENTO	I862
NAPOLI	TERZIGNO	L142
NAPOLI	VISCIANO	M072
NAPOLI	AGEROLA	A068
NAPOLI	CAIVANO	B371
NAPOLI	CARDITO	B759
NAPOLI	CASORIA	B990
NAPOLI	CERCOLA	C495
NAPOLI	LETTERE	E557
NAPOLI	PIMONTE	G670
NAPOLI	SAVIANO	I469
NAPOLI	STRIANO	I978
NAPOLI	TRECASE	M280
NAPOLI	ACERRA	A024
NAPOLI	ARZANO	A455
NAPOLI	BACOLI	A535
NAPOLI	ISCHIA	E329
NAPOLI	LIVERI	E620
NAPOLI	NAPOLI	F839
NAPOLI	POMPEI	G813
NAPOLI	QUARTO	H114
NAPOLI	TUFINO	L460
NAPOLI	FORIO	D702
NAPOLI	VOLLA	M115
NAPOLI	NOLA	F924
NOVARA	CUREGGIO	D216
NUORO	VILLAGRANDE STRISAILI	L953
NUORO	PERDASDEFOGU	G445
NUORO	ESCALAPLANO	D430
NUORO	SAN TEODORO	I329
NUORO	BARI SARDO	A663
NUORO	BORTIGALI	B062
NUORO	ESTERZILI	D443
NUORO	MAGOMADAS	E825
NUORO	MONTRESTA	F698
NUORO	SINISCOLA	I751
NUORO	TORTOLI`	A355
NUORO	BOLOTANA	A948
NUORO	GALTELLI	D888
NUORO	GIRASOLE	E049
NUORO	LOTZORAI	E700
NUORO	MAMOIADA	E874
NUORO	NURALLAO	F982
NUORO	ORGOSOLO	G097
NUORO	OROTELLI	G120
NUORO	TERTENIA	L140
NUORO	USSASSAI	L514
NUORO	DORGALI	D345
NUORO	ESCOLCA	D431
NUORO	FLUSSIO	D640
NUORO	LANUSEI	E441
NUORO	MACOMER	E788
NUORO	NURAGUS	F981
NUORO	OLLOLAI	G044
NUORO	ONIFERI	G071
NUORO	ORTUERI	G146
NUORO	SILANUS	I730

NUORO	SORGONO	I851
NUORO	TINNURA	L172
NUORO	URZULEI	L506
NUORO	ARITZO	A407
NUORO	ARZANA	A454
NUORO	ATZARA	A492
NUORO	AUSTIS	A503
NUORO	BAUNEI	A722
NUORO	BIRORI	A880
NUORO	BORORE	B056
NUORO	BUDONI	B248
NUORO	DESULO	D287
NUORO	GADONI	D842
NUORO	GENONI	D968
NUORO	ILBONO	E283
NUORO	IRGOLI	E323
NUORO	LACONI	E400
NUORO	LOCERI	E644
NUORO	LOCULI	E646
NUORO	OLIENA	G031
NUORO	ONIFAI	G070
NUORO	OROSEI	G119
NUORO	ORROLI	G122
NUORO	OSIDDA	G154
NUORO	OTTANA	G191
NUORO	OVODDA	G201
NUORO	SADALI	H659
NUORO	SAGAMA	H661
NUORO	SARULE	I448
NUORO	SINDIA	I748
NUORO	TALANA	L036
NUORO	TONARA	L202
NUORO	TORPE`	L231
NUORO	BELVI	A776
NUORO	BITTI	A895
NUORO	FONNI	D665
NUORO	GAIRO	D859
NUORO	GAVOI	D947
NUORO	ISILI	E336
NUORO	JERZU	E387
NUORO	LODE`	E647
NUORO	NUORO	F979
NUORO	NURRI	F986
NUORO	OLZAI	G058
NUORO	ONANI	G064
NUORO	ORANI	G084
NUORO	ORUNE	G147
NUORO	OSINI	G158
NUORO	SERRI	I668
NUORO	SEULO	I707
NUORO	TIANA	L160
NUORO	TRIEI	L423
NUORO	BOSA	B068
NUORO	LULA	E736
NUORO	SEUI	I706
NUORO	SUNI	L006
NUORO	TETI	L153
NUORO	LEI	E517
ORISTANO	NUGHEDU SANTA VITTORIA	F974
ORISTANO	SANTA GIUSTA	I205
ORISTANO	VILLA URBANA	M030
ORISTANO	PAULILATINO	G384
ORISTANO	MOGORELLA	F270
ORISTANO	ORISTANO	G113
ORISTANO	SAMUGHEO	H756
ORISTANO	CABRAS	B314
PALERMO	CAMPOFELICE DI ROCCELLA	B532
PALERMO	CASTRONUOVO DI SICILIA	C344
PALERMO	VENTIMIGLIA DI SICILIA	L740
PALERMO	MONTEMAGGIORE BELSITO	F553
PALERMO	SAN MAURO CASTELVERDE	I028
PALERMO	PIANA DEGLI ALBANESI	G543
PALERMO	ISOLA DELLE FEMMINE	E350
PALERMO	SANTA CRISTINA GELA	I174
PALERMO	CONTESSA ENTELLINA	C968
PALERMO	ALTAVILLA MILICIA	A229
PALERMO	BELMONTE MEZZAGNO	A764
PALERMO	CASTELLANA SICULA	C135
PALERMO	SAN GIUSEPPE IATO	H933
PALERMO	PETRALIA SOPRANA	G510
PALERMO	PETRALIA SOTTANA	G511
PALERMO	POLIZZI GENEROSA	G792
PALERMO	CHIUSA SCLAFANI	C654
PALERMO	PALAZZO ADRIANO	G263
PALERMO	TERMINI IMERESE	L112
PALERMO	LERCARA FRIDDI	E541
PALERMO	SCLAFANI BAGNI	I541
PALERMO	CEFALA` DIANA	C420
PALERMO	GERACI SICULO	D977
PALERMO	SAN CIPIRELLO	H797
PALERMO	CAMPOFIORITO	B535
PALERMO	CASTELDACCIA	C074
PALERMO	ROCCAPALUMBA	H428
PALERMO	SANTA FLAVIA	I188
PALERMO	CALTAVUTURO	B430
PALERMO	CASTELBUONO	C067
PALERMO	GIARDINELLO	E013
PALERMO	BALESTRATE	A592
PALERMO	BISACQUINO	A882
PALERMO	BOLOGNETTA	A946
PALERMO	CAMPOREALE	B556
PALERMO	MONTELEPRE	F544
PALERMO	VALLEDOLMO	L603
PALERMO	ALIMINUSA	A203
PALERMO	ALTOFONTE	A239
PALERMO	BOMPIETRO	A958
PALERMO	COLLESANO	C871
PALERMO	FICARAZZI	D567
PALERMO	MISILMERI	F246
PALERMO	PARTINICO	G348
PALERMO	ROCCAMENA	H422
PALERMO	TERRASINI	L131
PALERMO	BAGHERIA	A546
PALERMO	BORGETTO	A991
PALERMO	CORLEONE	D009
PALERMO	GIULIANA	E055
PALERMO	GRATTERI	E149
PALERMO	MONREALE	F377
PALERMO	SCILLATO	I538
PALERMO	TORRETTA	L282
PALERMO	TRAPPETO	L332
PALERMO	CACCAMO	B315
PALERMO	CEFALU`	C421
PALERMO	CIMINNA	C696
PALERMO	LASCARI	E459
PALERMO	MARINEO	E957
PALERMO	PALERMO	G273
PALERMO	POLLINA	G797
PALERMO	CAPACI	B645
PALERMO	CARINI	B780
PALERMO	CINISI	C708
PALERMO	PRIZZI	H070
PALERMO	SCIARA	I534
PALERMO	TRABIA	L317
PALERMO	USTICA	L519
PALERMO	VICARI	L837
PALERMO	CERDA	C496
PALERMO	GANGI	D907

PIACENZA	CARPANETO PIACENTINO	B812
PIACENZA	PONTENURE	G852
PIACENZA	PIACENZA	G535
PIACENZA	VERNASCA	L772
PADOVA	SANTA GIUSTINA IN COLLE	I207
PADOVA	PIAZZOLA SUL BRENTA	G587
PADOVA	CASALE DI SCODOSIA	B877
PADOVA	VILLA DEL CONTE	L934
PADOVA	PIOVE DI SACCO	G693
PADOVA	BORGORICCO	B031
PADOVA	VIGONZA	L900
PADOVA	LIMENA	E592
PADOVA	ESTE	D442
PESCARA	CIVITELLA CASANOVA	C779
PESCARA	CARAMANICO TERME	B722
PESCARA	LORETO APRUTINO	E691
PESCARA	MANOPPELLO	E892
PESCARA	BRITTOLI	B193
PERUGIA	MONTE S MARIA TIBERINA	F629
PERUGIA	PASSIGNANO S TRASIMENO	G359
PERUGIA	CASTIGLIONE DEL LAGO	C309
PERUGIA	SCHEGGIA E PASCELUPO	I522
PERUGIA	TUORO SUL TRASIMENO	L466
PERUGIA	CERRETO DI SPOLETO	C527
PERUGIA	CITTA` DELLA PIEVE	C744
PERUGIA	CITTA` DI CASTELLO	C745
PERUGIA	GIANO DELL`UMBRIA	E012
PERUGIA	LISCIANO NICCONE	E613
PERUGIA	GUALDO CATTANEO	E229
PERUGIA	FRATTA TODINA	D787
PERUGIA	GUALDO TADINO	E230
PERUGIA	MASSA MARTANA	F024
PERUGIA	VALLO DI NERA	L627
PERUGIA	BASTIA UMBRA	A710
PERUGIA	NOCERA UMBRA	F911
PERUGIA	SAN GIUSTINO	H935
PERUGIA	PIETRALUNGA	G618
PERUGIA	VALFABBRICA	L573
PERUGIA	COLLAZZONE	C845
PERUGIA	MONTEFALCO	F492
PERUGIA	UMBERTIDE	D786
PERUGIA	MARSCIANO	E975
PERUGIA	SCHEGGINO	I523
PERUGIA	VALTOPINA	L653
PERUGIA	PANICALE	G308
PERUGIA	TORGIANO	L216
PERUGIA	BETTONA	A832
PERUGIA	BEVAGNA	A835
PERUGIA	CANNARA	B609
PERUGIA	CITERNA	C742
PERUGIA	FOLIGNO	D653
PERUGIA	MAGIONE	E805
PERUGIA	MONTONE	F685
PERUGIA	PACIANO	G212
PERUGIA	PERUGIA	G478
PERUGIA	PIEGARO	G601
PERUGIA	SELLANO	I585
PERUGIA	SIGILLO	I727
PERUGIA	SPOLETO	I921
PERUGIA	ASSISI	A475
PERUGIA	CASCIA	B948
PERUGIA	DERUTA	D279
PERUGIA	GUBBIO	E256
PERUGIA	NORCIA	F935
PERUGIA	SPELLO	I888
PERUGIA	PRECI	H015
PERUGIA	TREVI	L397
PERUGIA	TODI	L188
PORDENONE	SESTO AL REGHENA	I686
PORDENONE	FONTANAFREDDA	D670
PRATO	CANTAGALLO	B626
PARMA	NEVIANO DEGLI ARDUINI	F882
PARMA	SAN SECONDO PARMENSE	I153
PARMA	ZIBELLO	M174
PARMA	PARMA	G337
PESARO URBINO	MONTEMAGGIORE METAURO	F555
PESARO URBINO	SANT`ANGELO IN VADO	I287
PESARO URBINO	SASSOFELTRIO	I460
PESARO URBINO	SAN LEO	H949
PESARO URBINO	PESARO	G479
PESARO URBINO	FANO	D488
PISTOIA	MONSUMMANO TERME	F384
PISTOIA	PONTE BUGGIANESE	G833
PISTOIA	PISTOIA	G713
PAVIA	CAVA MANARA	C360
PAVIA	CASTEGGIO	C053
POTENZA	CASTRONUOVO SANT`ANDREA	C345
POTENZA	SAN COSTANTINO ALBANESE	H808
POTENZA	CASTELLUCCIO INFERIORE	C199
POTENZA	CASTELLUCCIO SUPERIORE	C201
POTENZA	SANT`ANGELO LE FRATTE	I288
POTENZA	FRANCAVILLA IN SINNI	D766
POTENZA	PALAZZO SAN GERVASIO	G261
POTENZA	TERRANOVA DI POLLINO	L126
POTENZA	SATRIANO DI LUCANIA	G614
POTENZA	SAN SEVERINO LUCANO	I157
POTENZA	SAN PAOLO ALBANESE	B906
POTENZA	GENZANO DI LUCANIA	D971
POTENZA	RIONERO IN VULTURE	H307
POTENZA	SAN CHIRICO RAPARO	H796
POTENZA	SAN MARTINO D`AGRI	H994
POTENZA	ALBANO DI LUCANIA	A131
POTENZA	BRINDISI MONTAGNA	B181
POTENZA	CORLETO PERTICARA	D010
POTENZA	GUARDIA PERTICARA	E246
POTENZA	SAVOIA DI LUCANIA	H730
POTENZA	SAN CHIRICO NUOVO	H795
POTENZA	SASSO DI CASTALDA	I457
POTENZA	VAGLIO BASILICATA	L532
POTENZA	VIETRI DI POTENZA	L859
POTENZA	CASTELSARACENO	C271
POTENZA	RUVO DEL MONTE	H646
POTENZA	SANT`ARCANGELO	I305
POTENZA	CAMPOMAGGIORE	B549
POTENZA	CASTELMEZZANO	C209
POTENZA	GRUMENTO NOVA	E221
POTENZA	MARSICO NUOVO	E976
POTENZA	MARSICOVETERE	E977
POTENZA	OPPIDO LUCANO	G081
POTENZA	PIETRAPERTOSA	G623
POTENZA	CASTELGRANDE	C120
POTENZA	CHIAROMONTE	C619
POTENZA	MONTEMILONE	F568
POTENZA	MURO LUCANO	F817
POTENZA	PESCOPAGANO	G496
POTENZA	PIETRAGALLA	G616
POTENZA	RIPACANDIDA	H312
POTENZA	VIGGIANELLO	L873
POTENZA	CANCELLARA	B580
POTENZA	GALLICCHIO	D876
POTENZA	LAURENZANA	E482
POTENZA	MISSANELLO	F249
POTENZA	MONTEMURRO	F573
POTENZA	AVIGLIANO	A519
POTENZA	BARAGIANO	A615
POTENZA	CERSOSIMO	C539
POTENZA	EPISCOPIA	D414
POTENZA	LAGONEGRO	E409

POTENZA	LATRONICO	E474
POTENZA	MOLITERNO	F295
POTENZA	ROCCANOVA	H426
POTENZA	TRAMUTOLA	L326
POTENZA	TRECCHINA	L357
POTENZA	ACERENZA	A020
POTENZA	CALVELLO	B440
POTENZA	FARDELLA	D497
POTENZA	GINESTRA	E033
POTENZA	MASCHITO	F006
POTENZA	SAN FELE	H831
POTENZA	TRIVIGNO	L439
POTENZA	VIGGIANO	L874
POTENZA	ABRIOLA	A013
POTENZA	ARMENTO	A415
POTENZA	BALVANO	A604
POTENZA	BRIENZA	B173
POTENZA	CALVERA	B443
POTENZA	CARBONE	B743
POTENZA	FILIANO	D593
POTENZA	FORENZA	D696
POTENZA	LAVELLO	E493
POTENZA	MARATEA	E919
POTENZA	NOEPOLI	F917
POTENZA	PICERNO	G590
POTENZA	PIGNOLA	G663
POTENZA	POTENZA	G942
POTENZA	RAPOLLA	H186
POTENZA	RIVELLO	H348
POTENZA	ROTONDA	H590
POTENZA	SARCONI	I426
POTENZA	SPINOSO	I917
POTENZA	PATERNO	M269
POTENZA	ATELLA	A482
POTENZA	BARILE	A666
POTENZA	LAURIA	E483
POTENZA	NEMOLI	F866
POTENZA	RAPONE	H187
POTENZA	SENISE	I610
POTENZA	VENOSA	L738
POTENZA	BANZI	A612
POTENZA	BELLA	A743
POTENZA	MELFI	F104
POTENZA	RUOTI	H641
POTENZA	TEANA	L082
POTENZA	TOLVE	L197
POTENZA	ANZI	A321
POTENZA	TITO	L181
REGGIO CALABRIA	MARINA D GIOIOSA IONICA	E956
REGGIO CALABRIA	S ALESSIO IN ASPROMONTE	I214
REGGIO CALABRIA	SANT`ILARIO DELLO IONIO	I341
REGGIO CALABRIA	S STEFANO IN ASPROMONTE	I371
REGGIO CALABRIA	S EUFEMIA D`ASPROMONTE	I333
REGGIO CALABRIA	MELITO DI PORTO SALVO	F112
REGGIO CALABRIA	SANT`AGATA DEL BIANCO	I198
REGGIO CALABRIA	LAUREANA DI BORRELLO	E479
REGGIO CALABRIA	ROCCAFORTE DEL GRECO	H408
REGGIO CALABRIA	REGGIO DI CALABRIA	H224
REGGIO CALABRIA	SAN GIORGIO MORGETO	H889
REGGIO CALABRIA	CARAFFA DEL BIANCO	B718
REGGIO CALABRIA	MOTTA SAN GIOVANNI	F779
REGGIO CALABRIA	VILLA SAN GIOVANNI	M018
REGGIO CALABRIA	BRUZZANO ZEFFIRIO	B234
REGGIO CALABRIA	MONTEBELLO IONICO	D746
REGGIO CALABRIA	OPPIDO MAMERTINA	G082
REGGIO CALABRIA	BAGNARA CALABRA	A552
REGGIO CALABRIA	ROCCELLA IONICA	H456
REGGIO CALABRIA	AGNANA CALABRA	A077
REGGIO CALABRIA	GIOIOSA IONICA	E044
REGGIO CALABRIA	CAMPO CALABRO	B516
REGGIO CALABRIA	CINQUEFRONDI	C710
REGGIO CALABRIA	SAN PROCOPIO	I132
REGGIO CALABRIA	BOVA MARINA	B099
REGGIO CALABRIA	BRANCALEONE	B118
REGGIO CALABRIA	GIOIA TAURO	E041
REGGIO CALABRIA	PORTIGLIOLA	G905
REGGIO CALABRIA	SAN LORENZO	H959
REGGIO CALABRIA	SAN ROBERTO	I139
REGGIO CALABRIA	DELIANUOVA	D268
REGGIO CALABRIA	MELICUCCA`	F105
REGGIO CALABRIA	TAURIANOVA	L063
REGGIO CALABRIA	BENESTARE	A780
REGGIO CALABRIA	CANDIDONI	B591
REGGIO CALABRIA	CASIGNANA	B966
REGGIO CALABRIA	CITTANOVA	C747
REGGIO CALABRIA	CONDOFURI	C954
REGGIO CALABRIA	GROTTERIA	E212
REGGIO CALABRIA	MELICUCCO	F106
REGGIO CALABRIA	PLACANICA	G729
REGGIO CALABRIA	POLISTENA	G791
REGGIO CALABRIA	RIZZICONI	H359
REGGIO CALABRIA	VARAPODIO	L673
REGGIO CALABRIA	BAGALADI	A544
REGGIO CALABRIA	BOVALINO	B098
REGGIO CALABRIA	CAULONIA	C285
REGGIO CALABRIA	COSOLETO	D089
REGGIO CALABRIA	MAROPATI	E968
REGGIO CALABRIA	SAN LUCA	H970
REGGIO CALABRIA	SEMINARA	I600
REGGIO CALABRIA	SINOPOLI	I753
REGGIO CALABRIA	STIGNANO	I955
REGGIO CALABRIA	CARDETO	B756
REGGIO CALABRIA	CIMINA`	C695
REGGIO CALABRIA	GALATRO	D864
REGGIO CALABRIA	GIFFONE	E025
REGGIO CALABRIA	MAMMOLA	E873
REGGIO CALABRIA	PALIZZI	G277
REGGIO CALABRIA	ROGHUDI	H489
REGGIO CALABRIA	ROSARNO	H558
REGGIO CALABRIA	SIDERNO	I725
REGGIO CALABRIA	AFRICO	A065
REGGIO CALABRIA	ARDORE	A385
REGGIO CALABRIA	BIANCO	A843
REGGIO CALABRIA	CAMINI	B481
REGGIO CALABRIA	CANOLO	B617
REGGIO CALABRIA	CARERI	B766
REGGIO CALABRIA	GERACE	D975
REGGIO CALABRIA	PLATI`	G735
REGGIO CALABRIA	SCILLA	I537
REGGIO CALABRIA	ANOIA	A303
REGGIO CALABRIA	LOCRI	D976
REGGIO CALABRIA	PALMI	G288
REGGIO CALABRIA	RIACE	H265
REGGIO CALABRIA	SCIDO	I536
REGGIO CALABRIA	STILO	I956
REGGIO CALABRIA	BOVA	B097
REGGIO EMILIA	REGGIO NELL`EMILIA	H223
RAGUSA	SANTA CROCE CAMERINA	I178
RAGUSA	CHIARAMONTE GULFI	C612
RAGUSA	POZZALLO	G953
RAGUSA	VITTORIA	M088
RAGUSA	COMISO	C927
RAGUSA	ISPICA	E366
RAGUSA	MODICA	F258
RAGUSA	RAGUSA	H163
RAGUSA	SCICLI	I535
RIETI	MONTOPOLI DI SABINA	F687
RIETI	MONTENERO SABINO	F579

RIETI	POZZAGLIA SABINA	G951
RIETI	MAGLIANO SABINA	E812
RIETI	ROCCA SINIBALDA	H446
RIETI	TORRI IN SABINA	L286
RIETI	FARA IN SABINA	D493
RIETI	PESCOROCCHIANO	G498
RIETI	PETRELLA SALTO	G513
RIETI	POGGIO MIRTETO	G763
RIETI	POGGIO CATINO	G757
RIETI	COLLEVECCHIO	C876
RIETI	VARCO SABINO	L676
RIETI	CITTADUCALE	C746
RIETI	SCANDRIGLIA	I499
RIETI	STIMIGLIANO	I959
RIETI	CITTAREALE	C749
RIETI	COTTANELLO	D124
RIETI	FIAMIGNANO	D560
RIETI	MONTEBUONO	F446
RIETI	ROCCANTICA	H427
RIETI	BORGOROSE	B008
RIETI	MONTASOLA	F430
RIETI	RIVODUTRI	H354
RIETI	ACCUMOLI	A019
RIETI	AMATRICE	A258
RIETI	CASPERIA	A472
RIETI	CONFIGNI	C959
RIETI	LEONESSA	E535
RIETI	SALISANO	H713
RIETI	BORBONA	A981
RIETI	ORVINIO	B595
RIETI	ASCREA	A464
RIETI	FORANO	D689
RIETI	MOMPEO	F319
RIETI	TARANO	L046
RIETI	TOFFIA	L189
RIETI	VACONE	L525
RIETI	POSTA	G934
RIETI	RIETI	H282
RIETI	SELCI	I581
ROMA	ALLUMIERE	A210
ROMA	ANZIO	A323
ROMA	ARICCIA	A401
ROMA	ARSOLI	A446
ROMA	ARTENA	A449
ROMA	BELLEGRA	A749
ROMA	BRACCIANO	B114
ROMA	CAMPAGNANO DI ROMA	B496
ROMA	MANDELA	B632
ROMA	CANTERANO	B635
ROMA	CAPENA	B649
ROMA	CARPINETO ROMANO	B828
ROMA	CASTEL GANDOLFO	C116
ROMA	CASTEL MADAMA	C203
ROMA	CASTELNUOVO DI PORTO	C237
ROMA	CAVE	C390
ROMA	CERVETERI	C552
ROMA	CICILIANO	C677
ROMA	CIVITAVECCHIA	C773
ROMA	COLLEFERRO	C858
ROMA	COLONNA	C900
ROMA	FIANO ROMANO	D561
ROMA	FRASCATI	D773
ROMA	GALLICANO NEL LAZIO	D875
ROMA	GENAZZANO	D964
ROMA	GENZANO DI ROMA	D972
ROMA	GERANO	D978
ROMA	GORGA	E091
ROMA	GROTTAFERRATA	E204
ROMA	GUIDONIA MONTECELIO	E263
ROMA	LABICO	E392
ROMA	LICENZA	E576
ROMA	MAGLIANO ROMANO	E813
ROMA	MANZIANA	E900
ROMA	MARANO EQUO	E908
ROMA	MARCELLINA	E924
ROMA	MARINO	E958
ROMA	MENTANA	F127
ROMA	MONTECOMPATRI	F477
ROMA	MONTEFLAVIO	F504
ROMA	MONTELANICO	F534
ROMA	MONTELIBRETTI	F545
ROMA	MONTE PORZIO CATONE	F590
ROMA	MONTEROTONDO	F611
ROMA	MORICONE	F730
ROMA	MORLUPO	F734
ROMA	NEMI	F865
ROMA	NEROLA	F871
ROMA	NETTUNO	F880
ROMA	OLEVANO ROMANO	G022
ROMA	PALESTRINA	G274
ROMA	PALOMBARA SABINA	G293
ROMA	PISONIANO	G704
ROMA	POLI	G784
ROMA	POMEZIA	G811
ROMA	PONZANO ROMANO	G874
ROMA	RIANO	H267
ROMA	RIGNANO FLAMINIO	H288
ROMA	ROCCA DI CAVE	H401
ROMA	ROCCA DI PAPA	H404
ROMA	ROCCAGIOVINE	H411
ROMA	ROCCA PRIORA	H432
ROMA	ROMA	H501
ROMA	ROVIANO	H618
ROMA	SACROFANO	H658
ROMA	SAMBUCI	H745
ROMA	SAN GREGORIO DA SASSOLA	H942
ROMA	SAN POLO DEI CAVALIERI	I125
ROMA	SANTA MARINELLA	I255
ROMA	SANT`ANGELO ROMANO	I284
ROMA	SANT`ORESTE	I352
ROMA	SAN VITO ROMANO	I400
ROMA	SEGNI	I573
ROMA	SUBIACO	I992
ROMA	TIVOLI	L182
ROMA	TOLFA	L192
ROMA	TORRITA TIBERINA	L302
ROMA	TREVIGNANO ROMANO	L401
ROMA	VALMONTONE	L639
ROMA	VELLETRI	L719
ROMA	VICOVARO	L851
ROMA	ZAGAROLO	M141
RIMINI	SANTARCANGELO DI ROMAGNA	I304
ROVIGO	FICAROLO	D568
ROVIGO	ADRIA	A059
SALERNO	SANT`ANGELO A FASANELLA	I278
SALERNO	S EGIDIO D MONTE ALBINO	I317
SALERNO	SICIGNANO DEGLI ALBURNI	M253
SALERNO	CASTIGLIONE D GENOVESI	C306
SALERNO	MONTESANO S MARCELLANA	F625
SALERNO	SAN CIPRIANO PICENTINO	H800
SALERNO	MONTECORVINO PUGLIANO	F480
SALERNO	SAN MARZANO SUL SARNO	I019
SALERNO	SAN PIETRO AL TANAGRO	I089
SALERNO	CASTELNUOVO DI CONZA	C235
SALERNO	MERCATO SAN SEVERINO	F138
SALERNO	MOIO DELLA CIVITELLA	F278
SALERNO	MONTECORVINO ROVELLA	F481
SALERNO	OLEVANO SUL TUSCIANO	G023

SALERNO	ALTAVILLA SILENTINA	A230
SALERNO	CASTELNUOVO CILENTO	C231
SALERNO	GIFFONI VALLE PIANA	E027
SALERNO	PONTECAGNANO FAIANO	G834
SALERNO	SAN GIOVANNI A PIRO	H907
SALERNO	SAN VALENTINO TORIO	I377
SALERNO	VALLO DELLA LUCANIA	L628
SALERNO	CASALETTO SPARTANO	B888
SALERNO	CASELLE IN PITTARI	B959
SALERNO	CASTEL SAN GIORGIO	C259
SALERNO	CASTEL SAN LORENZO	C262
SALERNO	CELLE DI BULGHERIA	C444
SALERNO	MONTEFORTE CILENTO	F507
SALERNO	ROMAGNANO AL MONTE	H503
SALERNO	SAN GREGORIO MAGNO	H943
SALERNO	SAN MANGO PIEMONTE	H977
SALERNO	SAN MAURO LA BRUCA	I032
SALERNO	MONTE SAN GIACOMO	F618
SALERNO	OGLIASTRO CILENTO	G011
SALERNO	VALLE DELL`ANGELO	G540
SALERNO	SAN MAURO CILENTO	I031
SALERNO	CAVA DE` TIRRENI	C361
SALERNO	CORLETO MONFORTE	D011
SALERNO	LAUREANA CILENTO	E480
SALERNO	NOCERA INFERIORE	F912
SALERNO	PRIGNANO CILENTO	H062
SALERNO	MAGLIANO VETERE	E814
SALERNO	MONTANO ANTILIA	F426
SALERNO	VIETRI SUL MARE	L860
SALERNO	CONTURSI TERME	C974
SALERNO	CUCCARO VETERE	D195
SALERNO	STELLA CILENTO	G887
SALERNO	SALA CONSILINA	H683
SALERNO	BUONABITACOLO	B266
SALERNO	OLIVETO CITRA	G039
SALERNO	ROCCAGLORIOSA	H412
SALERNO	ROCCAPIEMONTE	H431
SALERNO	SESSA CILENTO	I677
SALERNO	ATENA LUCANA	A484
SALERNO	BELLOSGUARDO	A756
SALERNO	CASAL VELINO	B895
SALERNO	CASTELCIVITA	C069
SALERNO	CASTELLABATE	C125
SALERNO	ROCCADASPIDE	H394
SALERNO	SANTA MARINA	I253
SALERNO	SANT`ARSENIO	I307
SALERNO	SERRAMEZZANA	I648
SALERNO	TORRE ORSAIA	L274
SALERNO	BATTIPAGLIA	A717
SALERNO	BRACIGLIANO	B115
SALERNO	MONTECORICE	F479
SALERNO	POSTIGLIONE	G939
SALERNO	CASALBUONO	B868
SALERNO	MORIGERATI	F731
SALERNO	NOVI VELIA	F967
SALERNO	PELLEZZANO	G426
SALERNO	RICIGLIANO	H277
SALERNO	SALVITELLE	H732
SALERNO	SANTOMENNA	I260
SALERNO	TORTORELLA	L306
SALERNO	TRENTINARA	L377
SALERNO	ALBANELLA	A128
SALERNO	BARONISSI	A674
SALERNO	PALOMONTE	G292
SALERNO	PERDIFUMO	G447
SALERNO	PISCIOTTA	G707
SALERNO	TORCHIARA	L212
SALERNO	AGROPOLI	A091
SALERNO	CAGGIANO	B351
SALERNO	CAMEROTA	B476
SALERNO	CAMPAGNA	B492
SALERNO	CAPACCIO	B644
SALERNO	CICERALE	C676
SALERNO	COLLIANO	C879
SALERNO	CONTRONE	C973
SALERNO	TEGGIANO	D292
SALERNO	FISCIANO	D615
SALERNO	GIUNGANO	E060
SALERNO	PIAGGINE	G538
SALERNO	POSITANO	G932
SALERNO	ROSCIGNO	H564
SALERNO	SAN RUFO	I143
SALERNO	TRAMONTI	L323
SALERNO	VIBONATI	L835
SALERNO	BELLIZZI	M294
SALERNO	AULETTA	A495
SALERNO	BUCCINO	B242
SALERNO	CAMPORA	B555
SALERNO	CENTOLA	C470
SALERNO	CORBARA	C984
SALERNO	FELITTO	D527
SALERNO	LAURINO	E485
SALERNO	LAURITO	E486
SALERNO	LAVIANO	E498
SALERNO	PERTOSA	G476
SALERNO	POLLICA	G796
SALERNO	PRAIANO	G976
SALERNO	RAVELLO	H198
SALERNO	ROFRANO	H485
SALERNO	SALENTO	H686
SALERNO	SALERNO	H703
SALERNO	SASSANO	I451
SALERNO	SCAFATI	I483
SALERNO	TORRACA	L233
SALERNO	ALFANO	A186
SALERNO	AMALFI	A251
SALERNO	AQUARA	A343
SALERNO	CERASO	C485
SALERNO	FURORE	D826
SALERNO	FUTANI	D832
SALERNO	ISPANI	E365
SALERNO	LUSTRA	E767
SALERNO	MAIORI	E839
SALERNO	MINORI	F223
SALERNO	OTTATI	G192
SALERNO	PADULA	G226
SALERNO	PAGANI	G230
SALERNO	PERITO	G455
SALERNO	PETINA	G509
SALERNO	RUTINO	H644
SALERNO	ANGRI	A294
SALERNO	ASCEA	A460
SALERNO	EBOLI	D390
SALERNO	ORRIA	G121
SALERNO	POLLA	G793
SALERNO	SACCO	H654
SALERNO	SANZA	I410
SALERNO	SAPRI	I422
SALERNO	SARNO	I438
SALERNO	SCALA	I486
SALERNO	SERRE	I666
SALERNO	SIANO	I720
SALERNO	VALVA	L656
SALERNO	GIOI	E037
SALERNO	STIO	I960
SIENA	CHIANCIANO TERME	C608
SIENA	TORRITA DI SIENA	L303
SIENA	SAN GIMIGNANO	H875
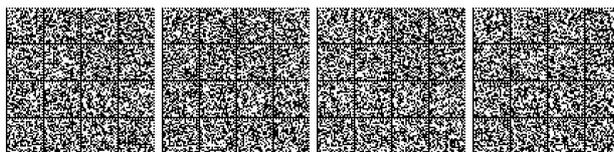
SIENA	ASCIANO	A461
SONDRIO	POGGIRIDENTI	G431
SONDRIO	CHIURO	C651
LA SPEZIA	RICCO` D GOLFO D SPEZIA	H275
LA SPEZIA	LEVANTO	E560
SIRACUSA	PORTOPALO DI CAPO PASSERO	M257
SIRACUSA	CANICATTINI BAGNI	B603
SIRACUSA	PALAZZOLO ACREIDE	G267
SIRACUSA	PRIOLO GARGALLO	M279
SIRACUSA	FRANCOFONTE	D768
SIRACUSA	CARLENTINI	B787
SIRACUSA	BUCCHERI	B237
SIRACUSA	FLORIDIA	D636
SIRACUSA	ROSOLINI	H574
SIRACUSA	SIRACUSA	I754
SIRACUSA	SOLARINO	I785
SIRACUSA	AUGUSTA	A494
SIRACUSA	BUSCEMI	B287
SIRACUSA	CASSARO	C006
SIRACUSA	LENTINI	E532
SIRACUSA	MELILLI	F107
SIRACUSA	PACHINO	G211
SIRACUSA	SORTINO	I864
SIRACUSA	AVOLA	A522
SIRACUSA	FERLA	D540
SIRACUSA	NOTO	F943
SASSARI	TRINITA` AGULTU VIGNOLA	L428
SASSARI	MONTELEONE ROCCA DORIA	F542
SASSARI	S. ANTONIO DI GALLURA	M276
SASSARI	SANTA TERESA GALLURA	I312
SASSARI	VILLANOVA MONTELEONE	L989
SASSARI	LOIRI PORTO S. PAOLO	M275
SASSARI	NUGHEDU SAN NICOLO`	F975
SASSARI	TEMPIO PAUSANIA	L093
SASSARI	ALA` DEI SARDI	A115
SASSARI	POZZOMAGGIORE	G962
SASSARI	CODRONGIANUS	C818
SASSARI	LA MADDALENA	E425
SASSARI	GOLFO ARANCI	M274
SASSARI	BORTIGIADAS	B063
SASSARI	CALANGIANUS	B378
SASSARI	CASTELSARDO	C272
SASSARI	LUOGOSANTO	E747
SASSARI	PUTIFIGARI	H095
SASSARI	VALLEDORIA	L604
SASSARI	ARZACHENA	A453
SASSARI	BENETUTTI	A781
SASSARI	BERCHIDDA	A789
SASSARI	CHEREMULE	C600
SASSARI	ESPORLATU	D441
SASSARI	SEMESTENE	I598
SASSARI	BOTTIDDA	B094
SASSARI	BUDDUSO`	B246
SASSARI	CARGEGHE	B772
SASSARI	COSSOINE	D100
SASSARI	FLORINAS	D637
SASSARI	PERFUGAS	G450
SASSARI	AGLIENTU	H848
SASSARI	TORRALBA	L235
SASSARI	STINTINO	M290
SASSARI	ALGHERO	A192
SASSARI	BONORVA	A978
SASSARI	ILLORAI	E285
SASSARI	OSCHIRI	G153
SASSARI	PATTADA	G376
SASSARI	PLOAGHE	G740
SASSARI	SASSARI	I452
SASSARI	SENNORI	I614
SASSARI	BANARI	A606

SASSARI	BULTEI	B264
SASSARI	BURGOS	B276
SASSARI	ITTIRI	E377
SASSARI	LAERRU	E401
SASSARI	MARTIS	E992
SASSARI	NUCHIS	F973
SASSARI	OLMEDO	G046
SASSARI	OZIERI	G203
SASSARI	PADRIA	G225
SASSARI	ROMANA	H507
SASSARI	SEDINI	I565
SASSARI	SILIGO	I732
SASSARI	THIESI	L158
SASSARI	BADESI	M214
SASSARI	ANELA	A287
SASSARI	BULZI	B265
SASSARI	GIAVE	E019
SASSARI	LURAS	E752
SASSARI	MONTI	F667
SASSARI	MORES	F721
SASSARI	MUROS	F818
SASSARI	NULVI	F977
SASSARI	OLBIA	G015
SASSARI	OSILO	G156
SASSARI	PALAU	G258
SASSARI	SORSO	I863
SASSARI	TELTI	L088
SASSARI	TISSI	L180
SASSARI	USINI	L509
SASSARI	TERGU	M282
SASSARI	ERULA	M292
SASSARI	PADRU	M301
SASSARI	BONO	A977
SASSARI	MARA	E902
SASSARI	NULE	F976
SASSARI	OSSI	G178
SASSARI	TULA	L464
SASSARI	URI	L503
SAVONA	SASSELLO	I453
TARANTO	MARTINA FRANCA	E986
TARANTO	CASTELLANETA	C136
TARANTO	PALAGIANELLO	G251
TARANTO	FRAGAGNANO	D754
TARANTO	GROTTAGLIE	E205
TARANTO	CRISPIANO	D171
TARANTO	PALAGIANO	G252
TARANTO	CAROSINO	B808
TARANTO	LEPORANO	E537
TARANTO	MANDURIA	E882
TARANTO	MARUGGIO	E995
TARANTO	MASSAFRA	F027
TARANTO	LATERZA	E469
TARANTO	LIZZANO	E630
TARANTO	MOTTOLA	F784
TARANTO	PULSANO	H090
TARANTO	TARANTO	L049
TARANTO	GINOSA	E036
TERAMO	ROCCA SANTA MARIA	H440
TERAMO	COLONNELLA	C901
TORINO	VILLAFRANCA PIEMONTE	L948
TORINO	BALDISSERO TORINESE	A591
TORINO	SAN RAFFAELE CIMENA	I137
TORINO	RIVA PRESSO CHIERI	H337
TORINO	RIVAROLO CANAVESE	H340
TORINO	VILLAR FOCCHIARDO	M007
TORINO	BORGONE SUSA	B024
TORINO	CARMAGNOLA	B791
TORINO	MONCALIERI	F335
TORINO	PANCALIERI	G303
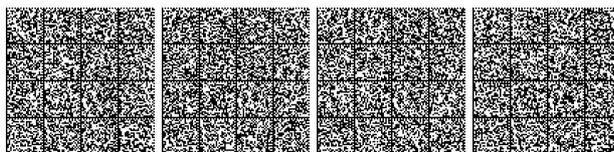
TORINO	CARIGNANO	B777	VICENZA	ROMANO D`EZZELINO	H512
TORINO	LA LOGGIA	E423	VICENZA	VALLI DEL PASUBIO	L624
TORINO	CUORGNE`	D208	VICENZA	ASIGLIANO VENETO	A467
TORINO	GIAVENO	E020	VICENZA	TEZZE SUL BRENTA	L156
TORINO	POIRINO	G777	VICENZA	ISOLA VICENTINA	E354
TORINO	SANGANO	H855	VICENZA	COSTABISSARA	D107
TORINO	CAREMA	B762	VICENZA	GAMBELLARA	D897
TORINO	CHIERI	C627	VICENZA	MAROSTICA	E970
TRAPANI	CASTELLAMMARE DEL GOLFO	C130	VICENZA	CALTRANO	B433
TRAPANI	CAMPOBELLO DI MAZARA	B521	VICENZA	VALDAGNO	L551
TRAPANI	CALATAFIMI SEGESTA	B385	VICENZA	ZUGLIANO	M199
TRAPANI	BUSETO PALIZZOLO	B288	VICENZA	LUSIANA	E762
TRAPANI	MAZARA DEL VALLO	F061	VICENZA	SOLAGNA	I783
TRAPANI	SAN VITO LO CAPO	I407	VICENZA	VICENZA	L840
TRAPANI	CASTELVETRANO	C286	VICENZA	VILLAGA	L952
TRAPANI	PANTELLERIA	G315	VICENZA	ALONTE	A220
TRAPANI	POGGIOREALE	G767	VICENZA	LONIGO	E682
TRAPANI	SANTA NINFA	I291	VICENZA	POSINA	G931
TRAPANI	SALAPARUTA	H688	VICENZA	THIENE	L157
TRAPANI	CUSTONACI	D234	VICENZA	ROSA`	H556
TRAPANI	FAVIGNANA	D518	VICENZA	MALO	E864
TRAPANI	VALDERICE	G319	VICENZA	NOVE	F957
TRAPANI	PARTANNA	G347	VERONA	SAN GIOVANNI ILARIONE	H916
TRAPANI	MARSALA	E974	VERONA	VALEGGIO SUL MINCIO	L567
TRAPANI	TRAPANI	L331	VERONA	ISOLA DELLA SCALA	E349
TRAPANI	ALCAMO	A176	VERONA	ALBAREDO D`ADIGE	A137
TRAPANI	SALEMI	H700	VERONA	CASTEL D`AZZANO	C078
TERNI	NARNI	F844	VERONA	RONCO ALL`ADIGE	H540
TERNI	ORVIETO	G148	VERONA	ISOLA RIZZA	E358
TERNI	PARRANO	G344	VERONA	BUSSOLENGO	B296
TREVISO	NERVESA DELLA BATTAGLIA	F872	VERONA	VERONELLA	D193
TREVISO	SAN BIAGIO DI CALLALTA	H781	VERONA	LAVAGNO	E489
TREVISO	CROCETTA DEL MONTELLO	C670	VERONA	NEGRAR	F861
TREVISO	GODEGA DI SANT`URBANO	E071	VERONA	VERONA	L781
TREVISO	SERNAGLIA D BATTAGLIA	I635	VITERBO	CASTIGLIONE IN TEVERINA	C315
TREVISO	VOLPAGO DEL MONTELLO	M118	VITERBO	BASSANO IN TEVERINA	A706
TREVISO	CASTELFRANCO VENETO	C111	VITERBO	CIVITELLA D`AGLIANO	C780
TREVISO	CASTELLO DI GODEGO	C190	VITERBO	MONTALTO DI CASTRO	F419
TREVISO	MOTTA DI LIVENZA	F770	VITERBO	SORIANO NEL CIMINO	I855
TREVISO	MARENO DI PIAVE	E940	VITERBO	CIVITA CASTELLANA	C765
TREVISO	PIEVE DI SOLIGO	G645	VITERBO	ARLENA DI CASTRO	A412
TREVISO	VITTORIO VENETO	M089	VITERBO	BARBARANO ROMANO	A628
TREVISO	PONZANO VENETO	G875	VITERBO	CASTEL SANT`ELIA	C269
TREVISO	VALDOBBIADENE	L565	VITERBO	ISCHIA DI CASTRO	E330
TREVISO	MONTEBELLUNA	F443	VITERBO	FABRICA DI ROMA	D452
TREVISO	ZERO BRANCO	M171	VITERBO	BASSANO ROMANO	A704
TREVISO	POVEGLIANO	G944	VITERBO	ACQUAPENDENTE	A040
TREVISO	TREVIGNANO	L402	VITERBO	MONTEFIASCONE	F499
TREVISO	SALGAREDA	H706	VITERBO	CAPODIMONTE	B663
TREVISO	GAIARINE	D854	VITERBO	GRAFFIGNANO	E128
TREVISO	SUSEGANA	L014	VITERBO	VITORCHIANO	M086
TREVISO	VEDELAGO	L706	VITERBO	BAGNOREGIO	A577
TREVISO	ORMELLE	G115	VITERBO	CARBOGNANO	B735
TREVISO	RONCADE	H523	VITERBO	VIGNANELLO	L882
TREVISO	VAZZOLA	L700	VITERBO	VASANELLO	A701
TREVISO	RESANA	H238	VITERBO	CAPRANICA	B688
VARESE	COCQUIO-TREVISAGO	C810	VITERBO	CORCHIANO	C988
VARESE	GORNATE-OLONA	E104	VITERBO	TARQUINIA	D024
VARESE	CARNAGO	B796	VITERBO	MONTEROSI	F606
VARESE	CUNARDO	D204	VITERBO	VALENTANO	L569
VERBANIA	BROVELLO CARPUGNINO	B207	VITERBO	LUBRIANO	E713
VERBANIA	VALSTRONA	L651	VITERBO	TUSCANIA	L310
VERBANIA	OMEGNA	G062	VITERBO	VETRALLA	L814
VENEZIA	SANTA MARIA DI SALA	I242	VITERBO	BOLSENA	A949
VENEZIA	FOSSALTA DI PIAVE	D740	VITERBO	BOMARZO	A955
VENEZIA	CHIOGGIA	C638	VITERBO	CALCATA	B388
VENEZIA	MIRANO	F241	VITERBO	CELLENO	C446
VICENZA	MONTECCHIO MAGGIORE	F464	VITERBO	CELLERE	C447
VICENZA	CAMISANO VICENTINO	B485	VITERBO	FALERIA	D475

VITERBO	GALLESE	D870
VITERBO	GRADOLI	E126
VITERBO	PROCENO	H071
VITERBO	VITERBO	M082
VITERBO	CANINO	B604
VITERBO	VEIANO	L713
VITERBO	MARTA	E978
VITERBO	ONANO	G065
VITERBO	SUTRI	L017
VITERBO	NEPI	F868
VITERBO	ORTE	G135
VIBO VALENTIA	SAN COSTANTINO CALABRO	H807
VIBO VALENTIA	SAN GREGORIO D`IPPONA	H941
VIBO VALENTIA	FRANCAVILLA ANGITOLA	D762
VIBO VALENTIA	SAN NICOLA DA CRISSA	I058
VIBO VALENTIA	MONTEROSSO CALABRO	F607
VIBO VALENTIA	SERRA SAN BRUNO	I639
VIBO VALENTIA	SORIANO CALABRO	I854
VIBO VALENTIA	VIBO VALENTIA	F537
VIBO VALENTIA	SAN CALOGERO	H785
VIBO VALENTIA	SANT`ONOFRIO	I350
VIBO VALENTIA	NARDODIPACE	F843
VIBO VALENTIA	ZACCANOPOLI	M138
VIBO VALENTIA	BROGNATURO	B197
VIBO VALENTIA	FILADELFIA	D587
VIBO VALENTIA	SORIANELLO	I853
VIBO VALENTIA	VALLELONGA	L607
VIBO VALENTIA	CESSANITI	C581
VIBO VALENTIA	FILANDARI	D589
VIBO VALENTIA	GEROCARNE	D988
VIBO VALENTIA	PARGHELIA	G335
VIBO VALENTIA	BRIATICO	B169
VIBO VALENTIA	FABRIZIA	D453
VIBO VALENTIA	FILOGASO	D596
VIBO VALENTIA	FRANCICA	D767
VIBO VALENTIA	MAIERATO	E836
VIBO VALENTIA	MONGIANA	F364
VIBO VALENTIA	NICOTERA	F893
VIBO VALENTIA	ROMBIOLO	H516
VIBO VALENTIA	SIMBARIO	I744
VIBO VALENTIA	SPILINGA	I905
VIBO VALENTIA	ZAMBRONE	M143
VIBO VALENTIA	ACQUARO	A043
VIBO VALENTIA	JOPPOLO	E389
VIBO VALENTIA	LIMBADI	E590
VIBO VALENTIA	SPADOLA	I884
VIBO VALENTIA	VAZZANO	L699
VIBO VALENTIA	DINAMI	D303
VIBO VALENTIA	DRAPIA	D364
VIBO VALENTIA	IONADI	E321
VIBO VALENTIA	MILETO	F207
VIBO VALENTIA	RICADI	H271
VIBO VALENTIA	TROPEA	L452
VIBO VALENTIA	ZUNGRI	M204
VIBO VALENTIA	ARENA	A386
VIBO VALENTIA	DASA`	D253
VIBO VALENTIA	PIZZO	G722
VIBO VALENTIA	POLIA	G785

12A12443

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Mobic»

Estratto determinazione V&A/1625 del 22 ottobre 2012

Specialità medicinale: MOBIC.

Confezioni:

A.I.C. n. 031985068/M - «15» 30 compresse divisibili 15 mg;

A.I.C. n. 031985070/M - 6 supposte 15 mg;

A.I.C. n. 031985082/M - 12 supposte 15 mg;

A.I.C. n. 031985106/M - «7,5» 10 compresse 7,5 mg;

A.I.C. n. 031985157/M - «7,5» 30 compresse 7,5 mg;

A.I.C. n. 031985169/M - «15» 14 compresse divisibili 15 mg;

A.I.C. n. 031985171/M - «7,5» 6 supposte 7,5 mg;

A.I.C. n. 031985183/M - «7,5» 12 supposte 7,5 mg;

A.I.C. n. 031985195/M - «7,5» 30 supposte 7,5 mg;

A.I.C. n. 031985207/M - «7,5» 60 supposte 7,5 mg;

A.I.C. n. 031985219/M - «7,5» 120 supposte 7,5 mg;

A.I.C. n. 031985979/M - 1 fiala di soluzione iniettabile da 15 mg/1,5 ml;

A.I.C. n. 031985981/M - 2 fiale di soluzione iniettabile da 15 mg/1,5 ml;

A.I.C. n. 031985993/M - 3 fiale di soluzione iniettabile da 15 mg/1,5 ml;

A.I.C. n. 035464015/M - 5 fiale di soluzione iniettabile da 15 mg/1,5 ml;

A.I.C. n. 035464027/M - 30 fiale di soluzione iniettabile da 15 mg/1,5 ml;

A.I.C. n. 035464039/M - 50 fiale di soluzione iniettabile da 15 mg/1,5 ml.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim International GMBH.

Numero Procedura Mutuo Riconoscimento:

FR/H/0101/007/R/002

FR/H/0101/001,002,005,006/R/003

FR/H/0101/001,002,007/II/084

FR/H/0101/001,002,007/II/085G

FR/H/0101/001,002/II/086

FR/H/0101/007/II/087

FR/H/0101/001,002,007/II/089.

Tipo di Modifica: Rinnovo Autorizzazione.

Modifica Apportata: È autorizzata la modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto alle sezioni 4.3, 4.6, 5.2 e 6.1 e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle Etichette. Ulteriori modifiche apportate a seguito delle procedure di rinnovo. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A12445

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Congescor»

Estratto determinazione V&A/1624 del 22 ottobre 2012

Specialità medicinale: CONGESCOR.

Confezioni:

A.I.C. n. 034953012/M - «1,25 mg compresse rivestite con film» 20 compresse;

A.I.C. n. 034953024/M - «1,25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse;

A.I.C. n. 034953036/M - «1,25 mg compresse rivestite con film» 30 compresse;

A.I.C. n. 034953048/M - «1,25 mg compresse rivestite con film» 50 compresse;

A.I.C. n. 034953051/M - «1,25 mg compresse rivestite con film» 56 compresse;

A.I.C. n. 034953063/M - «1,25 mg compresse rivestite con film» 60 compresse;

A.I.C. n. 034953075/M - «1,25 mg compresse rivestite con film» 20 compresse;

A.I.C. n. 034953087/M - «2,5 mg compresse rivestite con film» 20 compresse;

A.I.C. n. 034953099/M - «2,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse;

A.I.C. n. 034953101/M - «2,5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse;

A.I.C. n. 034953113/M - «2,5 mg compresse rivestite con film» 50 compresse;

A.I.C. n. 034953125/M - «2,5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse;

A.I.C. n. 034953137/M - «2,5 mg compresse rivestite con film» 60 compresse;

A.I.C. n. 034953149/M - «2,5 mg compresse rivestite con film» 90 compresse;

A.I.C. n. 034953152/M - «2,5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse;

A.I.C. n. 034953164/M - «3,75 mg compresse rivestite con film» 20 compresse;

A.I.C. n. 034953176/M - «3,75 mg compresse rivestite con film» 28 compresse;

A.I.C. n. 034953188/M - «3,75 mg compresse rivestite con film» 30 compresse;

A.I.C. n. 034953190/M - «3,75 mg compresse rivestite con film» 50 compresse;

A.I.C. n. 034953202/M - «3,75 mg compresse rivestite con film» 56 compresse;

A.I.C. n. 034953214/M - «3,75 mg compresse rivestite con film» 60 compresse;

A.I.C. n. 034953226/M - «3,75 mg compresse rivestite con film» 90 compresse;

A.I.C. n. 034953238/M - «3,75 mg compresse rivestite con film» 100 compresse;

A.I.C. n. 034953240/M - «5 mg compresse rivestite con film» 20 compresse;

A.I.C. n. 034953253/M - «5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse;

A.I.C. n. 034953265/M - «5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse;

A.I.C. n. 034953277/M - «5 mg compresse rivestite con film» 50 compresse;

A.I.C. n. 034953289/M - «5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse;

A.I.C. n. 034953291/M - «5 mg compresse rivestite con film» 60 compresse;

A.I.C. n. 034953303/M - «5 mg compresse rivestite con film» 90 compresse;

A.I.C. n. 034953315/M - «5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse;

A.I.C. n. 034953327/M - «7,5 mg compresse rivestite con film» 20 compresse;

A.I.C. n. 034953339/M - «7,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse;

A.I.C. n. 034953341/M - «7,5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse;

A.I.C. n. 034953354/M - «7,5 mg compresse rivestite con film» 50 compresse;

A.I.C. n. 034953366/M - «7,5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse;

A.I.C. n. 034953378/M - «7,5 mg compresse rivestite con film» 60 compresse;

A.I.C. n. 034953380/M - «7,5 mg compresse rivestite con film» 90 compresse;

A.I.C. n. 034953392/M - «7,5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse;

A.I.C. n. 034953404/M - «10 mg compresse rivestite con film» 20 compresse;

A.I.C. n. 034953416/M - «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse;

A.I.C. n. 034953428/M - «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse;

A.I.C. n. 034953430/M - «10 mg compresse rivestite con film» 50 compresse;

A.I.C. n. 034953442/M - «10 mg compresse rivestite con film» 56 compresse;

A.I.C. n. 034953455/M - «10 mg compresse rivestite con film» 60 compresse;

A.I.C. n. 034953467/M - «10 mg compresse rivestite con film» 90 compresse;

A.I.C. n. 034953479/M - «10 mg compresse rivestite con film» 100 compresse;

A.I.C. n. 034953481/M - «1,25 mg compresse rivestite con film» 100 compresse.

Titolare A.I.C.: Daiichi Sankyo Italia S.P.A.

Numero Procedura Mutuo Riconoscimento:

SE/H/0186/001-006/R/002

SE/H/0186/001-006/IB/029

Tipo di Modifica: Rinnovo Autorizzazione.

Modifica apportata: È autorizzata la modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto alle sezioni 2, 3, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8 e 5.2 e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle Etichette. Ulteriori modifiche apportate a seguito della procedura di rinnovo europeo. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

Sono inoltre modificate, secondo l'adeguamento agli standard terms le denominazioni delle confezioni come sopra indicate.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A12446

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Lescol, Primesin, Lipaxan»

Estratto determinazione V&A/1626 del 22 ottobre 2012

Specialità medicinali: LESCOL, PRIMESIN, LIPAXAN.

Titolare A.I.C.: Novartis Farma S.p.a.

N. procedura mutuo riconoscimento: DE/H/XXXX/WS/028.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: è autorizzata la modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto alle sezioni 4.3, 4.4, 4.5 e 4.8 e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo e delle etichette. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 120° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A12447

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Voltaren»

Estratto determinazione V&A/1591 del 18 ottobre 2012

Medicinale: VOLTAREN.

Confezione: 023181023 «100 mg supposte» 10 supposte.

Titolare A.I.C.: Novartis Farma S.p.a.

Tipo di modifica: variazioni collegate a importanti modifiche nel riassunto delle caratteristiche del prodotto, dovute in particolare a nuovi dati in materia di qualità, di prove precliniche e cliniche o di farmacovigilanza.

Modifica apportata: è autorizzata la modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto alla sezione 4.8 e corrispondente paragrafo del foglio illustrativo. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A12448

AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

Avviso relativo all'adozione del progetto di prima variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Livenza e delle corrispondenti misure di salvaguardia.

Si rende noto che, in data 9 novembre 2012, il Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione con delibera n. 4 ha adottato, ai sensi dell'art. 170 del decreto legislativo n. 152/2006 il Progetto di prima variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Livenza e le corrispondenti misure di salvaguardia.

Le norme di attuazione del Progetto di variante al Piano, con le relative cartografie, entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed hanno carattere immediatamente vincolante per le Amministrazioni ed Enti Pubblici, nonché per i soggetti privati.

Copia della delibera sarà pubblicata nei Bollettini Ufficiali della Regione del Veneto e della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Il Progetto di prima variante al Piano è consultabile sul sito www.adbve.it

12A12440

Avviso relativo all'adozione del progetto di Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del sottobacino idrografico del fiume Fella e delle corrispondenti misure di salvaguardia.

Si rende noto che, in data 9 novembre 2012, il Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione con delibera n. 5 ha adottato, ai sensi dell'art. 170 del decreto legislativo n. 152/2006 il Progetto di Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del sottobacino del fiume Fella e le corrispondenti misure di salvaguardia.

Le norme di attuazione del Progetto di Piano, con le relative cartografie, entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed hanno carattere immediatamente vincolante per le Amministrazioni ed Enti Pubblici, nonché per i soggetti privati.

Copia della delibera sarà pubblicata nei Bollettini Ufficiali della Regione del Veneto e della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Il Progetto di prima variante al Piano è consultabile sul sito www.adbve.it

12A12441

Avviso relativo all'adozione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione (PAI - 4 bacini) e delle corrispondenti misure di salvaguardia.

Si rende noto che, in data 9 novembre 2012, il Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione con delibera n. 3 ha adottato, ai sensi dell'art. 170 del decreto legislativo n. 152/2006 il Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione e le corrispondenti misure di salvaguardia.

Le norme di attuazione del Piano con le relative cartografie entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed hanno carattere immediatamente vincolante per le Amministrazioni ed Enti Pubblici, nonché per i soggetti privati.

Copia della delibera sarà pubblicata nei Bollettini Ufficiali della Regione del Veneto e della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Il Progetto di prima variante al Piano è consultabile sul sito www.adbve.it

12A12442

CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA

Avviso relativo all'emissione di dieci nuove serie di buoni fruttiferi postali

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 241 del 13 ottobre 2004, si rende noto che la Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP S.p.A.), a partire dal 1° dicembre 2012, ha in emissione dieci nuove serie di buoni fruttiferi postali contraddistinte con le sigle «B98», «D36», «J31», «M78», «Z17», «T15», «S12», «N10», «E07» e «F02».

Nei locali aperti al pubblico di Poste italiane S.p.a. sono a disposizione i fogli informativi contenenti informazioni analitiche sull'Emittente, sul Collocatore, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali (Regolamento del prestito), nonché sui rischi tipici dell'operazione.

Dalla data di emissione dei buoni fruttiferi postali delle serie «B98», «D36», «J31», «M78», «Z17», «T15», «S12», «N10», «E07» e «F02» non sono più sottoscrivibili i buoni delle serie «B97», «D35», «J30», «M77, «Z16», «T14», «S11», «N09», «E06» e «F01».

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sul sito internet della CDP S.p.a. www.cassaddpp.it

12A12439

COMMISSARIO GOVERNATIVO DELEGATO PER L'EMERGENZA DETERMINATASI NEL SETTORE DEL TRAFFICO E DELLE MOBILITÀ NELLE PROVINCE DI SASSARI E OLBIA-TEMPIO IN RELAZIONE ALLA STRADA STATALE SASSARI-OLBIA

Approvazione del progetto ed intervenuta dichiarazione di pubblica utilità relativa all'adeguamento al tipo B (4 corsie) dell'itinerario Sassari-Olbia (Lotto 4).

Il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna nella sua qualità di Commissario Governativo delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nelle province di Sassari e Olbia-Tempio, in relazione alla strada statale Sassari Olbia avvisa che con ordinanza commissariale n. 803/83 del 16 ottobre 2012 è stato approvato il progetto preliminare «avanzato» per appalto integrato dei lavori di «Adeguamento al tipo B (4 corsie) dell'itinerario Sassari - Olbia. Lotto 4», con la contestuale dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

Si comunica, inoltre, che l'ordinanza è stata registrata alla Corte dei conti, Sezione di Controllo per la Sardegna 1° Ufficio, al Reg. n. 1, Min. ORD, Fg. n. 30 il 18 ottobre 2012.

Il progetto di realizzazione della «Nuova strada tipo B (4 corsie) Sassari-Olbia», comprensivo di tutti i lotti da 0 fini a 9, è stato sottoposto a procedura di valutazione d'impatto ambientale di competenza nazionale conclusasi con l'emissione decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i

beni e le attività culturali, n. DVA DEC-2011-0000060 del 24 febbraio 2011. Il testo integrale del decreto è reso disponibile sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Estratto del decreto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il giorno 14 febbraio 2011, ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni.

Il provvedimento di approvazione e gli atti relativi al progetto dell'opera, sono depositati presso l'Ufficio del Responsabile del procedimento, ing. Francesco Ruggieri, nella sede dell'ANAS di Cagliari in via Biasi, 27, e presso la sezione staccata di Sassari dell'ANAS, in via Carlo Felice, 1.

Gli elaborati potranno essere visionati nei giorni e negli orari di ricevimento al pubblico nello specifico dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00, il martedì ed il giovedì dalle 15.00 alle 16.00.

Il provvedimento di approvazione del progetto, è consultabile anche presso gli uffici della Struttura del Commissario a Sassari, presso la sede del Servizio del Genio Civile di Sassari e di Olbia-Tempio, in via Diaz, 23 e presso la sede dell'Assessorato dei LL.PP. a Cagliari in viale Trento, 69, oltre che sul sito della Regione Sardegna.

Il presente avviso è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, su un quotidiano a diffusione nazionale e sul sito della Regione Sardegna. Dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisprudenziale da parte dei soggetti interessati.

12A12444

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Proroga della procedura di amministrazione straordinaria della Banca di Credito Cooperativo di Altavilla Silentina e Calabritto - Società Cooperativa, in Altavilla Silentina.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 18 ottobre 2012, la procedura di amministrazione straordinaria della Banca di Credito Cooperativo di Altavilla Silentina e Calabritto - Società cooperativa, con sede in Altavilla Silentina (Salerno), è stata prorogata ai sensi dell'art. 70, comma 5 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (decreto legislativo n. 385/1993), per il periodo massimo di sei mesi.

12A12574

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Zuritol» 25 mg/ml soluzione per uso in acqua da bere per polli.

Estratto decreto n. 199 del 2 novembre 2012

Procedura di mutuo riconoscimento n. FR/V/0234/001/DC.

ZURITOL 25 mg/ml soluzione per uso in acqua da bere per polli.

Titolare A.I.C.: laboratorios Calier S.A. con sede in Barcelonès , 26 (Pla Ramassà) Les Franqueses del Vallès (Barcellona) Spagna.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti: officina Laboratorios Calier S.A. con sede in Barcelonès , 26 (Pla Ramassà) Les Franqueses del Vallès (Barcellona) Spagna.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: bottiglia da 1 litro A.I.C. numero 104383017.

Composizione: 1 ml contiene:

principio attivo: toltrazuril 25 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: polli (pollastre e riproduttori).

Indicazioni terapeutiche: trattamento della coccidiosi in pollastre e riproduttori.

Tempi di attesa:

carne e visceri: 16 giorni;

uova: uso non consentito in galline ovaiole che producono uova destinate al consumo umano.

Validità:

medicinale veterinario confezionato per la vendita : 48 mesi;

dopo diluizione conformemente alle istruzioni: 24 ore;

dopo prima apertura del confezionamento primario: 3 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta-medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrrenza di efficacia del decreto: immediata.

12A12429

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Panacur 10 %» sospensione orale 100 mg/ml per equini e bovini.

Estratto provvedimento n. 927 del 15 novembre 2012

Medicinale veterinario PANACUR 10 % Sospensione orale 100 mg/ml per equini e bovini.

Confezione: confezione da 1 litro A.I.C. n. 101390019.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. Boxmeer (Olanda) rappresentata in Italia dalla ditta Intervet Italia S.r.l. con sede in via Fratelli Cervi snc - Centro Direzionale Milano Due - Palazzo Borromini 20090 Segrate (Milano) codice fiscale n. 01148870155.

Oggetto del provvedimento: variazione: modifica tempi di attesa.

A seguito della procedura di revisione del medicinale veterinario indicato in oggetto (decreto ministeriale del 4 Marzo 2005), vengono modificati i tempi di attesa per i bovini: carne e visceri: da 14 a 10 giorni e per gli equini: carne e visceri: da 14 a 6 giorni.

I tempi di attesa ora autorizzati sono i seguenti:

Bovini:

carne e visceri: 10 giorni;

latte: 168 ore (pari a 14 mungiture - 7 giorni).

Equini:

carne e visceri: 6 giorni.

Puledri trattati per Strongyloides Westerii:

carne e visceri: 28 giorni.

Uso non consentito in equidi che producono latte per il consumo umano.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A12430

Revoca del provvedimento n. 622 del 31 luglio 2012, concernente eliminazione di specie animale dalla destinazione d'uso del medicinale per uso veterinario «Ivomec soluzione iniettabile».

Estratto provvedimento n. 931 del 16 novembre 2012

Revoca del provvedimento n. 622 del 31 luglio 2012, concernente eliminazione di specie animale dalla destinazione d'uso della specialità medicinale per uso veterinario: IVOMEC SOLUZIONE INIETTABILE - A.I.C. n. 100197019, 100197021, 100197033, 100197045.

Titolare A.I.C.: Merial Italia Spa, con sede in via Vittor Pisani, 16, 20100 Milano, codice fiscale n. 00221300288.

Oggetto: revoca del provvedimento n. 622 del 31 luglio 2012.

La specialità medicinale per uso veterinario «Ivomec soluzione iniettabile - A.I.C. n. 100197019, 100197021, 100197033, 100197045»

di cui è titolare l'impresa Merial Italia Spa, con sede in via Vittor Pisani, 16, 20100 Milano, codice fiscale n. 00221300288, può essere impiegata per le seguenti specie animali, con i relativi tempi di attesa:

suina: (carne e visceri: 14 giorni);

bovina: (carne e visceri: 49 giorni; con divieto di uso in bovine in asciutta, in lattazione e in riproduzione, al fine di evitare residui del farmaco nel latte destinato al consumo umano).

La società titolare dell'autorizzazione di cui trattasi è tenuta a modificare immediatamente gli stampati del prodotto secondo quanto disposto nel presente decreto. I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino a scadenza.

Il presente provvedimento è efficace dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A12431

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Phenoxypen WSP» 325 mg/g polvere per soluzione orale per polli.

Estratto provvedimento n. 848 del 5 novembre 2012

Procedura di mutuo riconoscimento n. NL/V/0121/001/II/010.

Oggetto: medicinale veterinario PHENOXYPEN WSP 325 mg/g polvere per soluzione orale per polli.

Confezioni:

contenitore bianco in PP da 250 g - A.I.C. n. 103880011;

contenitore bianco in PP da 1000 g - A.I.C. n. 103880023;

contenitore rettangolare multistrato da 1000 g - A.I.C. n. 103880035.

Titolare: Dopharma Research B.V. con sede in Zalmweg 24 - 4941 VX Raamsdonksveer (Paesi Bassi).

Oggetto del provvedimento: si autorizza l'inserimento dei tempi di attesa per le uova quantificato in zero giorni in luogo della dicitura «uso non consentito in galline ovaiole che producono uova per il consumo umano».

I tempi di attesa sono ora i seguenti:

carne e visceri: 2 giorni;

uova: zero giorni.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Il presente provvedimento ha validità immediata.

12A12432

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Dimazon»

Estratto provvedimento n. 852 del 7 novembre 2012

Medicinale veterinario DIMAZON.

Confezione: scatola 20 compresse da 40 mg - A.I.C. n. 100067038.

Titolare: Intervet International B.V. con sede in Boxmeer, rappresentata in Italia dalla Intervet Italia Srl con sede in Segrate (Milano), via F.lli Cervi - codice fiscale n. 01148870155

Oggetto del provvedimento: Variazione tipo IA n.B.II.f.1 - riduzione della validità del prodotto finito.

Si autorizza, esclusivamente per la confezione indicata in oggetto, la riduzione della validità del prodotto finito così come confezionato per la vendita da 60 mesi a 36 mesi.

I lotti di seguito elencati possono essere commercializzati fino ad esaurimento scorte ed i corrispondenti stampati informativi non devono essere adeguati:

A020A03;

A022A03;

A024A01;

A025A06;

A028A03;

A029A08;

A029A12;

A030A05;

A032A01;

A033A04;

A038A04;

A038A05.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A12434

Modificazione all'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «AviPro ND C131».

Estratto provvedimento n. 854 del 7 novembre 2012

Procedura mutuo riconoscimento n. DE/V/0239/001/IB/005.

Medicinale veterinario ad azione immunologica «AviPro ND C131» - tutte le confezioni - A.I.C. n. 103923.

Titolare A.I.C.: Lohmann animal health GmbH con sede in Heinz-Lohmann-Strasse 4 - 27472 Cuxhaven - Germania.

Oggetto: variazione tipo IB: riduzione del periodo di validità del prodotto finito come confezionato per la vendita.

Si autorizza, per il medicinale veterinario ad azione immunologica indicato in oggetto, la variazione tipo IB concernente la riduzione del periodo di validità del prodotto finito come confezionato per la vendita da 24 mesi a 12 mesi.

Tali modifica impatta sul seguente punto del SPC e corrispondenti punti degli stampati illustrativi: punto 6.3 si modifica come di seguito:

periodo di validità del medicinale veterinario come confezionato per la vendita: 12 mesi.

periodo di validità del dopo diluizione o ricostituzione come indicato: 2 ore.

L'intero contenuto dei contenitori deve essere usato tutto in una volta.

I lotti già prodotti da almeno 12 mesi devono essere immediatamente ritirati. Nei lotti già in commercio prodotti da meno di 12 mesi devono essere adeguati gli stampati entro 60 giorni.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

12A12435

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Iridex» collirio per cani e gatti.

Estratto provvedimento n. 844 del 2 novembre 2012

Medicinale veterinario IRIDEX collirio per cani e gatti.

Confezioni: flacone da 5 ml - A.I.C. numero 102289016.

Titolare A.I.C.: Ceva Salute Animale Spa con sede in viale Colleoni 15 - Agrate Brianza (MB).

Oggetto del provvedimento:

variazione tipo II - aggiornamento del dossier di tecnica farmaceutica;

variazione tipo IB, n. II.f.1 b1 - estensione della validità del prodotto finito.

Si autorizza, a seguito aggiornamento del dossier di tecnica farmaceutica, la riduzione del periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario da 30 giorni a 28 giorni.

Si autorizza inoltre, l'estensione del periodo di validità del prodotto finito da 24 mesi a 30 mesi.

La validità ora autorizzata è la seguente:

medicinale veterinario confezionato per la vendita: 30 mesi;

dopo prima apertura del condizionamento primario: 28 giorni.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio, relativamente alla riduzione della validità dopo prima apertura, deve essere effettuato entro 180 giorni.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A12436

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Soluzione elettrolitica reidratante III» soluzione per infusione endovenosa.

Estratto provvedimento n. 853 del 7 novembre 2012

Medicinale veterinario «Soluzione elettrolitica reidratante III» soluzione per infusione endovenosa tutte le confezioni A.I.C. numero 102739.

Titolare A.I.C.: Industria Farmaceutica Galenica Senese con sede in via Cassia Nord 351 -53014 Monteroni d'Arbia (Siena) - codice fiscale n. 00050110527.

Oggetto del provvedimeto: variazione tipo IA - A.7 - soppressione sito responsabile del rilascio dei lotti.

Si autorizza la soppressione del sito di seguito indicato che effettua operazioni di rilascio dei lotti del prodotto finito: Infosint SA, 7744 Campocologno (Svizzera).

La produzione ed il rilascio dei lotti del prodotto finito sono ora effettuate esclusivamente dal sito: Industria Farmaceutica Galenica Senese Srl, con sede in via Cassia Nord 351 - 53014 Monteroni d'Arbia (Siena).

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A12437

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso veterinario «Seponver» e «Telmin».

Estratto decreto n. 198 del 31 ottobre 2012

La titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso veterinario sottoelencati, fino ad ora registrati a nome della società Janssen-Cilag Spa con sede legale in Cologno Monzese (Milano), via M. Buonarroti 23 - codice fiscale n. 00962280590.

SEPONVER - A.I.C. n. 102597;

TELMIN compresse per cani e gatti - A.I.C. n. 100259

è ora trasferita alla società Eli Lilly Italia SpA, con sede legale in Sesto Fiorentino (Firenze), Via Gramsci 731/733 - codice fiscale 00426150488.

La produzione ed il rilascio dei lotti continuano ad essere effettuati come in precedenza autorizzato:

Seponver: officina Lusomedicamenta - Sociedade Tecnica Farmaceutica S.A. - sita in Estrada Consiglieri Pedroso 69/B - Queluz de Baixo (Portogallo)

Telmin compresse: officina Janssen-Cilag Spa con sede in Latina, Via C. Janssen.

Le specialità medicinali veterinarie suddette restano autorizzate nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza indicata in etichetta.

Le specialità medicinali veterinarie suddette restano autorizzate nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A12438

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica "Emilia" o "dell'Emilia".

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del Decreto Ministeriale 16 dicembre 2010, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Reg. (CE) n. 1234/2007 e del d.lgs. n. 61/2010:

Esaminata la documentata domanda presentata dal Consorzio Tutela Vini Emilia, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica "Emilia" o "dell'Emilia", nel rispetto della procedura di cui all'art. 10 del citato D.M.16 dicembre 2010;

Visto il parere favorevole della Regione Emilia Romagna sulla citata proposta di modifica del disciplinare di produzione;

Acquisito il parere favorevole del Comitato Nazionale vini DOP ed IGP, di cui all'art. 16 del d.lgs. n. 61/2010, espresso nella riunione del 30 ottobre 2012 sulla predetta proposta di modifica del disciplinare di produzione;

Provvede, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del citato D.M. 16 dicembre 2010, alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica "Emilia" o "dell'Emilia".

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 "Disciplina dell'imposta di bollo" e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Ufficio PQA IV – Via XX Settembre, 20 – 00187 Roma – entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della predetta proposta.

ANNESSO

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA "EMILIA" O "DELL'EMILIA"

Art. 1.

Denominazione e vini

La indicazione geografica tipica "Emilia" o "dell'Emilia" è riservata ai vini e ai mosti di uve parzialmente fermentati che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare per le seguenti tipologie:

a) bianco, anche frizzante, spumante, passito e mosto di uve parzialmente fermentato;

b) rosso, anche frizzante, spumante, novello, passito e mosto di uve parzialmente fermentato;

c) rosato, anche frizzante, spumante e mosto di uve parzialmente fermentato;

d) con la specificazione di uno dei seguenti vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione nella Regione Emilia Romagna:

- Ancellotta o Lancellotta, anche frizzante, spumante, novello e mosto di uve parzialmente fermentato;
- Barbera, anche frizzante, spumante, novello e mosto di uve parzialmente fermentato;
- Cabernet (da Cabernet franc e/o Cabernet sauvignon), anche novello;
- Cabernet franc, anche novello;
- Cabernet sauvignon, anche novello;
- Fogarina, anche frizzante, spumante, novello, passito e mosto di uve parzialmente fermentato;
- Fortana, anche frizzante, spumante, novello e mosto di uve parzialmente fermentato;
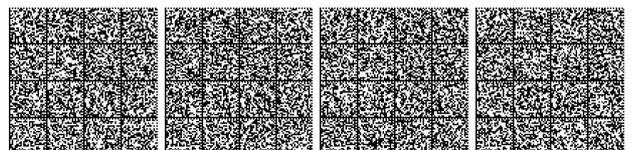
- Lambrusco rosso frizzante, spumante, novello frizzante e mosto di uve parzialmente fermentato;
- Lambrusco rosato frizzante e spumante;
- Lambrusco (vinificato in bianco), frizzante, spumante, novello frizzante e mosto di uve parzialmente fermentato;
- Malbo Gentile, anche frizzante, spumante, novello, passito e mosto di uve parzialmente fermentato;
- Marzemino, anche frizzante, spumante, novello, passito e mosto di uve parzialmente fermentato;
- Merlot anche novello;
- Pinot nero, anche frizzante e spumante;
- Pinot nero (vinificato in bianco), anche frizzante e spumante;
- Sangiovese, anche novello;

e) con specificazione di uno dei seguenti vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione nella Regione Emilia Romagna:

- Alionza, anche frizzante, spumante e mosto di uva parzialmente fermentato;
- Chardonnay, anche frizzante, spumante e mosto di uva parzialmente fermentato;
- Malvasia (da Malvasia di Candia aromatica), anche frizzante, spumante e mosto di uva parzialmente fermentato;
- Malvasia bianca, anche frizzante, spumante e mosto di uva parzialmente fermentato;
- Montù, anche frizzante, spumante e mosto di uve parzialmente fermentato;
- Moscato bianco, anche frizzante, spumante e mosto di uve parzialmente fermentato;
- Pignoletto, anche frizzante, spumante e passito;
- Pinot bianco, anche frizzante e spumante;
- Pinot grigio, anche frizzante e spumante;
- Riesling italico, anche frizzante e spumante;
- Sauvignon, anche frizzante, spumante e passito;
- Spergola, anche frizzante, spumante e passito;
- Trebbiano, anche frizzante e spumante;

f) con specificazione di due vitigni o più vitigni di cui al presente articolo, anche nelle tipologie frizzante e spumante, ad esclusione del vitigno Lambrusco.

Art. 2.

Base ampelografica

I vini ad indicazione geografica tipica "Emilia" o "dell'Emilia" bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Emilia Romagna iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino, approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell'allegato 1 del presente disciplinare.

L'indicazione geografica tipica "Emilia" o "dell'Emilia" con la specificazione di uno dei vitigni a bacca nera indicati all'art. 1, è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno;

possono concorrere, da sole o congiuntamente, altre uve dei vitigni di colore analogo, idonei alla coltivazione nella Regione Emilia Romagna fino ad un massimo del 15%.

L'indicazione geografica tipica "Emilia" o "dell'Emilia" con la specificazione Lambrusco rosso, rosato e vinificato in bianco, è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai vitigni: Lambrusco Salamino e/o Lambrusco di Sorbara e/o Lambrusco Grasparossa e/o Lambrusco Marani e/o Lambrusco Maestri e/o Lambrusco Montericco e/o Lambrusco Viadanese e/o Lambrusco Oliva e/o Lambrusco a foglia frastagliata e/o Lambrusco Barghi e/o Lambrusco dal peduncolo rosso – sinonimo del Terrano;

possono concorrere, da sole o congiuntamente, altre uve dei vitigni di colore analogo, idonei alla coltivazione nella Regione Emilia Romagna fino ad un massimo del 15%.

L'indicazione geografica tipica "Emilia" o "dell'Emilia" con la specificazione di uno dei vitigni a bacca bianca indicati all'art. 1, è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno;

possono concorrere, da sole o congiuntamente, altre uve dei vitigni di colore analogo, idonei alla coltivazione nella Regione Emilia Romagna fino ad un massimo del 15% e, limitatamente all'IGT "Emilia" o "dell'Emilia" con le specificazioni dei vitigni Chardonnay e Pinot bianco, può concorrere, fino ad un massimo del 15%, il vitigno Pinot nero.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei vini e dei mosti di uve parzialmente fermentati atti ad essere designati con l'indicazione geografica tipica "Emilia" o "dell'Emilia" comprende l'intero territorio amministrativo delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Parma, Piacenza e Reggio Emilia.

Nella parte della provincia di Bologna situata alla destra del fiume Sillaro possono essere rivendicate con l'indicazione geografica tipica "Emilia" o "dell'Emilia" le uve destinate alla produzione dei vini e mosti di uve parzialmente fermentati di cui all'art. 1 ad esclusione delle tipologie qualificate con il vitigno Lambrusco.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini e dei mosti di uve parzialmente fermentati di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo e per la produzione dei vini e dei mosti di uve parzialmente fermentati di cui all'art. 1 sono le seguenti:

	Prod. massima	Titolo alcol. vol. nat. min.
"Emilia" o "dell'Emilia" bianco	29 t/ha	8,5 % vol
"Emilia" o "dell'Emilia" rosso	29 t/ha	8,5 % vol
"Emilia" o "dell'Emilia" rosato	29 t/ha	8,5 % vol
"Emilia" o "dell'Emilia" Alionza	26 t/ha	8,5 % vol
"Emilia" o "dell'Emilia" Ancellotta o Lancellotta	26 t/ha	8,5 % vol
"Emilia" o "dell'Emilia" Barbera	21 t/ha	8,5 % vol
"Emilia" o "dell'Emilia" Cabernet	21 t/ha	8,5 % vol
"Emilia" o "dell'Emilia" Cabernet Franc	21 t/ha	8,5 % vol
"Emilia" o "dell'Emilia" Cabernet Sauvignon	20 t/ha	8,5 % vol
"Emilia" o "dell'Emilia" Chardonnay	23 t/ha	8,5 % vol
"Emilia" o "dell'Emilia" Fogarina	29 t/ha	8,5 % vol
"Emilia" o "dell'Emilia" Fortana	29 t/ha	8,5 % vol
"Emilia" o "dell'Emilia" Lambrusco	29 t/ha	8,5 % vol
"Emilia" o "dell'Emilia" Malbo Gentile	20 t/ha	8,5 % vol
"Emilia" o "dell'Emilia" Malvasia (da Malvasia di Candia aromatica)	24 t/ha	8,5 % vol
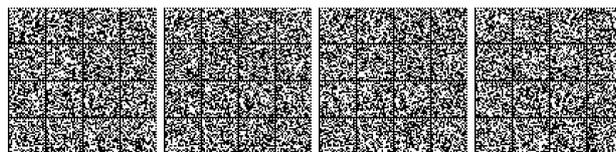
“Emilia” o “dell’Emilia” Malvasia bianca	20 t/ha	8,5 % vol
“Emilia” o “dell’Emilia” Marzemino	20 t/ha	8,5 % vol
“Emilia” o “dell’Emilia” Merlot	20 t/ha	8,5 % vol
“Emilia” o “dell’Emilia” Montù	29 t/ha	8,5 % vol
“Emilia” o “dell’Emilia” Moscato	26 t/ha	8,5 % vol
“Emilia” o “dell’Emilia” Pignoletto	26 t/ha	8,5 % vol
“Emilia” o “dell’Emilia” Pinot bianco	20 t/ha	8,5 % vol
“Emilia” o “dell’Emilia” Pinot grigio	20 t/ha	8,5 % vol
“Emilia” o “dell’Emilia” Pinot nero	20 t/ha	8,5 % vol
“Emilia” o “dell’Emilia” Riesling italico	20 t/ha	8,5 % vol
“Emilia” o “dell’Emilia” Sangiovese	21 t/ha	8,5 % vol
“Emilia” o “dell’Emilia” Sauvignon	23 t/ha	8,5 % vol
“Emilia” o “dell’Emilia” Spergola	23 t/ha	8,5 % vol
“Emilia” o “dell’Emilia” Trebbiano	29 t/ha	8,5 % vol

Art. 5.

Norme per la vinificazione

La produzione dei vini e dei mosti di uve parzialmente fermentati ad indicazione geografica tipica “Emilia” o “dell’Emilia”, l’elaborazione e la presa di spuma delle tipologie frizzante e spumante, così come definita all’art. 6 – comma 1 del Reg. CE n. 607/2009 e successive modificazioni, devono avvenire all’interno del territorio delimitato all’art. 3 del presente disciplinare. È tuttavia consentito che tali operazioni, ivi compresa la presa di spuma atta a conferire le caratteristiche finali alle tipologie “frizzante” e “spumante”, possano essere effettuate nell’ambito del territorio delle province di Ravenna, Forlì–Cesena, Mantova, Cremona.

È consentito l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale mediante la pratica dell’arricchimento, da effettuarsi con mosto di uve concentrato ottenuto da uve provenienti dalla zona di produzione di cui all’art. 3 o con mosto di uve concentrato e rettificato, nei limiti e con le modalità previste dalla normativa comunitaria e nazionale.

La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, ivi compresi i prodotti usati per l’arricchimento, la dolcificazione e la presa di spuma, non deve essere superiore all’80% per tutti i tipi di vino ed al 50% per i vini passiti, per i quali sono vietate le operazioni di arricchimento e dolcificazione. Qualora vengano superati detti limiti, tutto il prodotto perde il diritto ad utilizzare la indicazione geografica tipica.

L’indicazione geografica tipica “Emilia” o “dell’Emilia” è riservata ai relativi vini e mosti di uve parzialmente fermentati quando almeno l’85% di tali prodotti, o dei prodotti a monte del vino, siano ottenuti da prodotti appartenenti alla stessa indicazione geografica, ivi compresi i prodotti eventualmente utilizzati per la dolcificazione e per la presa di spuma.

L’indicazione geografica tipica “Emilia” o “dell’Emilia” con l’indicazione del vitigno, o dell’eventuale sinonimo, è riservata ai relativi vini e mosti da uve parzialmente fermentati quando almeno l’85% di tali prodotti, o dei prodotti a monte del vino, siano ottenuti da uve provenienti da vigneti di cui all’art. 3 e appartenenti al corrispondente vitigno elencato all’art. 2, ivi compresi i prodotti eventualmente utilizzati per la dolcificazione e per la presa di spuma.

Il coacervo delle partite di vino e di mosto di uve parzialmente fermentato con l’indicazione del vitigno Lambrusco, compreso il taglio del 15% e quello con i prodotti destinati alla dolcificazione e alla presa di spuma, deve essere effettuato negli stabilimenti ubicati all’interno dei territori di cui al precedente primo comma.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

I vini ed i mosti di uva parzialmente fermentati ad indicazione geografica tipica “Emilia” o “dell’Emilia” all’atto dell’immissione al consumo devono avere le seguenti caratteristiche:

“Emilia” o “dell’Emilia” bianco

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: di buona intensità, con sentori floreali e/o fruttati prevalenti a seconda della composizione varietale e dell’ambiente di coltivazione;

sapore: da secco a dolce, sapido;

acidità totale minima 3,5 g/l;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol;

estratto non riduttore minimo: 13 g/l.

“Emilia” o “dell’Emilia” bianco frizzante

spuma: vivace, evanescente

colore: giallo paglierino;

odore: di buona intensità, con sentori floreali e fruttati diversamente composti a seconda della composizione varietale, ma sostanzialmente freschi;

sapore: da secco a dolce, sapido;

acidità totale minima: 3,5 g/l;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol;

estratto non riduttore minimo: 13 g/l.

“Emilia” o “dell’Emilia” bianco spumante

spuma: fine e persistente;

colore: giallo paglierino di varia intensità;

odore: delicato, fragrante, caratteristico con note floreali e fruttate;

sapore: sapore: da brut nature a dolce, fresco, armonico con delicato sentore di lievito;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

“Emilia” o “dell’Emilia” bianco passito

colore: giallo dorato tendente all’ambrato;

odore: delicatamente profumato;

sapore:gradevolmente amabile o dolce, caldo, vellutato, talvolta leggermente brioso;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16% vol di cui almeno 12% vol effettivo;

acidità totale minima: 4,5 gr/l;

estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

“Emilia” o “dell’Emilia” bianco mosto di uve parzialmente fermentato

spuma: vivace, evanescente;

colore: giallo paglierino;

odore: di buona intensità, con sentori floreali e fruttati diversamente composti a seconda della composizione varietale, ma sostanzialmente freschi;

sapore: dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;

titolo alcolometrico volumico effettivo: minimo 1% massimo 6,3% vol;

acidità totale minima: 3,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 13 g/l.

“Emilia” o “dell’Emilia” rosso

colore: rosso rubino più o meno intenso;
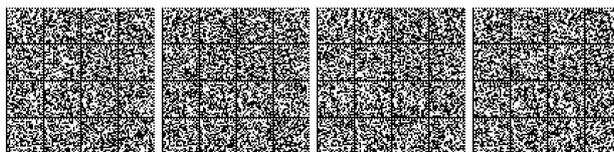
odore: vinoso, con note fruttate più o meno mature che talora si accompagnano a note floreali, più spesso di viola, e a note speziate, a seconda della composizione varietale e dell'areale di coltivazione;

sapore: secco, di buona morbidezza e giusta acidità;

acidità totale minima: 3,5 g/l;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol;

estratto non riduttore minimo: 17 g/l.

"Emilia" o "dell'Emilia" rosso frizzante

spuma: vivace, evanescente;

colore: rosso rubino più o meno intenso;

odore: vinoso, con note floreali e fruttate fresche;

sapore: da secco a dolce, di buona freschezza e sapidità;

acidità totale minima: 3,5 g/l;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol;

estratto non riduttore minimo: 17 g/l.

"Emilia" o "dell'Emilia" rosso spumante

spuma: fine e persistente;

colore: rosso rubino o granato di varia intensità;

odore: delicato, fragrante, ampio con note floreali;

sapore: da brut nature a dolce, fresco, armonico con delicato sentore di lievito;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

"Emilia" o "dell'Emilia" rosso novello

colore: rosso rubino brillante;

odore: vinoso e con spiccate note fruttate;

sapore: di buona morbidezza e giusta acidità;

acidità totale minima: 3,5 g/l;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

estratto non riduttore minimo: 17 g/l.

"Emilia" o "dell'Emilia" rosso passito

colore: giallo dorato tendente all'ambrato;

odore: delicatamente profumato;

sapore: gradevolmente amabile o dolce, caldo, vellutato, talvolta leggermente brioso;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16% vol di cui almeno 12% vol effettivo;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

"Emilia" o "dell'Emilia" rosso mosto di uve parzialmente fermentato

spuma: vivace, evanescente;

colore: rosso rubino più o meno intenso;

odore: vinoso, con note floreali e fruttate fresche;

sapore: dolce, di buona freschezza e sapidità;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;

titolo alcolometrico volumico effettivo: minimo 1% vol massimo 6,3% vol;

acidità totale minima: 3,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17 g/l.

"Emilia" o "dell'Emilia" rosato

colore: rosato, con varie intensità e tonalità;

odore: con note fruttate prevalenti;

sapore: da secco a dolce, di giusta morbidezza e freschezza, sapido;

acidità totale minima: 3,5 g/l;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol;

estratto non riduttore minimo: 14 g/l.

"Emilia" o "dell'Emilia" rosato frizzante

spuma: vivace, evanescente;

colore: rosato, con varie intensità e tonalità;

odore: con lievi note floreali, cui si accompagnano note fruttate più decise;

sapore: da secco a dolce, di giusta morbidezza e freschezza, sapido;

acidità totale minima: 3,5 g/l;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol;

estratto non riduttore minimo: 14 g/l.

"Emilia" o "dell'Emilia" rosato spumante

spuma: fine e persistente;

colore: rosato più o meno intenso;

odore: fragrante, caratteristico con note floreali e fruttate;

sapore: da brut nature a dolce, fresco, armonico con delicato sentore di lievito;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

"Emilia" o "dell'Emilia" Ancellotta o Lancellotta

colore: rosso rubino intenso;

odore: vinoso, con note fruttate mature che talora si accompagnano a note floreali;

sapore: secco, morbido di giusta acidità;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol;

acidità totale minima: 3,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17 g/l.

"Emilia" o "dell'Emilia" Ancellotta o Lancellotta frizzante

spuma: vivace, evanescente;

colore: rosso rubino intenso;

odore: vinoso, con note fruttate fresche;

sapore: da secco a dolce, di buona freschezza e sapidità;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol;

acidità totale minima: 3,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17 g/l.

"Emilia" o "dell'Emilia" Ancellotta o Lancellotta spumante

Spuma: fine e persistente;

colore: rosso rubino o granato di varia intensità;

odore: delicato, fragrante, ampio con note fruttate;

sapore: da brut nature a dolce, fresco, armonico con delicato sentore di lievito;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

acidità totale minima: 5,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

"Emilia" o "dell'Emilia" Ancellotta o Lancellotta novello

colore: rosso rubino brillante;

odore: vinoso e con spiccate note fruttate;

sapore: di buona morbidezza e giusta acidità;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17 g/l.

"Emilia" o "dell'Emilia" Ancellotta o Lancellotta mosto di uve parzialmente fermentato

spuma: vivace, evanescente;

colore: rosso rubino più o meno intenso;

odore: vinoso, con note floreali e fruttate fresche;

sapore: dolce, di buona freschezza e sapidità;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;

titolo alcolometrico volumico effettivo: minimo 1% vol massimo 6,3% vol;

acidità totale minima: 3,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17 g/l.

"Emilia" o "dell'Emilia" Barbera

colore: rosso rubino più o meno intenso;

odore: vinoso, di buona finezza;

sapore: secco, morbido di giusta acidità;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol;

acidità totale minima: 3,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17 g/l.

"Emilia" o "dell'Emilia" Barbera frizzante

spuma: vivace, evanescente;

colore: rosso rubino intenso;

odore: vinoso, con note fruttate severe;

sapore: secco, di buona freschezza e acidità;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol;

acidità totale minima: 3,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17 g/l.

"Emilia" o "dell'Emilia" Barbera spumante

Spuma: fine e persistente;

colore: rosso rubino o granato di varia intensità;

odore: delicato, fragrante, ampio con note fruttate;

sapore: da brut nature a dolce, fresco, armonico con delicato sentore di lievito;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

acidità totale minima: 5,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

"Emilia" o "dell'Emilia" Barbera novello

colore: rosso rubino brillante;

odore: vinoso e con spiccate note fruttate;

sapore: di buona morbidezza e giusta acidità;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17 g/l.

"Emilia" o "dell'Emilia" Barbera mosto di uve parzialmente fermentato

spuma: vivace, evanescente;

colore: rosso rubino più o meno intenso;

odore: vinoso, con note floreali e fruttate fresche;

sapore: dolce, di buona freschezza e sapidità;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;

titolo alcolometrico volumico effettivo: minimo 1% vol massimo 6,3% vol;

acidità totale minima: 3,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17 g/l.

"Emilia" o "dell'Emilia" Cabernet (da Cabernet franc e/o Cabernet sauvignon)

colore: rosso brillante;

odore: vinoso con sentori erbacei;

sapore: secco, morbido ricco di corpo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol;

acidità totale minima: 3,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17 g/l.

"Emilia" o "dell'Emilia" Cabernet (da Cabernet franc e/o Cabernet sauvignon) novello

colore: rosso rubino brillante;

odore: vinoso e con spiccate note fruttate;

sapore: di buona morbidezza e giusta acidità;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17 g/l.

"Emilia" o "dell'Emilia" Cabernet franc

colore: rosso brillante;

odore: vinoso con sentori erbacei;

sapore: secco, morbido, ricco di corpo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol;

acidità totale minima: 3,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17 g/l.

"Emilia" o "dell'Emilia" Cabernet franc novello

colore: rosso rubino brillante;

odore: vinoso e con spiccate note fruttate;

sapore: di buona morbidezza e giusta acidità;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17 g/l.

"Emilia" o "dell'Emilia" Cabernet sauvignon

colore: rosso rubino carico;

odore: vinoso con sentori erbacei;

sapore: secco, morbido; ricco di corpo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol;

acidità totale minima: 3,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17 g/l.

"Emilia" o "dell'Emilia" Cabernet sauvignon novello

colore: rosso rubino brillante;

odore: vinoso e con spiccate note fruttate;

sapore: di buona morbidezza e giusta acidità;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17 g/l.

"Emilia" o "dell'Emilia" Fogarina

colore: rosso rubino molto intenso;

odore: vinoso, con note fruttate mature;

sapore: secco, morbido di giusta acidità;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol;

acidità totale minima: 3,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17 g/l.

"Emilia" o "dell'Emilia" Fogarina frizzante

spuma: vivace, evanescente;

colore: rosso rubino;

odore: vinoso, con note fruttate;

sapore: da secco a dolce, di buona sapidità;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol;

acidità totale minima: 3,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17 g/l.

"Emilia" o "dell'Emilia" Fogarina spumante

Spuma: fine e persistente;

Colore: rosso rubino granato;

Odore: ampio, fragrante con note fruttate;

sapore: da brut nature a dolce, fresco, armonico con delicato sentore di lievito;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

Acidità totale minima: 5,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

"Emilia" o "dell'Emilia" Fogarina novello

colore: rosso rubino brillante;

odore: vinoso e con spiccate note fruttate;

sapore: di buona morbidezza e giusta acidità;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17 g/l.

"Emilia" o "dell'Emilia" Fogarina passito

colore: rosso intenso con riflessi granata;

odore: delicatamente profumato;

sapore:gradevolmente amabile o dolce, caldo, vellutato, talvolta leggermente brioso;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16% vol di cui almeno 12% vol effettivo;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

"Emilia" o "dell'Emilia" Fogarina mosto di uve parzialmente fermentato

spuma: vivace, evanescente;

colore: rosso rubino più o meno intenso;

odore: vinoso, con note floreali e fruttate fresche;

sapore: dolce, di buona freschezza e sapidità;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;
titolo alcolometrico volumico effettivo: minimo 1% vol massimo 6,3% vol;
acidità totale minima: 3,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17 g/l.
"Emilia" o "dell'Emilia" Fortana
colore: rosso rubino più o meno intenso;
odore: vinoso, con note fruttate o floreali;
sapore: secco, morbido di giusta acidità;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol;
acidità totale minima: 3,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17 g/l.
"Emilia" o "dell'Emilia" Fortana frizzante
spuma: vivace, evanescente;
colore: rosso rubino più o meno intenso;
odore: vinoso, con note fruttate fresche;
sapore: da secco a dolce, di buona freschezza e sapidità;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol;
acidità totale minima: 3,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17 g/l.
"Emilia" o "dell'Emilia" Fortana spumante
spuma: fine e persistente;
colore: rosso rubino brillante;
odore: delicato, fragrante;
sapore: da brut nature a dolce, fresco, armonico con delicato sentore di lievito;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidità totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
"Emilia" o "dell'Emilia" Fortana novello
colore: rosso rubino brillante;
odore: vinoso e con spiccate note fruttate;
sapore: di buona morbidezza e giusta acidità;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17 g/l.
"Emilia" o "dell'Emilia" Fortana mosto di uve parzialmente fermentato
spuma: vivace, evanescente
colore: rosso rubino più o meno intenso;
odore: vinoso, con note floreali e fruttate fresche;
sapore: dolce, di buona freschezza e sapidità;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;
titolo alcolometrico volumico effettivo: minimo 1% vol massimo 6,3% vol;
acidità totale minima: 3,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17 g/l.
"Emilia" o "dell'Emilia" Lambrusco rosso frizzante:
spuma: vivace, evanescente;
colore: rosso rubino o granato di varia intensità;
odore: delicato, fragrante, caratteristico con note floreali;
sapore: da secco a dolce, di buona morbidezza e giusta acidità;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;
acidità totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
"Emilia" o "dell'Emilia" Lambrusco rosso spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: rosso rubino o granato di varia intensità;
odore: delicato, fragrante, ampio con note floreali;
sapore: da brut nature a dolce, fresco, armonico con delicato sentore di lievito;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidità totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
"Emilia" o "dell'Emilia" Lambrusco rosso novello frizzante
spuma: vivace, evanescente;
colore: rosso rubino brillante;
odore: vinoso e con spiccate note fruttate;
sapore: da secco a dolce, di buona morbidezza e giusta acidità;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17 g/l.
"Emilia" o "dell'Emilia" Lambrusco mosto di uve parzialmente fermentato
spuma: vivace, evanescente;
colore: rosso rubino più o meno intenso;
odore: vinoso, con note floreali e fruttate fresche;
sapore: dolce, di buona freschezza e sapidità;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;
titolo alcolometrico volumico effettivo: minimo 1% vol massimo 6,3% vol;
acidità totale minima: 3,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17 g/l.
"Emilia" o "dell'Emilia" Lambrusco rosato frizzante
spuma: vivace, evanescente;
colore: rosato più o meno intenso;
odore: gradevole, netto, fragrante, caratteristico con note floreali e fruttate;
sapore: da secco a dolce, di corpo fresco, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;
acidità totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
"Emilia" o "dell'Emilia" Lambrusco rosato spumante
spuma: fine e persistente;
colore: rosato più o meno intenso;
odore: fragrante, caratteristico con note floreali e fruttate;
sapore: da brut nature a dolce, fresco, armonico con delicato sentore di lievito;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidità totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
"Emilia" o "dell'Emilia" Lambrusco (vinificato in bianco) frizzante
spuma: vivace, evanescente;
colore: giallo paglierino;
odore: delicato, fragrante, caratteristico con note floreali;
sapore: da secco a dolce, di corpo fresco, sapido, intenso, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
"Emilia" o "dell'Emilia" Lambrusco (vinificato in bianco) spumante
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino;
odore: delicato, fragrante, ampio con note floreali;
sapore: da brut nature a dolce, fresco, armonico con delicato sentore di lievito;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidità totale minima: 4 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
"Emilia" o "dell'Emilia" Lambrusco (vinificato in bianco) novello frizzante
spuma: vivace, evanescente;
colore: giallo paglierino;
odore: vinoso e con spiccate note fruttate;
sapore: da secco a dolce, di buona morbidezza e giusta acidità;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
"Emilia" o "dell'Emilia" Lambrusco (vinificato in bianco) mosto di uve parzialmente fermentato
spuma: vivace, evanescente;
colore: giallo paglierino;
odore: vinoso, con note floreali e fruttate fresche;
sapore: dolce, di buona freschezza e sapidità;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;
titolo alcolometrico volumico effettivo: minimo 1% vol massimo 6,3% vol;
acidità totale minima: 3,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
"Emilia" o "dell'Emilia" Malbo Gentile
colore: rosso rubino più o meno intenso;
odore: vinoso con note fruttate;
sapore: secco, morbido di giusta acidità;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17 g/l.
"Emilia" o "dell'Emilia" Malbo Gentile frizzante
spuma: vivace, evanescente
colore: rosso rubino più o meno intenso;
odore: vinoso con note fruttate;
sapore: secco, di buona sapidità;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17 g/l.
"Emilia" o "dell'Emilia" Malbo Gentile spumante
spuma: fine, persistente;
colore: rosso rubino intenso;
odore: fragrante, vinoso;
sapore: da brut nature a dolce, fresco, armonico con delicato sentore di lievito;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidità totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
"Emilia" o "dell'Emilia" Malbo Gentile novello
colore: rosso rubino brillante;
odore: vinoso e con spiccate note fruttate;
sapore: di buona morbidezza e giusta acidità;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17 g/l.
"Emilia" o "dell'Emilia" Malbo Gentile passito
colore: rosso granata intenso;
odore: delicatamente profumato;
sapore:gradevolmente amabile o dolce, caldo, vellutato, talvolta leggermente brioso;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16% vol di cui almeno 12% vol effettivo;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
"Emilia" o "dell'Emilia" Malbo Gentile mosto di uve parzialmente fermentato
spuma: vivace, evanescente;
colore: rosso rubino più o meno intenso;
odore: vinoso, con note floreali e fruttate fresche;
sapore: dolce, di buona freschezza e sapidità;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;
titolo alcolometrico volumico effettivo: minimo 1% vol massimo 6,3% vol;
acidità totale minima: 3,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17 g/l.
"Emilia" o "dell'Emilia" Marzemino
colore: rosso rubino più o meno intenso;
odore: vinoso con note fruttate;
sapore: secco, morbido di giusta acidità;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17 g/l.
"Emilia" o "dell'Emilia" Marzemino frizzante
spuma: vivace, evanescente;
colore: rosso rubino più o meno intenso;
odore: vinoso con note fruttate;
sapore: secco, di buona sapidità;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17 g/l.
"Emilia" o "dell'Emilia" Marzemino spumante
spuma: fine, persistente;
colore: rosso rubino più o meno intenso;
odore: vinoso con evidenze fruttate;
sapore: da brut nature a dolce, fresco, armonico con delicato sentore di lievito;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
Acidità totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
"Emilia" o "dell'Emilia" Marzemino novello
colore: rosso rubino brillante;
odore: vinoso e con spiccate note fruttate;
sapore: di buona morbidezza e giusta acidità;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17 g/l.
"Emilia" o "dell'Emilia" Marzemino passito:
colore: rosso granata intenso;
odore: delicatamente profumato;
sapore: gradevolmente amabile o dolce, caldo, vellutato, talvolta leggermente brioso;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16% vol di cui almeno 12% vol effettivo;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l;
"Emilia" o "dell'Emilia" Marzemino mosto di uve parzialmente fermentato
colore: rosso rubino più o meno intenso;
odore: vinoso, con note floreali e fruttate fresche;
sapore: dolce, di buona freschezza e sapidità
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;
titolo alcolometrico volumico effettivo: minimo 1% vol massimo 6,3% vol;
acidità totale minima: 3,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17 g/l.
"Emilia" o "dell'Emilia" Merlot
colore: rosso rubino carico;
odore: vinoso con sentori erbacei;
sapore: secco, morbido; ricco di corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol;
acidità totale minima: 3,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17 g/l.
"Emilia" o "dell'Emilia" Merlot novello
colore: rosso rubino brillante;
odore: vinoso e con spiccate note fruttate;
sapore: di buona morbidezza e giusta acidità;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17 g/l.
"Emilia" o "dell'Emilia" Pinot nero:
colore: rosso rubino chiaro;
odore: delicato, fragrante, profumato;
sapore: asciutto, di corpo fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
"Emilia" o "dell'Emilia" Pinot nero frizzante
spuma: vivace, evanescente;
colore: rosso rubino chiaro;
odore: delicato, fragrante, profumato con evidenze fruttate;
sapore: secco, di corpo fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
"Emilia" o "dell'Emilia" Pinot nero spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: rosso rubino chiaro;
odore: fragrante, profumato
sapore: da brut nature a secco, fresco, armonico con delicato sentore di lievito;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
"Emilia" o "dell'Emilia" Pinot nero vinificato in bianco
colore: giallo paglierino brillante;
odore: delicato, fragrante, profumato;
sapore: asciutto, di corpo fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l.
"Emilia" o "dell'Emilia" Pinot nero frizzante
spuma: vivace, evanescente;
colore: giallo paglierino brillante;
odore: delicato, fragrante, profumato con evidenze fruttate;
sapore: secco, di corpo fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l.
"Emilia" o "dell'Emilia" Pinot nero spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino;
odore: fragrante, profumato;
sapore: da brut nature a secco, fresco, armonico con delicato sentore di lievito;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l.
"Emilia" o "dell'Emilia" Sangiovese
colore: rosso rubino intenso;
odore: vinoso con retrogusto amarognolo;
sapore: secco, morbido; ricco di corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol;
acidità totale minima: 3,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17 g/l.
"Emilia" o "dell'Emilia" Sangiovese novello
colore: rosso rubino brillante;
odore: vinoso e con spiccate note fruttate;
sapore: di buona morbidezza e giusta acidità;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17 g/l.
"Emilia" o "dell'Emilia" Alionza
colore giallo paglierino più o meno intenso;
odore:sentori fruttati prevalenti;
sapore: secco, generoso, di giusto corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo 10%;
acidità totale minima: 3,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 13 g/l.
"Emilia" o "dell'Emilia" Alionza frizzante
spuma: vivace, evanescente
colore giallo paglierino più o meno intenso;
odore:di buona intensità con sentori freschi e fruttati;
sapore: secco, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo 10%;
acidità totale minima: 3,5 g/l.
estratto non riduttore minimo: 13 g/l;
"Emilia" o "dell'Emilia" Alionza spumante
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino di varia intensità;
odore: delicato, fragrante, caratteristico con note fruttate;
sapore: da brut nature a dolce, fresco, armonico con delicato sentore di lievito;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
"Emilia" o "dell'Emilia" Alionza mosto di uve parzialmente fermentato
spuma: vivace, evanescente;
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: evidenza di note floreali e fruttate;
sapore: dolce, di buona freschezza e sapidità;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;
titolo alcolometrico volumico effettivo: minimo 1% vol massimo 6,3% vol;
acidità totale minima: 3,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17 g/l.
"Emilia" o "dell'Emilia" Chardonnay
colore giallo paglierino scarico;
odore: fruttato con spiccato sentore di mela;
sapore: secco, fine, elegante;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol;
acidità totale minima: 3,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 13 g/l.
"Emilia" o "dell'Emilia" Chardonnay frizzante
spuma: vivace, evanescente;
colore giallo paglierino scarico;
odore: di buona intensità con sentore fruttato;
sapore: secco, sapido, elegante;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol;
acidità totale minima: 3,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 13 g/l;
"Emilia" o "dell'Emilia" Chardonnay spumante
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino scarico;
odore: delicato, fragrante, caratteristico con note fruttate;
sapore: da brut nature a secco, fresco, armonico con delicato sentore di lievito;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
"Emilia" o "dell'Emilia" Chardonnay mosto di uve parzialmente fermentato
spuma: vivace, evanescente;

colore: giallo paglierino scarico;
odore: evidenza di note floreali e fruttate;
sapore: dolce, di buona freschezza e sapidità;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;
titolo alcolometrico volumico effettivo: minimo 1% vol massimo 6,3% vol;
acidità totale minima: 3,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17 g/l.
“Emilia” o “dell’Emilia” Malvasia (da Malvasia di Candia aromatica)
colore: giallo paglierino dorato;
odore: fragrante con sentore aromatico fruttato e floreale;
sapore: di corpo fresco, sapido, intenso, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
“Emilia” o “dell’Emilia” Malvasia (da Malvasia di Candia aromatica) frizzante
spuma: vivace, evanescente;
colore: giallo paglierino dorato;
odore: fragrante con sentore aromatico fruttato e floreale;
sapore: da secco a dolce, di corpo fresco, sapido, intenso, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
“Emilia” o “dell’Emilia” Malvasia (da Malvasia di Candia aromatica) spumante
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino con riflessi dorati;
odore: fragrante, caratteristico, pieno;
sapore: da brut nature a dolce, fresco, armonico con delicato sentore di lievito;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
“Emilia” o “dell’Emilia” Malvasia (da Malvasia di Candia aromatica) mosto di uve parzialmente fermentato
spuma: vivace, evanescente
colore: giallo paglierino;
odore: evidenza di note floreali e fruttate fresche;
sapore: dolce, di buona freschezza e sapidità;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;
titolo alcolometrico volumico effettivo: minimo 1% vol massimo 6,3% vol;
acidità totale minima: 3,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17 g/l.
“Emilia” o “dell’Emilia” Malvasia bianca
colore: giallo paglierino dorato;
odore: fragrante con sentore aromatico fruttato e floreale;
sapore: morbido, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
“Emilia” o “dell’Emilia” Malvasia bianca frizzante
spuma: vivace, evanescente;
colore: giallo paglierino dorato;
odore: fragrante con sentore aromatico fruttato e floreale;
sapore: da secco a dolce, morbido, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
“Emilia” o “dell’Emilia” Malvasia bianca spumante
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino con riflessi dorati;
odore: fragrante, caratteristico;
sapore: da brut nature a dolce, fresco, armonico con delicato sentore di lievito;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
“Emilia” o “dell’Emilia” Malvasia di Candia aromatica mosto di uve parzialmente fermentato
spuma: vivace, evanescente;
colore: giallo paglierino;
odore: evidenza di note floreali e fruttate fresche;
sapore: dolce, di buona freschezza e sapidità;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;
titolo alcolometrico volumico effettivo: minimo 1% vol massimo 6,3% vol;
acidità totale minima: 3,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17 g/l.
“Emilia” o “dell’Emilia” Malvasia bianca passito:
colore: giallo dorato tendente all’ambrato;
odore: delicatamente profumato;
sapore: gradevolmente amabile o dolce, caldo, vellutato, talvolta leggermente brioso;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16% vol di cui almeno 12% vol effettivo;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
“Emilia” o “dell’Emilia” Montù
colore giallo paglierino più o meno intenso;
odore:sentori fruttati prevalenti;
sapore: secco, generoso, di giusto corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol;
acidità totale minima: 3,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 13 g/l.
“Emilia” o “dell’Emilia” Montù frizzante
spuma: vivace, evanescente;
colore giallo paglierino più o meno intenso;
odore:di buona intensità con sentori freschi e fruttati;
sapore: secco, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol;
acidità totale minima: 3,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 13 g/l.
“Emilia” o “dell’Emilia” Montù spumante
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino di varia intensità;
odore: delicato, fragrante, caratteristico con note fruttate;
sapore: da brut nature a dolce, fresco, armonico con delicato sentore di lievito;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
“Emilia” o “dell’Emilia” Montù mosto di uve parzialmente fermentato
spuma: vivace, evanescente;
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: evidenza di note floreali e fruttate;
sapore: dolce, di buona freschezza e sapidità;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;
titolo alcolometrico volumico effettivo: minimo 1% vol massimo 6,3% vol;
acidità totale minima: 3,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17 g/l.
“Emilia” o “dell’Emilia” Moscato
colore giallo paglierino dorato;

odore: evidenze di frutta;

sapore: fragrante, pieno, di giusto corpo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo 10% vol;

acidità totale minima: 3,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 13 g/l.

"Emilia" o "dell'Emilia" Moscato frizzante

spuma: vivace, evanescente;

colore giallo paglierino dorato;

odore: di buona intensità con sentori freschi e fruttati;

sapore: da secco a dolce, intenso, aromatico, sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol;

acidità totale minima: 3,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 13 g/l.

"Emilia" o "dell'Emilia" Moscato spumante

spuma: fine e persistente;

colore: giallo paglierino dorato;

odore: delicato, fragrante, caratteristico con note fruttate;

sapore: da brut nature a dolce, fresco, armonico con delicato sentore di lievito;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

"Emilia" o "dell'Emilia" Moscato mosto di uve parzialmente fermentato

spuma: vivace, evanescente;

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: evidenza di note floreali e fruttate;

sapore: dolce, di buona freschezza e sapidità;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;

titolo alcolometrico volumico effettivo: minimo 1% massimo 6,3% vol;

acidità totale minima: 3,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17 g/l.

"Emilia" o "dell'Emilia" Pignoletto

colore: giallo paglierino brillante;

odore: delicato, fragrante, caratteristico con note fruttate;

sapore: di corpo fresco, sapido, intenso, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

"Emilia" o "dell'Emilia" Pignoletto frizzante

spuma: vivace, evanescente;

colore: giallo paglierino brillante;

odore: delicato, fragrante, caratteristico con note fruttate;

sapore: da secco a dolce, di corpo fresco, sapido, intenso, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

"Emilia" o "dell'Emilia" Pignoletto spumante

spuma: fine e persistente;

colore: giallo paglierino con riflessi dorati;

odore: fragrante, caratteristico, pieno;

sapore: da brut nature a dolce, fresco, armonico con delicato sentore di lievito;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

"Emilia" o "dell'Emilia" Pignoletto passito

colore: giallo dorato tendente all'ambrato;

odore: delicatamente profumato;

sapore:gradevolmente amabile o dolce, caldo, vellutato, talvolta leggermente brioso;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16% vol di cui almeno 12% vol effettivo;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18 gr/l.

"Emilia" o "dell'Emilia" Pinot bianco:

colore: giallo paglierino;

odore: delicato, fragrante, profumato;

sapore: secco, asciutto, di corpo fresco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

"Emilia" o "dell'Emilia" Pinot bianco frizzante

spuma: vivace, evanescente;

colore: giallo paglierino brillante;

odore: delicato, fragrante, profumato con evidenze fruttate;

sapore: secco, di corpo fresco, sapido, intenso, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

"Emilia" o "dell'Emilia" Pinot bianco spumante

spuma: fine e persistente;

colore: giallo paglierino;

odore: fragrante, profumato;

sapore: da brut nature a secco, fresco, armonico con delicato sentore di lievito;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

"Emilia" o "dell'Emilia" Pinot grigio

colore: giallo dorato chiaro;

odore: profumo delicato, fragrante;

sapore: asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

"Emilia" o "dell'Emilia" Pinot grigio frizzante

spuma: vivace, evanescente;

colore: giallo dorato chiaro;

odore: delicatamente profumato con evidenze fruttate;

sapore: secco, di corpo fresco, sapido, intenso, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

"Emilia" o "dell'Emilia" Pinot grigio spumante

spuma: fine e persistente;

colore: giallo dorato chiaro;

odore: fragrante, profumato;

sapore: da brut nature a secco, fresco, armonico con delicato sentore di lievito;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

"Emilia" o "dell'Emilia" Riesling italico:

colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;

odore: delicato, profumato con lievi evidenze aromatiche;

sapore: asciutto, di corpo fresco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

"Emilia" o "dell'Emilia" Riesling italico frizzante

spuma: vivace, evanescente;

colore: giallo paglierino;

odore: delicato, profumato con evidenze aromatiche;
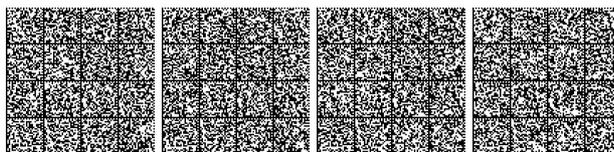
sapore: secco, di corpo fresco, sapido, intenso, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
"Emilia" o "dell'Emilia" Riesling italico spumante
spuma: fine e persistente
colore: giallo paglierino;
odore: fragrante, profumato;
sapore: da brut nature a secco, fresco, armonico con delicato sentore di lievito;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
"Emilia" o "dell'Emilia" Sauvignon:
colore: giallo paglierino brillante;
odore: fragrante, caratteristico;
sapore: di corpo fresco, sapido, intenso;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
"Emilia" o "dell'Emilia" Sauvignon frizzante
spuma: vivace, evanescente;
colore: giallo paglierino brillante;
odore: delicato, fragrante, con sentori vegetali;
sapore: secco, di corpo fresco, sapido, intenso, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
"Emilia" o "dell'Emilia" Sauvignon spumante
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino scarico;
odore: fragrante, caratteristico;
sapore: da brut nature a dolce, fresco, armonico con delicato sentore di lievito;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
"Emilia" o "dell'Emilia" Sauvignon passito
colore: giallo dorato tendente all'ambrato;
odore: delicatamente profumato;
sapore:gradevolmente amabile o dolce, caldo, vellutato, talvolta leggermente brioso;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16% vol di cui almeno 12% vol effettivo;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
"Emilia" o "dell'Emilia" Spergola
colore: giallo paglierino;
odore: delicato, fragrante, caratteristico con note fruttate;
sapore: di corpo fresco, sapido, intenso, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;
acidità totale minima: 4 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
"Emilia" o "dell'Emilia" Spergola frizzante
spuma: vivace, evanescente;
colore: giallo paglierino brillante;
odore: delicato, fragrante, caratteristico con note fruttate;
sapore: da secco a dolce, di corpo fresco, sapido, intenso, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;
acidità totale minima: 4 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l
"Emilia" o "dell'Emilia" Spergola spumante
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino con riflessi dorati;
odore: fragrante, caratteristico con sentori vegetali;
sapore: da brut nature a dolce, fresco, armonico con delicato sentore di lievito;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
"Emilia" o "dell'Emilia" Spergola passito
colore: giallo dorato tendente all'ambrato;
odore: delicatamente profumato;
sapore: gradevolmente amabile o dolce, caldo, vellutato, talvolta leggermente brioso;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16% vol di cui almeno 12% vol effettivo;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
"Emilia" o "dell'Emilia" Trebbiano
colore: giallo dorato brillante;
odore: delicato, con evidenze vegetali;
sapore: di corpo fresco, poco aromatico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;
acidità totale minima: 4 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
"Emilia" o "dell'Emilia" Trebbiano frizzante
spuma: vivace, evanescente;
colore: giallo dorato brillante;
odore: delicato, fragrante, caratteristico con note fruttate;
sapore: da secco a dolce, di corpo fresco, sapido, intenso, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
"Emilia" o "dell'Emilia" Trebbiano spumante
spuma: fine e persistente;
colore: giallo dorato;
odore: fragrante, caratteristico;
sapore: da brut nature a dolce, fresco, armonico con delicato sentore di lievito;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

Art. 7.

Designazione e presentazione

All'indicazione geografica tipica "Emilia" o "dell'Emilia" è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Nell'etichettatura dei vini ad indicazione geografica tipica "Emilia" o "dell'Emilia" è consentito l'uso della menzione tradizionale "vendemmia tardiva" nel rispetto della vigente normativa comunitaria e nazionale.

Nella designazione e presentazione dei vini "Emilia" o "dell'Emilia", anche nelle tipologie frizzante e spumante, il riferimento al nome di due o più vitigni indicati all'art. 1 è consentito, conformemente alle vigenti norme comunitarie, a condizione che:

- il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai vitigni ai quali si intende fare riferimento;

- il quantitativo di uva o di vino del vitigno di minor presenza non sia comunque inferiore al 15% del totale;

- la produzione massima di uva per ettaro in vigneto in coltura specializzata, in ambito aziendale, di ciascuno dei vitigni interessati non superi il corrispondente limite fissato all'art. 4 del presente disciplinare;

- il titolo alcolometrico volumico totale minimo del vino ottenuto, all'atto dell'immissione al consumo, non sia inferiore, in caso di limiti diversi fissati per i vitigni interessati, al limite più elevato di essi;

- l'indicazione dei vitigni deve avvenire in ordine decrescente rispetto all'effettivo apporto delle uve da essi ottenute ed in caratteri delle stesse dimensioni.

Ai sensi dell'art. 14, comma 4, del d.lgs. 8 aprile 2010, n. 61, l'indicazione geografica tipica "Emilia" o "dell'Emilia" può essere utilizzata come ricaduta per i vini ed i mosti di uve parzialmente fermentati a denominazione di origine protetta ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3 ed iscritti nello schedario viticolo, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

Art. 8.

Confezionamento

I vini e i mosti di uve parzialmente fermentati ad indicazione geografica tipica "Emilia" o "dell'Emilia" possono essere immessi al consumo nei contenitori previsti dalla normativa vigente.

I vini e i mosti di uve parzialmente fermentati ad indicazione geografica tipica "Emilia" o "dell'Emilia" qualora siano confezionati in bottiglie di vetro, possono essere presentati con qualsiasi tipo di chiusura previste dalla normativa vigente. Per le tipologie frizzanti e per il mosto di uve parzialmente fermentato è consentito l'uso del tappo "a fungo", a condizione che l'eventuale capsula di copertura del tappo "a fungo" non superi l'altezza di 7 cm.

Art. 9.

Legame con l'ambiente geografico

A) Informazioni sulla zona geografica:

1) fattori naturali rilevanti per il legame

La zona geografica relativa all'indicazione geografica tipica "Emilia" o "dell'Emilia", interessa gran parte della regione Emilia-Romagna ad eccezione dell'area sud–orientale, che lambisce il Mare Adriatico. La zona delimitata, che, a partire dall'estremità ovest, interessa sei provincie, comprende paesaggi molto diversi, ripartiti quasi egualmente tra ambienti di pianura e di rilievo appenninico. Tale zona presenta caratteri di uniformità negli aspetti pedoclimatici vista la comune origine. la giacitura e l'esposizione dei terreni. Il clima nelle sue varie espressioni ha uniformato il passaggio e di conseguenza, le colture, tanto che i vitigni che compongono la base ampelografica dei vini a Indicazione Geografica Tipica "EMILIA" sono allevati e coltivati con tecniche sostanzialmente omogenee in tutta la zona.

Al fine di uniformare in zone omogenee l'interazione tra vitigni ed ambiente è stata inserita nella zona di produzione il territorio della provincia di Bologna posto alla destra del fiume Sillaro. Si tratta di un territorio che si presenta con caratteristiche pedoclimatiche simili all'attuale zona di produzione caratterizzata da suoli molto profondi, di tessitura media, da scarsamente a moderatamente calcarei nell'orizzonte lavorato e fortemente calcarei negli orizzonti profondi, da neutri a debolmente alcalini, presentano una buona disponibilità di ossigeno, mostrano buone attitudini produttive nei confronti delle principali colture agrarie praticabili. La pianura, con un'altitudine tipicamente compresa tra i 2 ed i 70 m s.l.m., occupa un'area continua dal fiume Po alla costa adriatica, e fino agli ampi fondovalli appenninici, dove si raggiungono quote anche di 150 m s.l.m. Nella piana pedemontana e nella piana alluvionale a crescita verticale, i sedimenti provengono principalmente dai fiumi e torrenti appenninici; sono invece di pertinenza del fiume Po i sedimenti della pianura a meandri e della pianura deltizia.

Il rilievo appenninico interessa un'area continua che si estende dalle prime colline fino al crinale appenninico, compresa una area di pianura di transizione, morfologicamente mossa, quasi assente nella zona sud est della regione esclusa dalla delineazione. Le quote variano da 100 a 2.200 metri, ma il vigneto interessa prevalentemente quote inferiori ai 600 metri. Predominano le rocce sedimentarie, con litotipi molto vari (arenarie, argille, calcari, gessi, sabbie, conglomerati). I suoli sono distribuiti secondo mosaici complessi, per la varietà dei fattori orografici locali, e dei condizionamenti dovuti ai processi morfogenetici, per la complessità dell'assetto geologico strutturale e della distribuzione dei litotipi, per la diversità del clima, della vegetazione, e dell'intervento umano.

A seconda della zona, in relazione ai vitigni coltivati e alla tradizione viticola ed enologica, il vigneto è presente a differenti altitudini, a partire dalla pianura; l'area meno vitata risulta quella dell'alto appennino, caratterizzato da climi eccessivamente freddi. Il regime delle temperature dell'area è caratterizzato da un'elevata variabilità, passando dal temperato sub continentale (più importante relativamente all'area vitata) al temperato fresco. In pianura, il clima assume maggiori caratteri continentali, con valori medi annui intorno a 14-16°C.

Le precipitazioni variano da 600 a 800 mm annui, concentrate maggiormente nel periodo autunnale e secondariamente primaverile. Le piovosità minime sono localizzati nell'area nord-orientale, nella zona deltilizia del Po, dove si rende evidente anche l'influenza del mare. Le condizioni di deficit idrico avvengono principalmente nel periodo estivo, attenuate dall'elevata umidità relativa dell'aria e dalle dotazioni idriche superficiali. Salendo di altitudine la piovosità aumenta, variando da circa 800 m (margine appenninico prospiciente la pianura) ad oltre i 2.000 mm dell'alto appennino, parallelamente ad un aumento dei giorni di pioggia. Il bilancio idroclimatico segue il medesimo andamento della piovosità con valori variabili da circa – 400 mm della pianura più interna fino a raggiungere lo 0 sul medio Appennino e valori positivi a maggiori altitudini.

2) fattori umani rilevanti per il legame

Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al territorio di produzione, che per consolidata tradizione hanno contribuito ad ottenere il vino "Emilia". Il vigneto emiliano vanta origini antichissime, essendosi rinvenuti semi di uva risalenti al periodo dell'età del ferro in diverse stazioni terramaricole presenti sul territorio. I Lambruschi sono i vitigni più antichi della regione, sicuramente di origine etrusca e in ogni caso geneticamente più prossimi alla vite selvatica, dalla quale sono stati selezionati. Sul territorio delimitato hanno impiantato viti i paleoliguri, gli etruschi, i romani, influenzati anche dalla presenza di popolazioni celtiche. Ai diversi influssi si deve la diffusione dell'arbustum gallicum, forma maritata a tutori vivi, più alta e adatta ad ambienti fertili di pianura, e la vinea characatae, forma d'allevamento bassa, di origine greca, idonea per aree collinari. Successivamente diversi autori romani, citano ed elogiano la diffusione della viticoltura emiliana che prospera e dà buoni vini. Lo sviluppo della viticoltura prosegue durante l'epoca medioevale grazie all'operosità dei villani e dei monaci-agresti della zona. Pier de Crescenzi nel 1300, riporta una trentina di varietà di viti e vini, prodotti in Emilia, dalla pianura i monti, tra cui il Trebbiano, il Pignoletto ("Pignuolo") e le lambrusche.

Interessante la testimonianza storica di come la viticoltura e i relativi prodotti enologici si siano sviluppati fin dal XIV secolo dalle terre più basse di pianura, alla più alta collina, come cita il Pier de Crescenzi:" Ed è d'un'altra spezie, la quale è detta duracla, la quale è molto nera ed ha i granelli lunghi, e fa vino molto nero e buono nelle terre umide e acquose, ma né monti e nei luoghi secchi non si rallegra: e questa sopra tutte le altre spezie è eletta a Ferrara: ed è un'altra spezie, la quale è detta gmaresta, e non è molto nera ed ha il granello lungo, e perde anzi la maturità tutte le foglie, e in sapore è agra e acetosa, mezzanamente fruttifera, e fa grappoli rari e vino ottimo e ben servabile. E questa uva non è manicata né dagli uccelli, né da cani, né dagli uomini volentieri: e di questa è trovata molta nelle parti dè monti di Bologna." La rinomanza dei vini emiliani si è poi diffusa attraverso i secoli, sia nella produzione di vini frizzanti, che di vini fermi, rossi e bianchi e anche di vini liquorosi o passiti, come emerge da diverse esposizioni internazionali di vini (si citi ad esempio il Catalogo nazionale dell'esposizione italiana del 1861), fino ad approdare ad una ufficializzazione con la nascita delle denominazioni di origine. Nel 1925, Norberto Marzotto erige un'interessante lista delle uve coltivate nelle diverse provincie emiliane in cui figurano tutte le varietà delle tipologie specificate nell'art. 2, comprese alcune molto locali come Spergola, Moscato, Fogarina e Termarina; non sono citate varietà internazionali, non considerate dall'autore, ma egualmente diffuse sul territorio. All'inizio degli anni cinquanta la vitivinicoltura della zona ritrova slancio e vitalità economica grazie ai consistenti e
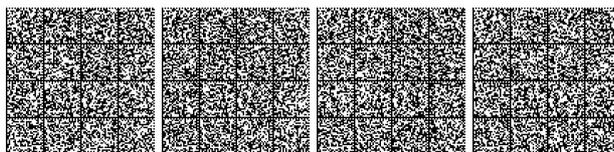
significativi risultati commerciali che hanno reso possibile una larga diffusione dei vini IGT "Emilia" in particolare quelli abbinati ai vitigni "Lambrusco", "Malvasia", "Pignoletto", "Trebbiano". Nel 1967, nel territorio considerato, sono approvate tre denominazioni d'origine controllata, che raggiungono la decina nel decennio successivo, a conferma dell'elevata vocazionalità vinicola della zona. Il 18-11-1995 il decreto ministeriale approva la costituzione dell'IGT "Emilia" o "Dell'Emilia" e altri IGT i cui confini ricadono in parte o completamente all'interno della più ampia indicazione "Emilia".

Il potenziale complessivo viticolo dell'area delimitata è elevato, essendo presenti nel 2000 (Istat) ben 32.427 ha di vite. La produzione di vino IGT "Emilia" prodotta da questi vigneti è negli anni sempre stata importante. Nel 2009 (Osservatorio ISMEA-Mipaaf), con una produzione di uva di 1,3 milioni di quintali, ottenuta da circa 6.300 ettari, si è affermata come la terza indicazione geografica nazionale per importanza. Predominano i vini rossi sui bianchi.

Il fattore umano si rivela essenziale per l'indicazione geografica tipica, in riferimento:

— alla base ampelografica del vigneto: i vitigni sono quelli tradizionalmente coltivati nella zona delimitata, di cui diversi autoctoni dell'area emiliana e diffusi solo localmente;

— alle tecniche agronomiche adottate: le forme d'allevamento, i sesti d'impianto sono quelle storicamente evolutesi nella zona, volte a contenere le rese e ottenere le qualità previste dal disciplinare; l'ambiente pedoclimatico favorisce un naturale accrescimento della vite, le imprese hanno optato per forme di allevamento a cordone permanente con tralci ricadenti capaci di contenere la vigoria delle piante, di consentire un'adeguata distribuzione spaziale delle gemme, esprimere la potenzialità produttiva, permettere la captazione dell'energia radiante, assicurare sufficiente aerazione e luminosità ai grappoli. Le forme di allevamento più diffuse sono il cordone libero, il cordone speronato, il G.D.C., il guyot, il sylvoz. La densità d'impianto varia dai 2.500-3.000 ceppi/ettaro nei terreni di pianura ai 3.000/4.000 ceppi/ettaro nei terreni del margine appenninico e del basso appennino associati a calanchi. I portinnesti maggiormente utilizzati sono: Kober5BB, SO4, 420A, 1103P.

— alle pratiche di elaborazione dei vini: tradizionalmente consolidate in zona per la produzione di vini rossi e bianchi, fermi o frizzanti per le tipologie consentite dal disciplinare, nonché per la produzione di vini passiti e novelli.

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico:

I vini di cui al presente disciplinare di produzione presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico, caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all'art. 6, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all'ambiente geografico. In generale l'Emilia è la patria dei vini frizzanti, frutto di una lunga tradizione locale, caratteristica che accomuna i vini di pianura e di collina, da est a ovest della Regione, ma non mancano vini rossi e bianchi fermi importanti, ottenuti per lo più in ambito collinare.

In particolare, tra i vini rossi varietali si distinguono vini tranquilli, equilibrati e fruttati come Cabernet (Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon), Merlot, Pinot nero e Sangiovese, da vini a duplice attitudine, fermo e frizzante, come Malbo Gentile, Marzemino, Ancellotta, Barbera, da quelli più tipicamente frizzanti, di giusta acidità e profumati, come i vini IGT "Emilia" Lambrusco, Fogarina e Fortana.

Tutti i vini bianchi sono prodotti sia nelle versioni fermo o frizzante, quest'ultima più diffusa, anche con varietà aromatiche come Malvasia di Candia aromatica e Moscato bianco. La tradizionale presenza di bollicine dei vini frizzanti partecipa all'equilibrio gustativo esaltando i profumi varietali. I vini bianchi, sia da vitigni internazionali, come il Sauvignon o Chardonnay, che regionali o locali, come il Pignoletto, il Montù e la Spergola, manifestano adeguati livelli di acidità, anche malica, che esaltano i profumi varietali.

D'interesse la sapidità e la struttura manifestata nelle aree più vocate, soprattutto collinari, dove si possono ottenere vini più strutturati e anche vini passiti, tradizionali della zona.

Nelle versioni novello dei vini IGT "Emilia", i sentori legati alla macerazione carbonica delle uve, si legano ai caratteri sensoriali del vitigno e all'ambiente di coltivazione. La produzione di vini spumanti è una diretta derivazione di quella dei vini frizzanti che hanno diffuso la rifermentazione in grandi recipienti chiusi a partire dal 1950. Secondo la legislazione in essere si adottano le tecnologie dei vini spumanti e dei vini spumanti di qualità per le varietà non aromatiche, mentre per quelle aromatiche esiste una presenza di vini spumanti di qualità del tipo aromatico secondo le diverse tipologie zuccherine da secco a dolce.

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera *A)* e quelli di cui alla lettera *B)*.

La zona geografica delimitata è un'area molto variabile, con caratteristiche che hanno portato a diverse viticolture e all'insediamento di diversi vitigni, specifici per ogni zona. Il vigneto "Emilia" è per circa il 60% localizzato in di pianura e il 38 % in collina; marginale la montagna (Istat, 2000). I vini rispecchiano le due macrozone viticole dell'Emilia–Romagna, perché la pianura produce vini più freschi e beverini, mentre la collina ha spesso vini più strutturati, eleganti e persistenti all'olfatto e al gusto.

In generale le condizioni d'illuminazione e calore della zona geografica delimitata, in riferimento all'area vitata, permettono alle uve di raggiungere un adeguato grado di maturazione. Le sommatorie termiche più elevate si raggiungono in pianura con 2.400 gradi (Indice di Winkler), che decrescono salendo di altitudine. Nell'area collinare, sono tradizionalmente vitate le aree con le condizioni climatiche migliori, su versanti ben esposti o valli maggiormente protette da correnti di aria fredda, dove si ottengono vini di elevato pregio. Più diffusa la viticoltura collinare nelle province di Piacenza, Parma e Bologna. Ad altitudini più elevate, dove il vigneto è più marginale, con suoli poco profondi, soggetti a intensi fenomeni erosivi, trovano un ambiente particolarmente favorevole vitigni a ciclo breve. Nell'area di pianura trovano le condizioni migliori varietà a maggiore richiesta di calore, come i lambruschi, più diffusi nella parte centrale della regione, soprattutto nelle province di Reggio Emilia e Modena, mentre l'area di margine e di basso Appennino, dove si incontrano i primi rilievi collinari e le prime vallate, trovano le condizioni ideale un ampio gruppo di vitigni, da bianchi a rossi, sia per la produzione di vini fermi che frizzanti, o anche passiti. Qui il carattere climatico continentale è attenuato da una maggiore ventosità e precipitazioni, e i versanti e relativi suoli, più eterogenei, sono scelti in base al tipo di prodotto desiderato.

Il clima sub continentale, garantisce una adeguata piovosità durante l'anno, mentre i fenomeni di siccità estiva, sono mitigati in pianura dalla presenza di corsi d'acqua e terreni profondi e da una migliore entità e distribuzione delle piogge in collina, rendendo tali ambienti favorevoli alla coltura della vite.

Non mancano fenomeni locali particolari, come ad esempio, in pianura, nei pressi di Ferrara, la presenza di suoli deltilizi e della pianura costiera, con altitudini inferiori al livello del mare, ad idromorfia poco profonda, ma la cui disponibilità idrica del suolo è contrastata da un bilancio idroclimatico molto negativo; in questo ambiente è tradizionalmente diffusa la varietà Fortana.

In generale comunque, la presenza di elevate escursioni termiche tra notte e giorno nel periodo di maturazione delle uve, abbinate a terreni prevalentemente sub alcalini o alcalini, a tessitura fine o moderatamente fine, determinano l'ottenimento di vini profumati e dall'alto contenuto in polifenoli, da cui derivano le caratteristiche organolettiche tipiche dei vini.

La viticoltura ed i prodotti enologici variano anche da ovest ad est, secondo la tradizione delle singole zone. L'area di pianura è quella che produce la maggiore quantità di vino e comprende la zona storica emiliana etrusca dei Lambruschi, una zona coltivata a Trebbiano e un'area particolare della provincia di Ferrara, nei pressi della costa, dove predomina la Fortana. Nei colli, procedendo da ovest verso est, si incontra la tradizione viticola greco romana dei colli di Piacenza, a cui sono legati i vitigni Barbera, Croatina, e la tradizionale Malvasia di Candia aromatica che raggiunge l'area delle colline di Parma e Reggio Emilia. Sui colli si diffondono molti altri vitigni, internazionali o locali, tra cui si incontrano il Sauvignon, la Spergola, il Montuni e il Pignoletto, quest'ultimo molto diffuso nell'area di Bologna, unitamente ai rossi alla base dei vini bordolesi Cabernet e Merlot. Ai confini est dell'area collinare troviamo anche lo storico Sangiovese e l'Albana.

L'importanza della viticoltura di questa area viticola è ufficializzata dall'importante diffusione del vigneto all'interno dell'area delimitata e dalle centinaia di migliaia di ettolitri di vino "Emilia" prodotto e commercializzato ogni anno nel mondo.

Art. 10.

Riferimenti alla struttura di controllo

Nome e Indirizzo: VALORITALIA società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.

Via Piave n. 24 – 00187 ROMA

Telefono: 0039 0445 313088, Fax: 0039 0445 313080

e-mail: info@valoritalia.it, website: www.valoritalia.it

VALORITALIA S.r.l. è l'Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 61/2010 Allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all'art. 25, par. 1, 1° capoverso, lettera *a)* e *c)*, ed all'art. 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell'arco dell'intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato art. 25, par. 1, 2° capoverso, lettera *c)*.

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 14 giugno 2012, pubblicato in GU n. 150 del 29-6-2012. (Allegato 3).

12A12563

Domanda di registrazione della denominazione «ACEITE DE LUCENA».

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea – serie C n. 352 del 16 novembre 2012, norma dell'art. 6, paragrafo 2, del Reg. CE 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale denominazione di origine protetta, presentata dalla Spagna ai sensi dell'art. 5 del Reg. (CE) 510/2006, per il prodotto entrante nella categoria Oli e grassi (burro, margarina, oli ecc.) – «ACEITE DE LUCENA».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle Politiche Competitive della Qualità Agroalimentare e della Pesca – Direzione generale per la Promozione della Qualità Agroalimentare – PQA III, via XX settembre n. 20 – Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prendere visione, tranne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

12A12568

Registrazione della denominazione «FENLAND CELERY».

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea – serie C n. 353 del 16 novembre 2012, a norma dell'art. 6, paragrafo 2, del Reg. CE 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale denominazione di origine protetta, presentata dal Regno Unito ai sensi dell'art. 5 del Reg. (CE) 510/2006, per il prodotto entrante nella categoria Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - «FENLAND CELERY».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle Politiche Competitive della Qualità Agroalimentare e della Pesca – Direzione generale per la Promozione della Qualità Agroalimentare – PQA III, via XX settembre n. 20 – Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prendere visione, tranne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

12A12569

Domanda di registrazione della denominazione «DÜSSELDORFER SENF».

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 353 del 17 novembre 2012, a norma dell'art. 6, paragrafo 2, del Reg. CE n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale indicazione geografica protetta, presentata dalla Germania ai sensi dell'art. 5 del Reg. (CE) n. 510/2006, per il prodotto entrante nella categoria Pasta di Mostarda - «DÜSSELDORFER SENF».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle Politiche Competitive della Qualità Agroalimentare e della Pesca - Direzione Generale per la Promozione della Qualità Agroalimentare - PQA III, Via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

12A12580

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Autorizzazione all'esecuzione delle procedure di valutazione di conformità CE dei giocattoli, all'Organismo Istituto Giordano S.p.A., in Bellaria, ai sensi del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54 «Attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli».

L'Organismo Istituto Giordano S.p.A., con sede in Via Rossini, 2 - 47814 Bellaria (RN), è autorizzato, con decreto direttoriale del 16 novembre 2012 adottato dalla Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico, a eseguire le procedure di valutazione di conformità CE per i prodotti rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54, ai sensi dell'art. 17: «Esame CE del tipo» - modulo B.

L'autorizzazione ha la validità di quattro anni dal 25 ottobre 2012 (data di delibera di accreditamento).

Il predetto decreto di autorizzazione, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, è efficace dalla notifica al soggetto destinatario del provvedimento.

12A12581

Rinnovo dell'abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra, all'organismo IMQ Spa, in Milano.

Con decreto del Direttore Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, per la vigilanza e la normativa tecnica, emanato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, è rinnovata per ulteriori cinque anni l'abilitazione, al sottonotato organismo:

IMQ Spa - Via Quintiliano, 43 - Milano.

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data del 18 ottobre 2012.

12A12582

Rinnovo dell'abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra, all'organismo CENPI, in Brescia.

Con decreto del Direttore Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, per la vigilanza e la normativa tecnica, emanato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, è rinnovata per ulteriori cinque anni l'abilitazione, al sottonotato organismo:

CENPI - Via Malta, 12 int. 145 - Brescia.

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data del 21 settembre 2012.

12A12583
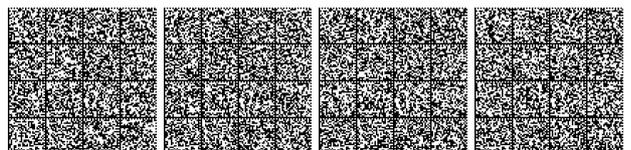
Rinnovo dell'abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra, all'organismo ICOVER Srl, in Cosenza.

Con decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, per la vigilanza e la normativa tecnica, emanato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, è rinnovata per ulteriori cinque anni l'abilitazione, al sottonotato organismo:

Icover srl via Luigi Miceli 62 - Cosenza.

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data del 12 ottobre 2012.

12A12584

Rinnovo dell'abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra, all'organismo Vertec Italia Srl, in Salerno.

Con decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, per la vigilanza e la normativa tecnica, emanato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, è rinnovata per ulteriori cinque anni l'abilitazione, al sottonotato organismo:

Vertec Italia srl via Michelangelo Schipa 21 - Salerno.

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data del 12 ottobre 2012.

12A12585

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

Pubblicazione sul sito internet dell'avviso di conclusione del procedimento di attribuzione del Premio per iniziative di promozione dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni - Anno 2012 (Iniziative già realizzate).

Si comunica che con decreto del Capo del Dipartimento, del 26 novembre 2012 si è concluso il procedimento per l'attribuzione del «Premio per iniziative di promozione dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni - Anno 2012 (Iniziative già realizzate)».

La relativa documentazione è depositata presso il Dipartimento per le politiche della famiglia, via della Mercede, n. 9 - 00187 Roma.

L'elenco dei vincitori per le iniziative già realizzate é pubblicato sul sito internet: www.politichefamiglia.it e www.invecchiamentoattivo.politicheperlafamiglia.it.

A ciascuno dei partecipanti verrà trasmessa apposita nota di comunicazione degli esiti del procedimento.

12A12600

REGIONE TOSCANA

Approvazione dell'ordinanza n. 107 del 4 ottobre 2012

Il presidente della regione Toscana nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5, legge n. 225/1992 con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3974 del 5 novembre 2011, in relazione allo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2011 per le avversità atmosferiche che il 25 ottobre 2011 che hanno interessato la provincia di Massa Carrara, in particolare la zona della Lunigiana, rende noto:

che con propria ordinanza n. 107 del 4 ottobre 2012 ha approvato il progetto esecutivo dell'intervento R2-17 - Intervento di messa in sicurezza del versante e ripristino strada comunale Paretola-Bosco di Rossano - I lotto, nel Comune di Zeri (Massa Carrara);

che l'ordinanza è disponibile sul sito web http://web.rete.toscana.it/attinew/ della regione Toscana, sotto il link «atti del presidente» e nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 55 del 17 ottobre 2012 - parte prima.

12A12576

Approvazione dell'ordinanza n. 116 del 26 ottobre 2012

Il presidente della regione Toscana nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5, legge n. 225/1992 con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3974 del 5 novembre 2011, in relazione allo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2011 per le avversità atmosferiche che il 25 ottobre 2011 hanno interessato la provincia di Massa Carrara, in particolare la zona della Lunigiana, rende noto:

che con propria ordinanza n. 116 del 26 ottobre 2012 ha affidato lo svolgimento del servizio di supporto tecnico specialistico e redazione degli elaborati progettuali di natura architettonica per il complesso di opere da realizzare nell'ambito dell'intervento codice M01 «Interventi finalizzati alla riduzione del rischio idraulico dell'abitato di Aulla»;

che l'ordinanza è disponibile sul sito web http://web.rete.toscana.it/attinew/ della regione Toscana, sotto il link «atti del presidente» e nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 60 del 12 novembre 2012 - parte prima.

12A12575

MARCO MANCINETTI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-280) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
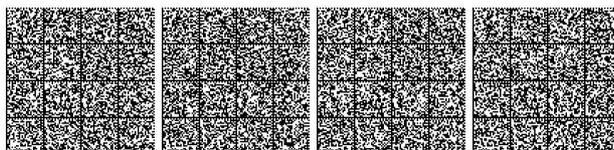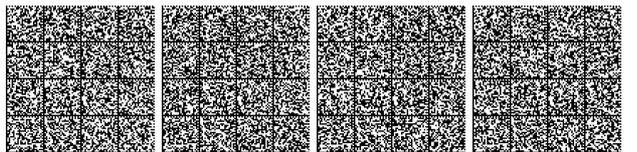
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2012

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:			
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€	**167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:			
	serie generale	€	1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€	**300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€	**165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€	**86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€	**55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.